

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

601° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	45
2 ^a - Giustizia	»	52
3 ^a - Affari esteri	»	53
4 ^a - Difesa	»	61
5 ^a - Bilancio	»	68
6 ^a - Finanze e tesoro	»	75
7 ^a - Istruzione	»	134
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	149
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	155
10 ^a - Industria	»	158
11 ^a - Lavoro	»	163
12 ^a - Igiene e sanità	»	213
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	215
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	218

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	»	10
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	»	33

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	226
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	229
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d' <i>intelligence</i> italiana	»	231
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	»	233
Per l'infanzia	»	235
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	»	237

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag.	239
---	------	-----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag.	241
2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	»	243
5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	»	244
6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	»	250

CONVOCAZIONI	Pag.	251
------------------------	------	-----

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat.*

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole tanto sulla sussistenza dei presupposti, quanto sul merito del decreto-legge.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore ROTONDO (*DS-U*) sottolinea in primo luogo come, ancora una volta, il Governo, di fronte a un problema assai grave che affligge il Paese, abbia percorso la strada di adottare un provvedimento di urgenza di sapore più che altro propagandistico, che fa seguito al decreto-legge n. 240 del 2004, il quale si è rivelato assolutamente fallimentare.

D'altra parte, dalle stesse relazioni, assai puntuali, dei due relatori si evince come la centralità del problema casa sia venuta meno, affermazione avvalorata dalle scarse risorse finanziarie destinate all'edilizia abita-

tiva e al sostegno degli inquilini disagiati con le ultime manovre di bilancio.

Ancora una volta, in conclusione, dopo il fallimento della legge obiettivo che è ormai sotto gli occhi di tutti, il Parlamento si accinge ad affondare un provvedimento che non affronta nel modo corretto una fra le più grandi questioni aperte.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), premessa la sua consapevolezza circa la difficoltà di trovare soluzioni adeguate al problema del disagio abitativo, e dopo aver ricordato come la sentenza della Corte costituzionale da cui trae occasione il provvedimento in titolo ha statuito che il problema in questione non può fare carico soltanto a pochi proprietari di immobili ma interessa l'intera collettività, constata come anche il decreto-legge in esame è destinato a non avere sostanzialmente effetti positivi contenendo disposizioni che si limitano ad eludere il problema. Ricorda in proposito l'insuccesso della precedente iniziativa del Governo in materia di disagio abitativo, ossia il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito, con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nella quale era stata prescelta la strada della incentivazione del privato con varietà di strumenti al rinnovo dei contratti di locazione. Si tratta di strumenti che si sono rivelati del tutto fallimentari, tenuto conto del numero scarsissimo di contratti posti in essere ai sensi della citata legge.

Esprime quindi perplessità circa l'ambito applicativo del decreto, riferito esclusivamente ai soggetti residenti in alcuni comuni capoluogo di aree metropolitane nonché comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Con maggiore efficacia sarebbe stato infatti possibile utilizzare molta parte delle risorse stanziare per finanziare il decreto-legge n. 240 del 2004 – risorse che sono state in larga parte inutilizzate – per allargare la platea dei soggetti beneficiari del provvedimento.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime una valutazione decisamente contraria sul complesso delle disposizioni in cui si sostanzia il provvedimento in titolo in coerenza con quanto sostenuto dal suo Gruppo presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta di un'iniziativa che non risolve in alcun modo il problema del disagio abitativo e che anzi può essere definita come una sorta di «pranzo del condannato a morte».

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo aver ricordato come il decreto-legge in esame costituisca il seguito del già citato decreto-legge n. 240 – che peraltro, a differenza del provvedimento in esame, aveva il merito di operare scelte chiare ancorché non condivisibili dalla sua parte politica – sottolinea come già in occasione del relativo esame parlamentare il suo Gruppo prefigurò il fallimento poi verificatosi degli strumenti individuati dal Governo nel citato decreto per affrontare il problema del disagio abitativo. È indubbio, come peraltro riconosciuto dalla stessa maggioranza e comprovato dall'evidenza dei dati, l'esito fallimentare dell'iniziativa del Governo espressa con il decreto-legge n. 240 che, finalizzato a porre rime-

dio a decine di migliaia di situazioni, è stato poi in concreto applicato a soli venti casi. Alla luce dell'esperienza pregressa invita quindi la maggioranza ad un'attenta riflessione, essendo facile prevedere che anche l'iniziativa in esame sarà destinata ad un ancor più eclatante insuccesso per l'inadeguatezza degli strumenti in essa contenuti. Si tratta infatti di un provvedimento che ha un ambito applicativo molto ristretto e che potrebbe sostanzialmente interessare esclusivamente le città di Roma, Napoli e Milano, senza quindi incidere favorevolmente sulla questione del disagio abitativo che interessa ben più larghe aree del Paese. Si chiede pertanto se il Governo sia disposto a consentire uno spazio di confronto costruttivo finalizzato ad introdurre quei miglioramenti dell'articolato che sono necessari. Ad esempio, tenuto conto delle risorse inutilizzate che sono state stanziare per finanziare il decreto-legge n. 240, si potrebbe ampliare l'ambito soggettivo di operatività delle disposizioni in esame utilizzando dette somme per finanziare l'intervento. Sarebbe altresì auspicabile un ampliamento delle aree urbane interessate, nonché la previsione di requisiti soggettivi meno restrittivi. Per altra via si potrebbe cogliere l'occasione per finanziare i comuni per sostenere politiche degli affitti attuate dalle stesse ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 431 del 1998, come strumento concreto per tentare di uscire dall'emergenza.

Dopo aver ricordato alcuni aspetti che sono caratteristici della realtà della situazione abitativa italiana, come ad esempio l'elevato numero in termini percentuali di popolazione proprietaria della casa di abitazione ma anche le difficoltà dei giovani ad accedere all'alloggio che finisce per ritardare la creazione di nuclei familiari autonomi, il senatore Legnini non crede che il provvedimento in titolo costituisca espressione di una reale volontà della maggioranza di intraprendere una nuova politica in materia abitativa della quale invece il Paese avrebbe indiscutibilmente bisogno. Auspica che questi temi siano al più presto affrontati, quanto meno nell'ambito dell'esame della legge finanziaria, con interventi che favoriscano regioni e comuni che hanno risorse insignificanti e che si trovano impossibilitati ad affrontare i problemi del disagio abitativo.

Dopo aver rilevato che i dati forniti testimoniano come il problema del disagio abitativo sia di maggiore portata rispetto all'ambito applicativo del provvedimento in titolo e che gli sfratti per morosità sono in costante crescita alla luce delle difficoltà delle famiglie a far fronte alle loro obbligazioni, chiede infine al Governo di fornire dati ulteriori e più precisi sui possibili destinatari del provvedimento anche per verificare se vi sia la possibilità di un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari che sia al tempo steso sostenibile sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che il dato ricordato circa l'elevata percentuale di cittadini proprietari di case dovrebbe indurre l'opposizione a riflettere, tenuto conto che in altri Stati nei quali non si registra un dato così elevato non vi sono invece quelle tensioni che in Italia sono vissute con riguardo alla questione del cosiddetto disagio abitativo. Dopo aver invitato l'opposizione ad un atteggiamento maggiormente co-

struttivo sul disegno di legge in esame in considerazione del fatto che esso affronta un problema che interessa tutti i cittadini, ricorda come sia la legge sull'equo canone sia la legge del 1998 non sono riconducibili all'attuale Governo e all'attuale maggioranza e ad esse soprattutto vanno imputati gli effetti devastanti che hanno determinato la grave situazione alla quale si tenta di porre rimedio. Riferendosi quindi alla scarsa applicazione del decreto-legge n. 240 del 2004 ed ai dati indicati, ritiene che tutto ciò costituisca con molta probabilità l'effetto della sostanziale diseducazione dei cittadini che è il prodotto di alcuni orientamenti giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale. Esiste infatti un deficit di credibilità nei confronti del principio della certezza del diritto che determina scarsa fiducia dei cittadini sulla efficacia degli strumenti che sono posti a loro disposizione per la tutela dei diritti. Alla luce di molte decisioni giurisprudenziali che negano lo sfratto sia pure in presenza di gravi inadempimenti del conduttore, sulla base di taluni orientamenti interpretativi, non ci si deve sorprendere se i proprietari richiedono garanzie ai conduttori ovvero decidano di non porre sul mercato abitativo immobili ovvero lo facciano soltanto a condizioni particolarmente onerose e con selezione rigorosa dei conduttori. Il provvedimento in esame quindi risente di limiti che sono propri di una situazione stratificatasi negli anni e difficile da risolvere. Auspica quindi, in considerazione della rilevanza del problema e di quanto precede, che vi sia un contributo costruttivo dell'opposizione e che trovi apprezzamento lo sforzo compiuto dal Governo per affrontare una questione indubbiamente complessa e di difficile soluzione.

Segue quindi un breve intervento del senatore MANFREDI (*FI*) il quale, dopo aver ricordato la sua esperienza nella Commissione ambiente nella scorsa legislatura, nella quale venne esaminata la riforma della legge del cosiddetto equo canone, che già prima della emanazione lasciava prevedere la sua inadeguatezza, risultando con evidenza sbilanciata a favore degli inquilini ancorchè con interventi che poi si sono ritorti a loro danno, chiede se siano in programma o in atto iniziative finalizzate ad una revisione organica della disciplina della materia delle locazioni.

Viene quindi chiusa la discussione generale.

Il vice ministro MARTINAT sottolinea innanzitutto come alla maggioranza che sostiene il Governo in carica non possa essere in alcun modo ascritta la responsabilità di avere determinato il fallimento della politica di edilizia popolare ed abitativa, se solo si tiene conto del fatto che le decisioni di sopprimere la GESCAL e di cedere il comparto delle case popolari alle Regioni è stata adottata dagli Esecutivi di centro-sinistra.

Un anno fa il Governo ha adottato il decreto-legge n. 240 tenendo anche conto dei dati forniti dalle associazioni degli inquilini, le quali avevano stimato in circa 26 mila il numero di sfratti riguardanti le categorie disagiate di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in titolo. Se nonch , soltanto 20 inquilini hanno usufruito degli specifici contratti pre-

visti dal decreto-legge n. 240 dell'anno scorso, dato che deve essere certamente oggetto di attenta riflessione. Peraltro, tenendo conto delle continue proroghe degli sfratti susseguitesi negli scorsi decenni, è facile presumere che i cittadini italiani abbiano ancora una volta contato su un'ennesima proroga dell'ultima ora, preferendo non accedere, per il momento, alle procedure messe a punto con il citato decreto-legge n. 240.

Il Governo, a questo punto, ha disposto nei mesi scorsi un puntuale monitoraggio, dal quale è emerso come gli sfratti relativi alle categorie disagiate di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento ammontino in realtà a sole 2.400 unità.

Con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in titolo, infine, il Governo ha inteso far sì che le risorse finanziarie non utilizzate alla data del 31 ottobre 2005 vengano destinate al finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e programmi speciali volti ad aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale, nei comuni maggiormente colpiti dal fenomeno sfratti. Tali interventi dovranno riguardare prioritariamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 240, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sui singoli interventi è prevista, inoltre, l'intesa con la Regione e il comune interessati.

Fa quindi presente al senatore Manfredi che non è al momento allo studio un provvedimento di riforma organica della normativa sulle locazioni e consegna alla Presidenza una nota contenente i dati richiesti dal senatore Legnini.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA E DI MINORI

RIUNITE

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

7^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione speciale
in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

indi del Presidente della 2^a Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sul disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 giugno 2005.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che nella seduta del 21 giugno è stata completata l'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 2, dà la parola ai Relatori e al Rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri in ordine a tali proposte emendative.

Il senatore CENTARO (*FI*), relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1, evidenziando preliminarmente che nell'elenco dei contenuti minimi del ricorso, ivi proposto, è stato omesso il riferimento al domicilio. Per quel che concerne poi il comma secondo del capoverso «articolo 336» del Codice civile, previsto nell'ambito del sopracitato emendamento 2.1, appaiono certamente non condivisibili i riferimenti alla turnazione tabellare, nonché ai componenti togati, entrambi inutili.

Riguardo ai requisiti per la nomina del curatore speciale, va precisato infine che a tale figura non spettano compiti di assistenza e di difesa in giudizio del minore, gravando tali incombenze sull'avvocato nominato per la specifica causa.

Il presidente BUCCIERO precisa brevemente che, qualora non si specificano i requisiti soggettivi del curatore speciale, potrebbero ingenerarsi profili di contraddizione del testo normativo in esame con i principi espressi nell'ambito della Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo.

Il relatore CENTARO (*FI*), sempre in riferimento all'emendamento 2.1, evidenzia che la disciplina contemplata al terzo comma del capoverso «articolo 336» del Codice civile, ivi proposto, risulta contraddittoria e incongrua. In relazione al quarto comma del sopracitato capoverso, il Relatore esprime perplessità in ordine alla disposizione in questione, relativa ai provvedimenti temporanei. Formula inoltre un giudizio negativo in ordine all'ultimo comma del capoverso «articolo 336», contenuto nell'emendamento 2.1.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3. Con riguardo invece agli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 – che affrontano la questione della possibilità di proporre verbalmente il ricorso – il relatore dichiara di rimettersi alla valutazione della Commissione sul punto. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.27, 2.28, 2.33, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 e 2.0.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.12 a condizione che al numero 2 del nuovo articolo 336 ivi richiamato si faccia riferimento anche al domicilio eletto. Dichiara altresì un parere favorevole sull'emendamento 2.25 e sull'emendamento 2.26, ove riformulato sostituendo le parole da «che lo assiste» a «in ogni fase» con le seguenti «che lo rappresenta in ogni stato e grado del giudizio e in ogni procedura connessa». Con riferimento all'emendamento 2.29, il parere è favorevole quanto al secondo e terzo capoverso dell'emendamento; è invece contrario sul primo capoverso, costituendo la comunicazione d'ufficio al ricorrente un elemento di carattere asistemico rispetto a quanto previsto nel rito civile, per il quale il provvedimento è di norma notificato a cura dell'interessato. Dopo che, con riferimento agli emendamenti 2.30 e 2.31, il relatore ha invitato ad una riformulazione delle proposte in coerenza con

le indicazioni espresse in relazione all'emendamento 2.29, il relatore CENTARO (*FI*) dichiara il suo parere favorevole sugli emendamenti 2.32, 2.34, 2.38, 2.47 e 2.51.

Il senatore SEMERARO (*AN*), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, esprime un parere conforme a quello del relatore Centaro sugli emendamenti all'articolo 2. Con riferimento all'emendamento 2.28, ritiene che la Commissione debba chiarire la funzione che il curatore del minore è chiamato a svolgere. Al riguardo non gli appaiono condivisibili quelle proposte che prescrivono il possesso di titoli specifici di carattere tecnico quale requisito per la nomina a curatore, potendosi al più richiedere il possesso di provata moralità. Quanto poi agli emendamenti che affrontano la tematica della possibilità di presentare ricorso in forma verbale, ritiene opportuno che la Commissione si esprima sulla questione che riveste un carattere pregiudiziale e dalla cui soluzione derivano conseguenze in ordine alla valutazione di altri emendamenti successivi.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara un parere conforme a quello dei relatori. Con riferimento agli emendamenti che affrontano la questione della proponibilità del ricorso in forma orale si dichiara peraltro non favorevole a tale possibilità anche per l'opportunità di evitare situazioni di conflitto di interessi per il giudice che riceve il ricorso. Si dichiara altresì favorevole alle proposte emendative che attribuiscono al Consiglio dell'ordine, sulla base di criteri automatici, la nomina del difensore d'ufficio.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) il quale, alla luce delle difficoltà che nella pratica possono esserci nella individuazione di un curatore concretamente disponibile a svolgere la funzione, ritiene percorribile la soluzione di nominare curatore un avvocato che presterà la sua opera gratuitamente e che dovrebbe essere incentivato ad assumere l'incarico in relazione all'aspettativa di essere nominato difensore d'ufficio.

Il relatore CENTARO (*FI*), dopo aver richiamato l'attenzione sui diversi ambiti di intervento dell'iniziativa in titolo, si sofferma su quelle che dovrebbero essere le funzioni che il curatore è chiamato a svolgere. In proposito non vede la necessità di richiedere, per la nomina a curatore, la presenza di requisiti specifici di professionalità, ben potendo lo stesso – come di norma avviene in casi analoghi – essere nominato tra i parenti del minore in considerazione della natura dei compiti da svolgere. Non ritiene altresì necessario identificare la figura del curatore con quella del difensore del minore così come rappresentato nel corso della discussione.

Dopo un breve chiarimento del presidente BUCCIERO, il relatore SEMERARO (AN) ribadisce l'opportunità di richiedere per il curatore il possesso di elevate qualità morali.

Il senatore FASSONE (DS-U) reputa che già nel codice civile si possa rinvenire una soluzione al problema, indicando a tal fine – come possibile parametro da utilizzare – il vigente articolo 348 del codice.

Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione sulla circostanza rappresentata dal fatto che su tredici rappresentanti del gruppo Forza Italia nelle Commissioni riunite in questo momento ne sono presenti solamente due, il che spiega come le Commissioni riunite non abbiano potuto iniziare la votazione degli emendamenti neppure nella seduta odierna, non essendo mai stato raggiunto il numero legale il cui accertamento è richiesto dall'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il senatore CENTARO (FI) fa presente che le assenze verificatesi nel gruppo Forza Italia nella seduta odierna costituiscono un fatto del tutto episodico analogo ad altri che, in diverse occasioni, hanno interessato altri Gruppi di maggioranza.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute richieste di audizione da parte dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura e da parte dell'Associazione italiana degli avvocati di famiglia. Al riguardo il Presidente ritiene opportuno acquisire l'orientamento della Commissione.

Sul punto seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI), del senatore ZANCAN (Verdi-Un), del senatore FASSONE (DS-U), del senatore TIRELLI (LP), del senatore CALLEGARO (UDC) e del senatore CIRAMI (UDC), in esito ai quali le Commissioni riunite si riservano di assumere eventualmente in un momento successivo dell'esame la decisione di dar corso alle audizioni richieste, dando nel frattempo mandato alla Presidenza di assumere tutti i contatti necessari con gli organismi associativi sopra menzionati al fine di consentire l'acquisizione di documentazione e contributi scritti che dagli stessi possa essere ritenuta utile per l'approfondimento delle questioni connesse con la materia considerata.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048**Art. 2.****2.1**

BUCCIERO

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:***«Art. 2.**

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. – (*Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti*). — I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente;
- 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni;
- 4) il nome e il cognome del difensore e l'apposizione della procura;
- 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice istruttore, designandolo, secondo la turnazione tabellare, tra i componenti togati del tribunale, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore, nel caso in cui l'interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende, in ogni grado e fase del giudizio di merito e in ogni eventuale procedura connessa. La nomina del curatore deve essere rinnovata per il giudizio di legittimità. La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.

Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell'udienza fissata dinanzi all'istruttore.

In caso di urgenza, qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore.

In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia"».

2.2

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Al comma 1 sostituire le parole: «L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:

«Dopo l'articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo V-ter.

(Della difesa d'ufficio nei procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale')

(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:

336	>	736-ter
337	>	736-quater
337-bis	>	736-quinquies
337-ter	>	736-sexies
337-quater	>	736-septies
337-quinquies	>	736-octies
337-sexies	>	736-nonies
337-septies	>	736-decies
337-octies	>	736-undecies)

e conseguentemente, nell'articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: 'I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con' sono sostituite dalle seguenti: 'Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui all'articolo 317-bis del codice civile e agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta'».

Conseguentemente gli articoli 336 e 337 del codice civile sono abrogati.

2.3

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «di cui agli articoli da 330 a 335».

2.4

BUCCIERO

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

e, conseguentemente, al periodo successivo, dopo le parole: «Il ricorso» sopprimere le seguenti: «o il processo verbale»;

e, conseguentemente, al comma secondo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale»;

e, conseguentemente, al comma terzo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale».

2.5

SEMERARO

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente in-

nanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

2.6

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, all'articolo 336 del codice civile ivi sostituito, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

2.7

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma 1, le parole da: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale» sono soppresse.

2.8

BOREA

Al comma 1, al primo capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato, sopprimere le parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

2.9

ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, sostituire l'espressione: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al Presidente del Tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale», con l'espressione: «deve essere proposto al giudice competente».

2.10

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «al presidente del tribunale» aggiungere le seguenti: «o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell'ufficio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «Il presidente» aggiungere le seguenti: «o il giudice designato».

2.11

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Nel comma 1, sub «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, al secondo periodo, dopo le parole: «il quale provvede» inserire le seguenti: «personalmente o tramite magistrato da lui delegato».

2.12

BUCCIERO

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento; 4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione» con le seguenti «1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dinanzi al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente; 3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni; 4) il nome e il cognome del difensore e l'apposizione della procura; 5) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione».

2.13

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma primo numero 3) sopprimere le parole: «e di diritto».

2.14

ZANCAN

Al comma 2 del codice civile, dopo il n. 4) inserire il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

2.15

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo inserire il seguente: «La mancata enunciazione del ricorso proposto verbalmente delle ragioni di diritto che ne costituiscono fondamento non è motivo di nullità».

2.16

CAVALLARO, MANZIONE

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, dopo il primo comma, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

2.17

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo è inserito il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

2.18

BOREA

Al comma 1, dopo il primo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abitale del minore al momento della presentazione del ricorso».

2.19

MANZIONE, CAVALLARO

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il presidente entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

2.20

BOREA

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, con il seguente: «Il Presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

2.21

ZANCAN

All'art. 336 comma II del codice civile sostituire le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedura connessa» con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina di giudice delegato

e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti che il Collegio riterrà opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

2.22

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma secondo le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedure connessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

2.23

SEMERARO

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore».

2.24

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, dopo le parole: «giudice istruttore» aggiungere le seguenti: «scegliendolo tra i componenti togati del tribunale,».

2.25

SEMERARO

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sostituire le parole: «nomina al minore che ne sia privo» con le seguenti: «nomina, con provvedimento motivato, al minore che ne sia privo, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale.».

2.26

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, sostituire le parole: «che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado» con le seguenti: «, nel caso in cui l'interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende in ogni fase.».

2.27

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel secondo alinea, aggiungere i seguenti periodi: «Il giudice delegato è designato fra i magistrati togati e può procedere all'attività istruttoria congiuntamente con un magistrato onorario. Il curatore, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, ha diritto ad essere assistito da un difensore d'ufficio.».

2.28

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.».

2.29

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso art. 336, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dello stesso articolo.

2.30

ZANCAN

All'art. 336 del codice civile sostituire i commi terzo, quarto e quinto come segue: «Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al PM e notificato ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto. Il decreto deve contenere l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notificazione e di comunicazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che possono essere ridotti alla metà su istanza motivata del ricorrente».

2.31

BOREA

Al comma 1, sostituire il terzo, quarto e quinto capoverso dell'art. 336 del codice civile, ivi richiamato, con i seguenti:

«Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni.

Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere: l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; deve contenere l'avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

2.32

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336» sopprimere il comma 4.

E, conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell'udienza fissata dinanzi all'istruttore».

2.33

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso Art. 336, quarto comma, dopo la parola: «notificato» aggiungere le seguenti: «d'ufficio».

2.34

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel quarto alinea, dopo le parole: «notificato ai controinteressati» inserire le seguenti: «e comunicato al pubblico ministero».

2.35

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sopprimere le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto».

2.36

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, LEGNINI

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sostituire le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto».

2.37

SEMERARO

Al capoverso «Articolo 336», quarto comma, sostituire la parole: «cinque» con la seguente: «dieci».

2.38

CENTARO

All'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 336, al quarto comma sostituire le parole: «dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «dalla data di comunicazione del decreto al ricorrente a cura della Cancelleria».

2.39

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso Art. 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: «e provvedimenti urgenti».

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 336-bis.

(Provvedimenti d'urgenza anteriori all'apertura del procedimento)

In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d'ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d'ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter.

(Competenza territoriale)

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova"».

2.40

CAVALLARO, MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 336 del codice civile ivi sostituito, sopprimere il sesto comma e conseguentemente, dopo l'articolo 336 c. c., inserire il seguente:

«Art. 336-bis c.c.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 gg.. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'art. 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 gg. Dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dalla prima udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma, entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

2.41

ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sopprimere il comma sesto.

2.42

BOREA

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

2.43

FASSONE, MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA

Nel comma 1, sub articolo 336 del codice civile, ivi sostituito, sostituire il sesto alinea con il seguente: «In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti provvisori, immediatamente esecutivi, nell'interesse del minore. Con il provvedimento egli fissa altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale deve essere instaurato il contraddittorio, nonché il termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia, se non è confermato».

2.44

SEMERARO

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso».

2.45

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sostituire le parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso» con le seguenti: «qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso».

2.46

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, sostituire la parola: «proposizione» con la seguente: «trattazione».

2.47

CENTARO

All'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, è aggiunto il seguente periodo: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-bi e seguenti del codice di procedura civile».

2.48

ZANCAN

All'articolo 336 del codice civile, sopprimere il comma 7.

2.49

BOREA

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell'articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

2.50

BUCCIERO

Al capoverso «Art. 336», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia».

2.51

SEMERARO

Al capoverso: «Articolo 336», settimo comma, dopo le parole: «Il Presidente nomina», aggiungere le seguenti: «, con provvedimento motivato nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora

manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».

2.52

LEGNINI, MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 336», aggiungere in fine il seguente comma: «La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova».

2.53

ZANCAN

Dopo l'articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

«Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio, nomina il giudice delegato, fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dall'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, all'esito dell'udienza. Il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo».

2.54

BOREA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In

difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

2.0.1

MARITATI, LEGNINI, CALVI, AYALA, FASSONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espletterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 2, sesto comma.

Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e l'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25 del disegno di legge n. 3328 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 15 giugno).

L'emendamento 25.1 viene posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 25.2, risulta pertanto precluso.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.0.1, manifestando forti perplessità per l'accoglimento dell'emendamento soppressivo dell'articolo 25. In tal modo, a suo avviso, non si fa che confermare ulteriormente la tendenza a svuotare la CONSOB delle proprie attribuzioni per trasferirle alla Banca d'Italia.

In termini generali ribadisce che la posizione delle forze di opposizione è sempre stata orientata alla promozione di un sistema di vigilanza basato sulla diversificazione delle funzioni e non dei soggetti, conformemente alla disciplina vigente in materia per la maggioranza delle autorità Antitrust nei paesi economicamente avanzati.

L'emendamento 25.0.1, viceversa, ridefinisce in modo a suo avviso più coerente il sistema di ripartizione delle competenze in materia antitrust relative alle imprese di assicurazione ed alle banche. Egli rileva che gli orientamenti progressivamente assunti sul disegno di legge dalla maggioranza sono ispirati ad una vera e propria «controriforma» del sistema di vigilanza sui mercati finanziari rispetto all'originaria proposta del Governo, e volti a salvaguardare sostanzialmente le prerogative della Banca d'Italia.

Con separate votazioni gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2 sono quindi posti ai voti e respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

L'emendamento 26.1 viene posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

L'emendamento 27.1 viene posto ai voti e respinto.

Il presidente PONTONE avverte che porrà ai voti l'emendamento 27.2 modificato al fine di tener conto delle osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 27.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.3, 27.4, gli emendamenti 27.5 e 27.6 (di identico contenuto) e gli emendamenti 27.7 e 27.8 (di identico contenuto).

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 27.9, volto a precisare l'ambito di materia del decreto legislativo oggetto della delega di cui all'articolo 27 e a restringere le modalità di finanziamento del fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, sopprimendo i riferimenti alle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del TUB.

L'emendamento 27.9 viene quindi posto in votazione e approvato.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.10 e 27.11 (di identico contenuto), gli identici emendamenti 27.12 e 27.13, l'emendamento 27.14, gli identici emendamenti 27.15 e 27.16, 27.17, gli identici emendamenti 27.18 e 27.19 e l'emendamento 27.20.

Vengono poi separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, gli emendamenti 27.26 e 27.27 (di identico contenuto) e l'emendamento 27.28.

L'emendamento 27.0.100 (pubblicato in allegato) viene posto in votazione e approvato.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 27.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

L'emendamento 28.1 viene posto in votazione e respinto.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) auspica l'accoglimento dell'emendamento 28.2, che ritiene di particolare importanza, in quanto coerente con l'impostazione attualmente adottata dall'ordinamento, che in materia di regolazione si fonda sul binomio CICR-Banca d'Italia. Al riguardo dichiara inoltre di non condividere le perplessità manifestate nella seduta di ieri dal Rappresentante del Governo, sottolineando che l'articolo 28 del disegno di legge va riferito alle operazioni bancarie. Tra l'altro, aggiunge, l'emendamento è correlato alle modifiche da apportare all'articolo 24.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisando di non aver posto in discussione il sistema di ripartizione delle competenze,

ma di aver unicamente richiamato l'attenzione sul fatto che appare incongruo che l'organo in materia di regolazione possa dettare anche le regole di definizione delle procedure di risoluzione delle controversie.

Su proposta del presidente PONTONE, l'emendamento 28.2 viene accantonato.

L'emendamento 28.3 viene quindi posto in votazione e respinto. Posto ai voti viene altresì respinto l'emendamento 28.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.1, 29.2 e 29.3.

Interviene il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprimendo un moderato apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 29.4, a firma dei relatori, che prevede un apparato sanzionatorio più rigoroso rispetto al testo approvato dalla Camera per il delitto di false comunicazioni sociali.

Preannuncia tuttavia un voto contrario in quanto ritiene che tale modifica, per quanto migliorativa, risulti ancora manifestamente inadeguata se rapportata alla gravità delle fattispecie criminose previste.

L'emendamento 29.4 viene quindi posto in votazione e approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 29.5 e 29.6 e 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14 e 29.15.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 29.16, 29.17, 29.18, 29.19 e 29.20.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

L'emendamento 30.1 viene posto in votazione e respinto. Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 30.0.1.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 31, (31.1), che viene posto ai voti e respinto.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 32, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 33, (33.1), che viene posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Gli emendamenti 34.1 e 34.2 sono posti separatamente ai voti e respinti. Posto ai voti è altresì respinto l'emendamento 34.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 35, si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 36, (36.1), che viene posto ai voti e approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 36.0.1, presentato dal Governo, che estende le sanzioni previste dall'articolo 132 del TUB a chiunque svolga l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale in assenza dell'iscrizione nell'elenco medesimo.

L'emendamento 36.0.1 viene posto in votazione e approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 37.

L'emendamento 37.1 (Testo 3) viene posto ai voti e approvato.

L'emendamento 37.2 viene posto in votazione per la parte non preclusa e respinto. Risulta poi assorbito l'emendamento 37.3.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 37.4, 37.5 e 37.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 38.2 e 38.3.

L'emendamento 38.4 viene posto in votazione e approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 39, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti l'emendamento 40.1, gli identici emendamenti 40.2, 40.3, l'emendamento 40.4, gli identici emendamenti 40.5 e 40.6, gli emendamenti 40.7e 40.8, gli identici emendamenti 40.9 e 40.10 e gli emendamenti 40.11 e 40.12.

L'emendamento 40.13 viene posto in votazione e approvato.

Gli emendamenti 40.0.1 e 40.0.2 vengono poi ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 41.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 (precedentemente accantonato), vertenti su materia analoga.

Con separate votazioni, gli emendamenti 41.0.1 e 16.0.4 sono posti ai voti e respinti.

L'emendamento 41.0.2 viene ritirato.

Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.0.3 e 41.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 42.1 e 42.2.

Si riprende quindi la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, precedentemente accantonati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 11.13 (Testo 2) precisa che le osservazioni da lui precedentemente formulate al riguardo, erano riferite ad una ipotesi di modifica, oggetto di valutazione da parte dei relatori e non ufficialmente formalizzate. Ricorda infatti di essersi espresso favorevolmente sull'ipotesi di valutare una modifica che correttamente distinguesse tra prodotti assicurativo-previdenziali e prodotti di carattere più strettamente finanziario.

Il Testo 2, all'esame delle Commissioni riunite, presenta delle opportunità, ma risulta non idoneo nella parte concernente le modifiche all'applicazione della disciplina dell'offerta fuori sede per i prodotti finanziari. Suggestisce pertanto di riformulare tale emendamento, sopprimendo, alla lettera a) del primo capoverso le parole «con l'esclusione di quelli», in modo tale da circoscrivere l'ambito applicativo delle norme ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) fa presente che il testo in votazione costituisce già una riformulazione dell'originaria proposta emendativa, che tiene conto dell'obbligo di presentazione del prospetto per l'offerta fuori sede.

Nel dichiarare di condividere il suggerimento del senatore Pasquini, riformula l'emendamento 11.13 (testo 2) in un nuovo emendamento 11.13 (testo 3), (pubblicato in allegato), eliminando altresì, al primo capoverso, le parole «emessi da banche e da imprese di assicurazione». Inoltre, all'ultimo periodo di tale emendamento ritiene opportuno correggere il riferimento finale all'articolo 22 con il più esatto riferimento all'articolo 21.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore IZZO (*FI*), il quale esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento riformulato, rispondono i relatori EUFEMI (*UDC*) e SEMERARO (*AN*), i quali precisano

che la distinzione tra prodotti e strumenti finanziari ha un preciso fondamento normativo ed è rinvenibile nella stessa impostazione del TUF.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 11.13 (testo 3) viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.16.

Gli emendamenti 11.14 e 11.15 vengono poi ritirati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 11.17.

Il senatore CANTONI (*FI*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.17.

L'emendamento 11.17 viene quindi posto in votazione e approvato all'unanimità.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.18 e 11.19.

Gli emendamenti, 11.21 e 11.24 vengono ritirati.

L'emendamento 11.20 viene quindi posto ai voti e respinto.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 11.23, 11.25 e 11.26.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 24, precedentemente accantonati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 24.1 che costituisce la sintesi dell'impostazione complessiva del suo Gruppo in tema di riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob, unitamente all'emendamento 25.0.1 sul quale era intervenuto precedentemente.

A tale proposito, esprime forti perplessità sulla progressiva continua attribuzione alla Banca d'Italia di competenze che dovrebbero, a suo avviso, spettare ad altre autorità. Dichiarò inoltre di non condividere i riferimenti al CICR contenuti nel disegno di legge, in quanto, in tal modo, ritiene perpetrarsi un'eccessiva ingerenza dell'Esecutivo nei confronti della sfera di autonomia delle autorità di controllo.

Il senatore CANTONI (*FI*) dichiara di condividere pienamente le osservazioni testé formulate dal senatore Pasquini, chiedendo di aggiungere la propria firma all'emendamento 24.1.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) precisa di non poter accogliere l'impostazione di fondo dell'emendamento 24.1, in quanto l'orientamento dei relatori è convintamente rivolto a favorire un assetto specialistico delle autorità competenti. Pertanto ribadisce il parere contrario dei relatori.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si rimette alla valutazione della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 24.1 viene posto ai voti e respinto.

Interviene il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO la quale, richiamandosi a quanto già osservato nel corso della precedente seduta, ribadisce che il parere del Governo sull'emendamento 24.4 è favorevole a condizione che il riferimento all'intesa con la Consob sia sostituito dal riferimento al parere della Consob medesima.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) ritiene di non poter accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, in quanto in tal modo, verrebbe fortemente indebolito il rapporto tra le due autorità. Precisa però che, in vista della votazione dell'emendamento 28.2 precedentemente accantonato, l'emendamento 24.4 va inteso senza il dispositivo di modifica all'articolo 28, retto dall'avverbio «conseguentemente».

Con il parere contrario del Governo, l'emendamento 24.4, come modificato dal relatore, viene posto ai voti e approvato.

Il relatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di ritirare l'emendamento 24.5.

L'emendamento 24.6 viene posto in votazione e approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 24.7.

Gli emendamenti 24.9 e 24.13 vengono poi ritirati.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 24.8, 24.10, 24.11, 24.12, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 24.18, 24.19, 24.21, 24.22, 24.23 e 24.24.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

Il presidente PONTONE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 24.0.3 e 26.0.1, relativi alla durata del mandato del Governatore della Banca d'Italia.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) interviene per dichiarazione di voto auspicando fortemente l'accoglimento di tali proposte emendative. Ritiene

infatti non più accettabile l'attuale disciplina sul mandato del Governatore della Banca d'Italia, che non appare più rispondente ai principi di un sistema finanziario e creditizio avanzato.

Al riguardo, fa presente che le banche centrali dei paesi economicamente avanzati prevedono tutte una durata limitata del mandato del proprio Governatore. L'unica eccezione – prosegue l'oratore – è rappresentata dalla Danimarca che prevede comunque il limite massimo dei 70 anni di età.

Ritiene pertanto assolutamente necessario intervenire su tali aspetti, sia pur preservando gli ambiti di autonomia della Banca d'Italia che potrebbe prevedere una norma *ad hoc* nel proprio Statuto.

Gli identici emendamenti 24.0.3 e 26.0.1 vengono quindi posti in votazione e respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 28.2, precedentemente accantonato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 28.2.

Dopo aver ricordato l'esito del voto sull'emendamento 24.4 (come modificato), il presidente PONTONE pone ai voti l'emendamento 28.2 che viene quindi approvato.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*), in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, nel richiamarsi alle osservazioni espresse in più occasioni nel corso del dibattito e dell'esame delle proposte emendative – pur ritenendo che il disegno di legge approvato dalla Camera sia stato parzialmente migliorato grazie al lavoro delle Commissioni riunite – ritiene tuttavia ancora insoddisfacente il complesso del provvedimento, motivando in tal modo il suo voto contrario. Si riserva peraltro di votare a favore nel corso dell'esame in Assemblea, in relazione al contenuto dei singoli articoli.

Il senatore CANTONI (*FI*), a nome del proprio Gruppo preannuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

A titolo personale, viceversa, si riserva tuttavia di votare in dissenso rispetto al proprio Gruppo, coerentemente con le posizioni espresse nel corso dell'esame del provvedimento.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando i significativi miglioramenti apportati dalle Commissioni riunite al testo approvato dalla Camera, con particolare riguardo alla disciplina dei paradisi fiscali, alla collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, ed al sistema sanzionatorio previsto.

Il senatore KAPPLER (AN) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite, che hanno concluso celermente l'esame del disegno di legge, in un ampio spirito collaborativo.

Interviene il presidente della 6^a Commissione PEDRIZZI, per esprimere la propria soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, che hanno consentito di rispettare l'impegno assunto dal Parlamento nei confronti dei risparmiatori. Sottolinea infatti l'ampio spirito di collaborazione instauratosi fra gli esponenti di tutte le forze politiche che ha consentito di concludere celermente l'esame del provvedimento, senza stravolgerne il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati, ma migliorando in parte il contenuto. La Camera dei deputati avrà così il tempo necessario per riesaminare approfonditamente il disegno di legge prima che inizi la sessione di bilancio.

Ringrazia infine il rappresentante del Governo, che ha cooperato con le Commissioni riunite per il migliore svolgimento dei lavori.

Il presidente PONTONE si associa alle considerazioni svolte dal Presidente della 6^a Commissione Pedrizzi, manifestando il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite, in piena collaborazione con il Governo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento pone quindi in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 3328, con le modificazioni accolte nel corso dell'esame, proponendo al contempo l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo e la petizione ad esso attinente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,45.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3328

Art. 11.

11.13 (testo 3)

I RELATORI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) All'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari."»;

alla lettera b) sostituire le parole: «e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati» con le seguenti: «è abrogata».

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. All'articolo 118, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'articolo 116 non si applica agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni"».

Al comma 3, capoverso 25-bis, comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni del presente capo» con le seguenti: «gli articoli 21 e 23».

27.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dalla presente legge, può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno

1974, n. 216, e successive modificazioni. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

530^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Carrara e Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna

(1505) BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 ottobre 2004, con l'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo proposto dal relatore per il disegno di legge n. 2085, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio 2004.

Il relatore FALCIER (*FI*) ricorda che la Commissione convenne di sospendere l'*iter* dei disegni di legge in titolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sulla legittimità dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970: la Corte si è pronunciata, con la sentenza n. 334 del 2004, depositata il 10 novembre 2004. Ritiene pertanto opportuno dare seguito alla novella della legge n. 352, anche alla luce

di tale decisione, sottolineando come il testo da lui proposto risponda, a suo avviso, all'esigenza di adeguare la legge in questione al nuovo articolo 132, secondo comma, della Costituzione, e sia coerente con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale.

Passa quindi a esprimere il parere sugli emendamenti presentati: invita i proponenti a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 1, sui quali, altrimenti, il parere sarebbe contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.5, mentre invita a ritirare l'emendamento 2.2 al fine di esaminarlo nel corso dell'esame in Assemblea, altrimenti il parere sarebbe contrario; di identico tenore è il parere sull'emendamento 2.7, che propone di ridurre alle sole ragioni di funzionalità istituzionale le valutazioni di merito che il Consiglio regionale o provinciale debbono svolgere sulle richieste di *referendum*, ritenendo preferibile il più ampio richiamo anche alle altre ragioni indicate nel nuovo testo da lui predisposto. Sugli emendamenti 2.3 e 2.4, che propongono di sopprimere il riferimento alla porzione di territorio coinvolta dalla iniziativa referendaria, si rimette alla valutazione del Governo. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.8, volto a evitare la riproposizione di *referendum* aventi ad oggetto la medesima richiesta di distacco nei dieci anni successivi all'ultimo *referendum*, innalzando così l'attuale limite, fissato in cinque anni. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.2, 3.1 e 3.0.1 sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 3.3.

Il sottosegretario CARRARA esprime un parere conforme a quelli formulati dal relatore; invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.4, ritenendo opportuno esaminarli in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto; gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.1 sono ritirati dal senatore STIFFONI (*LP*), mentre l'emendamento 2.5, fatto proprio dal senatore VITALI (*DS-U*) è posto ai voti ed è respinto. L'emendamento 2.2 viene ritirato dai proponenti; anche l'emendamento 2.7, fatto proprio dal senatore VITALI (*DS-U*), è ritirato con la riserva di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Interviene il presidente PASTORE che condivide la scelta, prospettata dagli emendamenti 2.3 e 2.4, di eliminare il riferimento alla porzione di territorio interessata dal *referendum*, ritenendo preferibile adottare un criterio che faccia riferimento alla sola popolazione.

Con distinte, successive votazioni gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.8 sono posti ai voti e approvati.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto, mentre sono ritirati gli emendamenti 2.1, 3.2 e 3.1. In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.3 e 3.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire all'Assemblea per l'approvazione del testo proposto per il disegno di legge n. 2085, con le modifiche approvate, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 1505.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio, con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2633 assunto come testo base, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 17 e del 25 maggio 2005.

Il relatore FALCIER (*FI*) fa proprio l'emendamento 01.1, già ritirato dai proponenti, che riformula sopprimendo, dal suo comma 1, il punto 1.2) e inserendo, nel punto 1.4), dopo le parole «approvazione di progetti» la seguente: «preliminari» (01.1 testo 2), e che dà per illustrato.

Interviene quindi il senatore SCARABOSIO (*FI*) per ricordare che gli emendamenti presentati a propria firma sono volti a ricalibrare i rapporti tra i diversi organi di governo degli enti locali, valorizzando in particolare il ruolo del Consiglio.

Ha poi la parola il senatore STIFFONI (*LP*) che dà per illustrati gli emendamenti presentati da componenti del suo Gruppo.

Il senatore VITALI (*DS-U*), intervenendo sugli emendamenti soppressivi a propria firma, ribadisce la sua ferma contrarietà a ogni proposta di abolizione del doppio turno: ritiene infatti che, nell'ambito dei diversi sistemi elettorali vigenti in Italia, l'elezione dei sindaci e dei presidenti delle province articolato su due turni sia quello che ha dato miglior prova di sé. Dopo aver ricordato che nel primo turno gli elettori esprimono un voto per la rappresentanza, mentre il secondo turno costituisce un voto per la governabilità, sottolinea come sia insita nella stessa formula elettorale la circostanza che nel secondo turno di votazioni si registri un decremento, anche significativo, della percentuale di votanti: tale fenomeno, lungi dal costituire un sintomo di disinteresse, è testimonianza di un uso consapevole del sistema elettorale da parte dei cittadini. Conclude dichiarando nuovamente la propria contrarietà a modifiche che rischiano di scardinare tale sistema elettorale.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dichiara preliminarmente che le proposte emendative da lui presentate hanno anche la funzione di sollecitare il Governo a definire tempestivamente il decreto legislativo di modifica del testo unico delle leggi sull'ordinamento sugli enti locali. L'emendamento 1.505 propone di abolire la figura degli «assessori esterni», ponendo fine a episodi non commendevoli cui si è recentemente assistito, che hanno portato a un'inutile moltiplicazione degli incarichi, ritenendo in ogni caso preferibile che tale funzione sia svolta da consiglieri comunali. Dà quindi conto dell'emendamento 1.502, che pone quale requisito indispensabile per l'elezione a sindaco la residenza nel comune, nonché degli altri emendamenti a propria firma.

Il presidente PASTORE richiama l'illustrazione già svolta nella seduta dell'11 maggio scorso sugli emendamenti a propria firma.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi all'espressione del parere del relatore sugli emendamenti in esame.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 01.2 e sull'emendamento 01.3, invitando peraltro i proponenti a riformularlo prevedendo un termine di cinque giorni, anziché di tre, per la richiesta di discussione di cui si tratta.

Interviene il presidente PASTORE, suggerendo che l'emendamento 01.3, volto a consentire la discussione in Consiglio comunale delle delibere di Giunta, sia riformulato sopprimendo le parole da «ferma restando» fino alla fine, evitando così il rischio che tale inciso sia interpretato nel senso di precludere l'esecutività delle delibere di Giunta nei cinque giorni dalla loro affissione all'albo comunale.

Ha quindi la parola il senatore STIFFONI (*LP*) che dichiara la difficoltà del proprio Gruppo ad aderire a proposte di modifica del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali quali quelle in esame, ritenendo preferibile attendere il decreto legislativo di modifica organica, in corso di definizione da parte del Governo.

Il relatore FALCIER (*FI*), dopo aver ritirato l'emendamento 01.200, invita a ritirare l'emendamento 01.302, ritenendo preferibile la soluzione prefigurata dal successivo emendamento 01.301: ritiene infatti condivisibile consentire un aumento del numero di mandati consecutivi che i sindaci possono ricoprire, ove tale aumento sia bilanciato, come proposto da numerosi emendamenti in esame, da una redistribuzione di competenze tra i diversi organi di governo locale. Prospetta peraltro ai proponenti l'opportunità di riformulare l'emendamento 01.301, prevedendo che la novella all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 267 stabilisca che «è

consentito un terzo mandato per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti». Conseguentemente invita a ritirare l'emendamento 01.300, ritenendo preferibile la soluzione testè indicata. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti 1.9, 1.101 e 1.114, nonché sugli identici 1.5, 1.102 e 1.104; esprime invece un parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore VITALI (*DS-U*) segnala che dall'approvazione di quest'ultimo emendamento discenderebbe la sostanziale soppressione del secondo turno e l'elezione di sindaci di minoranza, che nella legislazione vigente costituisce invece un'ipotesi marginale.

Il relatore FALCIER (*FI*) precisa che l'emendamento 1.1 non dispone l'abolizione del secondo turno, prevedendo semplicemente l'abbassamento della percentuale di voti validi raggiunta la quale il candidato può essere proclamato eletto al primo turno.

Replica il senatore VITALI (*DS-U*) che l'applicazione di tale disposizione comporterebbe la drastica diminuzione del numero di enti locali nei quali si procederebbe al secondo turno elettorale, come dimostrano i risultati delle ultime elezioni amministrative.

Secondo il senatore VILLONE (*DS-U*) la norma che sarebbe così introdotta è contraria alla dinamica bipolare del sistema politico.

Il relatore FALCIER (*FI*) invita a ritirare l'emendamento 1.3, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario; esprime quindi parere contrario agli emendamenti da 1.7 a 1.113, nonché sugli identici emendamenti 1.6, 1.103 e 1.105. Invita a ritirare l'emendamento 1.4 sul quale altrimenti il parere è contrario, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2. Esprime quindi parere contrario agli emendamenti da 1.8 a 1.121, mentre si rimette alle valutazioni del Governo in merito all'emendamento 1.510. Invita a ritirare gli emendamenti 1.505 e 1.506, che propongono norme importanti e innovative per le quali ritiene opportuna una riflessione ai fini del loro esame in Assemblea. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.504, mentre invita a ritirare gli emendamenti da 1.503 a 1.508 (testo corretto).

Dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 1.507, invita a ritirare l'emendamento 1.0.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 1.0.2, il quale peraltro interviene in ambiti che a suo avviso sono demandati allo statuto dell'ente locale.

Interviene il senatore BOSCIETTO (*FI*) per segnalare che l'emendamento 1.0.2 ripropone una disposizione esaminata nel corso dell'*iter* dei disegni di legge sui piccoli comuni (disegno di legge n. 1942 e connessi).

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti da 1.0.3 a 1.0.700, nonché sugli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.2000, mentre invita a ritirare l'emendamento 1.0.800, 1.0.3000 e 1.0.4000. Ritira, infine, l'emendamento 1.0.5000.

Il presidente PASTORE segnala come l'emendamento a propria firma 1.0.600, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, estenda anche ai candidati alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e di presidente di provincia la previsione di limiti e di pubblicità delle spese elettorali che la legislazione vigente stabilisce soltanto per le elezioni politiche e quelle regionali: a carico dei candidati al vertice degli enti locali sussiste infatti attualmente un mero obbligo di rendicontazione delle spese sostenute, di natura del tutto formale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2871) MAFFIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Su richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*) la Commissione conviene di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al nuovo testo del relatore per il disegno di legge n. 2871, alle ore 13 di martedì 12 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2256 e 2283, in materia di detenzione e porto d'armi.

Il presidente PASTORE dà assicurazioni per una sollecita ripresa dell'esame dei disegni di legge ricordati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata per rendere un parere urgente alle Commissioni riunite 6^a e 10^a, nonché osservazioni su un atto del Governo all'esame della Commissione difesa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

494^a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 16,25.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 3397 recante modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, se assegnato in tempo utile dalla Presidenza del Senato, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3440 recante modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche, e con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 512 relativo allo schema concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti in materia di edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile del Ministero della giustizia, per l'anno 2005.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

244^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Drago.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3471) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio 2005.

La senatrice DE ZULUETA (*Verdi-Un*) illustra gli ordini del giorno nn. 0/3471/1/3^a, 0/3471/2/3^a e 0/3471/3/3^a a sua firma, (pubblicati in allegato) che intendono porre rimedio, in sede interpretativa, alle molte anomalie che l'accordo in esame presenta e sulle quali si era soffermato, nelle precedenti sedute, il senatore Boco. Coglie quindi l'occasione per sollecitare una risposta per una interrogazione che ha presentato lo scorso anno, e che non ha ricevuto risposta, sull'attività della SOGIN.

Il sottosegretario DRAGO ritiene non accoglibili gli ordini del giorno, in quanto mirati a vanificare impegni precisi contenuti nell'accordo in titolo. Un accordo di collaborazione con la Russia che riproduce impegni simili assunti da altri Paesi europei. In proposito ricorda che la Repubblica Federale Tedesca ha concluso un accordo di tenore analogo, nel quale vengono attribuiti ad una società, che svolge funzioni assimilabili a quelle della SOGIN, compiti operativi di attuazione dell'accordo. A

tal proposito ribadisce che la SOGIN ha funzioni puramente operative, mentre i soggetti che sono parti responsabili dell'attuazione dell'accordo stesso sono i Ministeri competenti russo ed italiano.

Insistendo la senatrice DE ZULUETA per la votazione, l'ordine del giorno n. 0/3471/1/3^a, previo accertamento del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Sull'ordine del giorno n. 0/3471/2/3^a il senatore Calogero SODANO (UDC) dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo inopportuno, nel testo di un accordo internazionale, individuare in una società di diritto privato l'organo responsabile ad attuare gli obblighi e i compiti previsti dal trattato medesimo.

L'ordine del giorno, posto ai voti, è respinto dalla Commissione, che respinge altresì, con distinta votazione, l'ordine del giorno n. 0/3471/3/3^a.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente PROVERA (LP) rileva l'inammissibilità dell'emendamento 2.0.1, poiché riferito all'ordine di esecuzione e recante previsioni che contrastano con quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo in titolo. Dà quindi lettura del parere di nulla osta sulla proposta emendativa 4.1 e contrario sulla proposta emendativa 3.7 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti 2.01, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, pervenuto dalla Commissione bilancio.

La senatrice DE ZULUETA illustra gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, che, con distinte votazioni, sono respinti dalla Commissione.

La senatrice DE ZULUETA illustra poi l'emendamento 4.1, che ha la finalità di ritardare l'entrata in vigore dell'Accordo in esame. L'emendamento viene respinto dalla Commissione, che conferisce, quindi, al presidente relatore Provera il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole circa l'approvazione del disegno di legge, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio 2005.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3471**

Art. 2.

2.0.1

BOCO, DE ZULUETA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministero delle attività produttive si avvale della esclusiva collaborazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente.».

Art. 3.

3.1

BOCO, DE ZULUETA

Sopprimere l'articolo.

3.2

BOCO, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 1.

3.3

BOCO, DE ZULUETA

Al comma 1 sostituire le parole: «360 milioni» con le parole: «1 milione».

3.4

BOCO, DE ZULUETA

Al comma 1 sopprimere le parole: «44 milioni annui a decorrere dal 2006».

3.5

BOCO, DE ZULUETA

Al comma 1 sopprimere le parole: «per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1».

3.6

BOCO, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 2.

3.7

BOCO, DE ZULUETA

Sopprimere il comma 3.

Art. 4.**4.1**

BOCO, DE ZULUETA

Sopprimere l'articolo.

0/3471/1/3^a

BOCO, DE ZULUETA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa,

rilevato che:

le finalità del provvedimento in esame rappresentano una questione grave e complessa che la comunità internazionale deve affrontare con urgenza;

la messa in sicurezza dell'arsenale ex-sovietico sia una questione ambientale di livello planetario;

sarebbe stato opportuno il raggiungimento sulla questione di accordi multilaterali con il coinvolgimento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite;

impegna il Governo

ad esperire tutti i passi necessari perché della questione vengano investiti tutti i Governi europei, le istituzioni dell'Unione Europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, in modo da arrivare alla stesura di accordi multilaterali atti ad affrontare e risolvere la questione.

0/3471/2/3^a

BOCO, DE ZULUETA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa,

rilevato che:

è irriuale che il nome di una società, per quanto soggetto pubblico ma con una gestione di tipo privatistico, appaia nel contesto di un Accordo internazionale nella definizione delle Parti contraenti;

la stessa società citata nel testo dell'Accordo aveva da tempo, e senza alcuna legittimazione istituzionale, operato nel territorio della Federazione russa, aprendo sedi, stipulando contratti e fornendo consulenze dentro un'attività autorizzata a posteriori con appositi provvedimenti di legge;

è stata trascurata la possibilità di ricorrere a competenze multidisciplinari derivanti dalle attività di un soggetto pubblico quale l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente;

che tali competenze, assieme a quelle maturate nel settore dagli organismi del Ministero per l'Ambiente, possono essere utili a garantire che nello smantellamento degli arsenali atomici russi vengano rispettati gli standard di sicurezza per gli operatori, per i cittadini e per l'ambiente che risultano piuttosto diversi dentro la concezione del Minatom russo;

impegna il Governo

nel dare applicazione all'Accordo in esame, ad avvalersi della esclusiva cooperazione degli organismi del Ministero delle attività produttive, del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA.

0/3471/3/3^a

BOCO, DE ZULUETA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione fra il Governo italiano ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa,

rilevato che:

dalla costituzione dell'AIEA nel 1956, al Trattato di Non Proliferazione Nucleare del 1968, agli Accordi Salt e Start degli anni settanta e ottanta, tesi tutti all'obiettivo di liberare il pianeta dagli ordigni nucleari, si è verificata una preoccupante inversione di tendenza nella politica di molti Stati, ed anche degli Stati Uniti, nello sviluppare la ricerca nel campo degli armamenti atomici;

le risultanze dei colloqui di New York, nelle scorse settimane, sulla implementazione del TNPN, non hanno portato a risultati significativi, confermando la tendenza;

è singolare, in riferimento alla valutazione del provvedimento in esame, che da un lato si pensi allo smantellamento dell'arsenale ex-sovietico ed al finanziamento delle operazioni ad esso connesse, e dall'altro che si assista senza reazione agli sviluppi di una situazione assai preoccupante che per un verso vede gli Stati Uniti, l'India, il Pakistan, la Corea del Nord, Israele e l'Iran investire risorse nel settore nucleare senza garanzie che tali programmi d'investimento non riguardino prospettive militari, e per l'altro la Federazione russa dichiarare di esser pronta a cooperare con tali programmi in determinati Paesi;

impegna il Governo

a rivedere tutti gli Accordi internazionali relativi a questioni di cooperazione nel campo dell'energia atomica soprattutto con quei Paesi che non assicurano gli standard fissati dall'AIEA, e con quei Paesi che continuano a sviluppare o che aiutano in altri Paesi programmi di ricerca nel settore nucleare senza alcun controllo da parte della comunità e degli organismi internazionali.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

178^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Costa.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate (n. 509)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137, dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il sottosegretario COSTA svolge alcune considerazioni di carattere preliminare, finalizzate a meglio chiarire la portata del decreto legislativo in esame.

Rileva anzitutto che il provvedimento si inquadra nel processo di ristrutturazione in corso delle Forze Armate, al fine di calibrare uno strumento militare di ridotta entità, ma di più elevato profilo qualitativo. La nuova configurazione del quadro geopolitico mondiale e i rischi determinati dal terrorismo impongono infatti un'attenta rivalutazione, sia politica che strategica, delle priorità della difesa. Le ragioni della difesa e della sicurezza, infatti, non possono più essere confinate esclusivamente all'interno del territorio nazionale, ma debbono essere proiettate anche fuori di esso, ove si palesi un rischio diretto o indiretto per l'Italia e per le Alleanze o le Organizzazioni Internazionali di cui fa parte. In tale contesto, le minacce asimmetriche, la possibilità di attacchi condotti con sfruttamento dell'elemento sorpresa a livello strategico, l'elevato rischio di compromissione degli interessi nazionali all'estero e le minacce alla pace in

ambito internazionale impongono la revisione dello strumento militare ed il suo adeguamento alle nuove esigenze e, nell'attuale fase di contrazione organica dello strumento militare e delle risorse finanziarie, la maggiore e necessaria capacità operativa può essere ottenuta soltanto attraverso un deciso salto di qualità sul piano dell'efficienza, dell'efficacia, dell'integrazione interforze e multinazionale e della flessibilità. In questa ottica si inquadra il percorso di ristrutturazione e snellimento dell'organizzazione militare attraverso provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture. Con l'iniziativa in esame si intende dunque modulare in modo ottimale l'organizzazione militare alle nuove esigenze, anche al fine di adeguarla alle riduzioni dei livelli organici a 190.000 unità, nonché ai nuovi parametri di efficienza cui si ispirano le disposizioni su professionalizzazione e sospensione della leva. E' questo uno dei passaggi più rilevanti del provvedimento, atteso che, con la sospensione della leva, vengono a mancare i presupposti per mantenere strutture non più rispondenti alle esigenze attuali; da ciò la soppressione di strutture ormai superflue e non più rispondenti alle vigenti necessità, quali ad esempio quegli enti, dislocati sulla quasi totalità del territorio nazionale, deputati alle operazioni della leva obbligatoria, nonché la ridefinizione delle missioni di comandi ed il loro accorpamento, per quanto possibile, in chiave interforze, o comunque di non sovrapposibilità funzionale e territoriale. In particolare, è previsto lo scioglimento dei Distretti Militari e l'istituzione dei Comandi Distrettuali Regionali, che ne ereditano le residuali funzioni in materia di leva, mentre gli ospedali militari di Roma, Milano, Bari ed i Centri militari di Medicina Legale di Torino, Padova, Firenze, Chieti, Roma, Caserta, Palermo, Cagliari e CMO di Messina si riconfigurano in ragione dei compiti e funzioni da assolvere.

Anche gli Uffici di leva, il Consiglio di Leva e i Gruppi Selettori ubicati nell'ambito del territorio nazionale cessano le loro funzioni con la sospensione della leva.

Viene altresì indicata una serie di altri interventi di soppressione e riorganizzazione; si tratta di provvedimenti amministrativi che rientrano nelle competenze dei Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e della Difesa e sono soggetti all'approvazione del Ministro della Difesa. Altri provvedimenti di soppressione e riorganizzazione di livello ordinativo elevato saranno adottati con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa previo vaglio parlamentare: si tratta di interventi mirati, dettati da criteri che rispondono ad esigenze di funzionalità, alle tradizioni storiche dei reparti ed alla equilibrata ripartizione sul territorio, specie nel prioritario settore del reclutamento. Proprio per ottenere una condivisione generale, le disposizioni previste sono state partecipate alle Organizzazioni sindacali, ancorché ciò non fosse espressamente previsto dalle norme di delega.

Per quanto in particolare concerne l'Esercito, l'organizzazione operativa e di vertice prevede una riconfigurazione del Comando delle Forze Terrestri, che continua a svolgere le attuali funzioni di comando, e la soppressione del primo comando di Forze di Difesa con sede a Vittorio Ve-

neto e del secondo comando di Forze di Difesa con sede a San Giorgio a Cremano. La necessità di procedere a tale modifica discende essenzialmente dal bisogno di rendere il sistema di Comando e Controllo di Forza Armata più coerente alle esigenze di carattere operativo della NATO e dell'Unione Europea in tema di difesa.

Quanto alla specialità «alpina» sarà mantenuto un Comando di livello ordinativo tale da garantire la giusta ed adeguata «visibilità» sul territorio e la funzionalità operativa nell'ambito del Comando delle Forze operative terrestri, da cui dipenderanno il Centro Addestramento Alpino di Aosta e una unità di livello reggimentale.

Una ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle funzioni gestionali riguarda poi l'organizzazione logistica, che viene così resa più razionale ed efficiente: si prevede, infatti, la riconfigurazione dell'Ispettorato Logistico in Comando Logistico dell'Esercito, la riorganizzazione delle attuali Regioni Militari nord (Padova) e sud (Napoli) in Comando Logistico Nord e Sud, la riconfigurazione della Direzione di Amministrazione, la soppressione dei Centri Amministrativi Regionali, le cui funzioni vengono assegnate al Centro Amministrativo dell'Esercito Italiano ed ad altri Enti designati dalla Forza Armata.

A seguito del trasferimento del Corso di Stato Maggiore alla Scuola di Applicazione ed all'Istituto di Studi Militari, la Scuola di Guerra è poi riconfigurata in Centro Simulazione e Validazione dell'Esercito; la Scuola di Amministrazione e Commissariato di Maddaloni è invece rivista sulla base dei nuovi compiti da assolvere e ridislocata nella sede di Roma; la scuola di Lingue Estere dell'Esercito diventa una struttura a connotazione interforze.

L'organizzazione territoriale prevede la soppressione dell'Ispettorato Reclutamento Forze di Completamento e dei dipendenti Comandi Interregionali, le cui competenze sono ripartite nell'ambito delle costituenti Regioni Militari e dei Comandi Distrettuali.

Per la Marina Militare, si prevede l'attribuzione al Capo di Stato Maggiore della Marina della potestà di determinare i Comandi dipartimentali e non dipartimentali, nonché le relative dipendenze: l'attuale situazione non è infatti rispondente al nuovo assetto ordinativo che la essa dovrà assumere.

Nel settore dell'Aeronautica militare sono stati adottati criteri finalizzati ad ottimizzare l'addestramento e l'impiego delle componenti operative, per garantire una maggiore integrazione in contesti interforze e perseguire l'ottimizzazione dello strumento aereo e la razionalizzazione delle strutture. In analogia a quanto già stabilito per gli Ufficiali delle forze di completamento, si prevede inoltre la possibilità di richiamare in servizio volontario a tempo determinato il personale militare non direttivo in congedo, nei limiti delle dotazioni organiche annualmente determinate. Il testo è idoneo ad assicurare permanentemente personale adeguato a garantire la funzionalità, l'operatività e l'alimentazione dei comandi, degli enti e delle unità e ridurre al minimo i periodi di riqualificazione professionale.

Il Sottosegretario rileva quindi che il Governo è pienamente consapevole che il processo di ristrutturazione nell'ambito delle nostre Forze armate andrà ad incidere sulle realtà sociali delle sedi interessate e sul rapporto che lega i militari al tessuto sociale in cui sono dislocati. E' proprio per tali motivi che ha operato con attenzione nella ripartizione delle esigenze di riorganizzazione di ciascuna Forza armata, osservando scrupolosamente criteri di razionalità ed efficacia nei vari settori organizzativi. Lo sviluppo di uno strumento militare si basa su scelte importanti; è indispensabile, quindi, una progettualità di lungo termine, ancor più in periodi di limitate risorse finanziarie.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), rilevato che l'intervento del Sottosegretario ha posto importanti elementi di riflessione e vista la data di scadenza per il parere, chiede il rinvio della discussione alla prossima settimana.

Il senatore PERUZZOTTI (*LP*) ricorda che durante la discussione del provvedimento relativo all'abolizione della leva ebbe modo di sollevare alcune eccezioni circa il futuro del Corpo degli Alpini. Chiede pertanto che il Governo fornisca al riguardo notizie certe e dettagliate, lamentando l'estrema sottovalutazione di tale struttura che gli sembra traspaia dal provvedimento in esame.

Il senatore PALOMBO (*AN*), premesso un ringraziamento al rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, dissente in ordine ad un rinvio della discussione generale, sollecitandone lo svolgimento nella seduta odierna.

Si associa il senatore MELELEO (*UDC*).

Il relatore MANFREDI (*FI*) si richiama alle considerazioni da lui già svolte in sede di illustrazione dell'atto alla Commissione. Nota che il rappresentante del Governo ha aggiunto alcuni elementi importanti alla discussione e rileva che il provvedimento, di estrema complessità, rischia di richiamare un'eccessiva attenzione su profili specifici. Al contrario, a suo avviso, è necessario disporre di un quadro generale comparato tra la situazione attuale e quella prospettata dall'atto in esame, evitando rincorse di carattere eccessivamente localistico. Poiché l'intervento del Sottosegretario, pur avendo chiarito alcuni punti del decreto legislativo, ha tuttavia lasciato aperti alcuni interrogativi, anche di carattere terminologico, riconosce l'esigenza di approfondimento avanzata da alcuni senatori. Non ha dunque nulla da obiettare in ordine al rinvio dello svolgimento della discussione generale, ma chiede che vengano fissati tempi certi per il voto da parte della Commissione, tenuto conto dei termini di scadenza dell'atto.

Il presidente CONTESTABILE, apprezzati i rilievi svolti nei precedenti interventi, rileva che nulla osta a che la Commissione inizi oggi una riflessione nel merito del provvedimento, che potrà proseguire in una successiva seduta. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) rileva preliminarmente che la relazione del sottosegretario Costa contiene numerose indicazioni riguardanti la strategia globale e la configurazione generale delle strutture. Nel suo intervento intende sostenere la specifica posizione del Centro di medicina sociale di Verona, che verrebbe invece soppresso. Pur non figurando esso tra le strutture non più in essere, ha infatti potuto appurare che le ragioni di tale mancata indicazione derivano dall'attenere tale struttura alle responsabilità dei Capi di Stato Maggiore, e dall'essere dunque sopprimibile in via amministrativa. Le cifre relative alle prestazioni sanitarie effettuate da tale struttura nel 2004 testimoniano che essa svolge una notevole mole di attività ed è direttamente collegata al Comando delle Forze terrestri operative a Verona; i dati per il 2005 risultano inoltre fortemente in crescita. Lo schema di decreto in esame intenderebbe sopprimere la struttura e trasferire questo tipo di servizi al Centro di Padova: ipotesi, questa, del tutto irrealistica. Ciò lo spinge ad invitare il Governo ad effettuare un ripensamento in proposito. Poiché il relatore aveva peraltro segnalato che su alcune singole realtà probabilmente sarebbe stato necessario un sopralluogo da parte della Commissione per verificarne la congruenza, sollecita una verifica di tal fatta con riferimento a tale struttura.

A giudizio del senatore MELELEO (*UDC*) il testo risponde alle necessità di adeguare le strutture delle Forze armate alle mutate esigenze operativo-funzionali principalmente connesse con la professionalizzazione dello strumento, con il nuovo quadro geopolitico militare ed internazionale e dunque con il quadro strategico attuale. Alcune misure andrebbero tuttavia meglio precisate. Innanzitutto è necessario un approfondimento che tenga conto anche del bacino di reclutamento e delle significative ricadute sociali che si determinano nell'ambito del territorio nazionale, tenendo in maggior conto il Mezzogiorno: la nuova concezione della politica di sicurezza e difesa ha infatti sollevato il Nord dell'Italia dalla funzione di presidio strategico-militare e la nuova frontiera strategica è oggi costituita dal Mediterraneo, con l'Italia in una posizione chiave. Ciò impone la presenza di strutture militari efficienti e al massimo dell'operatività proprio nel Sud.

Inoltre, alla luce dell'attuale dinamica demografica del Mezzogiorno e in considerazione dell'entrata in vigore della sospensione anticipata della leva obbligatoria e del conseguente inserimento nelle Forze armate del personale volontario, il Meridione d'Italia è diventato il principale serbatoio di alimentazione di volontari. Ciò premesso, egli nota che all'articolo 1 si ridetermina e si articola la Direzione Generale della leva, il cui dipendente Ufficio per il collocamento dei giovani congedati senza demerito continua ad essere denominato in tal modo, non tenendo conto che, con

l'articolo 26 della legge n. 226 del 2004, le procedure del collocamento riguardano i volontari di truppa sia in ferma breve che prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate. Inoltre, per quanto riguarda l'organizzazione sanitaria delle Forze armate, il testo determina assetti fortemente sbilanciati sul territorio, lasciando addirittura sguarnite alcune aree geografiche, e segnatamente le coste orientali, lungo le quali la presenza di organi sanitari è limitata alla sola città di Bari, a fronte di un bacino di alimentazione di personale di gran lunga superiore a quello di molte altre regioni. Ciò risulta incongruo, considerata la prevista soppressione dei Gruppi Selettori di Bari e di Lecce, del Distretto militare di quest'ultimo centro e della trasformazione in Comando Distrettuale del Distretto militare di Bari e del Comando reclutamento e Forze di completamento Puglia. Questa riarticolazione porrà problemi di impiego del personale militare e civile dipendente ivi presente, le cui professionalità, se disperse, difficilmente potranno essere recuperate. Per queste ragioni, egli suggerisce piuttosto la costituzione di una Commissione medico-ospedaliera a Lecce, che potrebbe tornare utile sotto molteplici aspetti, anche per soddisfare esigenze umanitarie, la cui evenienza è particolarmente frequente lungo la costa adriatica. Questa misura potrebbe d'altronde essere adottata dal Capo di Stato Maggiore di Forza armata, senza ricorrere a modifiche legislative e senza dar luogo a contenzioso.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*), premesso che l'esigenza di una riforma strutturale delle Forze armate in Italia è senz'altro giusta e non rinviabile, ritiene che il testo registri una sottovalutazione di numerose novità riscontrabili sul piano geopolitico, con specifico riguardo ai traffici commerciali con il Sud del mondo, alla gestione della sicurezza collegata all'immigrazione, ai nuovi scenari aperti per effetto dell'allargamento dell'Unione Europea e della Nato, alla recrudescenza del terrorismo internazionale, con il correlato intervento sullo scacchiere internazionale delle Forze armate italiane. Significative a questo proposito le risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Difesa del Senato negli anni 2002-2003 (Doc. XVII, n. 14), *sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito*, dalla quale si evidenzia che circa il novanta per cento degli arruolati proviene dal Meridione d'Italia.

Nessuna di tali questioni trova riscontro nell'atto in esame. A tal proposito egli ricorda di aver presentato un'iniziativa legislativa, sottoscritta anche da appartenenti ai Gruppi della maggioranza, riguardante la dislocazione delle strutture delle Forze armate nel Meridione (A.S. 3073).

Nel condividere le osservazioni del senatore Meleleo, ribadisce che nell'atto in esame il Sud viene penalizzato in generale. Nello specifico ciò avviene nel caso delle Direzioni militari in una stessa regione. Un esempio è costituito da R.F.C., che sarebbe preferibile mantenere a Caserta, come richiesto dalle stesse rappresentanze militari. Ancora più grave egli ritiene il trasferimento della Scuola Sottufficiali da Caserta a Viterbo e della Scuola di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito da Maddaloni a Roma. Ciò alimenta il rischio di una contrazione del numero dei

volontari dell'esercito per mancanza di risorse finanziarie, timore espresso recentemente sia dal Capo di Stato Maggiore che dal Ministro della difesa.

Per queste ragioni egli anticipa un parere negativo, sottolineando la necessità di sviluppare la formazione, la ricerca e l'occupazione. Per converso, l'atto fornisce risposte incongrue, denotando una eccessiva semplificazione nelle scelte ed un'assenza di consequenzialità, e non ponendosi nella prospettiva di incentivare soprattutto nel Sud la ricerca, la formazione ed uno sviluppo in tutte le sue articolazioni del mondo del lavoro.

Chiede infine un impegno formale da parte del Governo perché si addivenga ad un accordo tra il Ministero dei beni culturali e l'Amministrazione militare, finalizzato a garantire la piena conservazione e vigilanza della Reggia di Caserta, terzo monumento per importanza in Italia. In assenza di un tale accordo si rischierebbe la perdita della tutela, garantita fino ad ora dalla presenza della Scuola Sottufficiali presso la stessa Reggia.

In conclusione, vista la tempistica di adozione del decreto (31 dicembre 2005), invita il Governo a ritirare lo schema in esame ed a riproporlo in una formulazione tale da fornire risposta ai numerosi interrogativi, sollevati peraltro anche da membri della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

710^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI chiede al sottosegretario Molgora se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti sul testo e l'avviso del Governo sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario MOLGORA chiede di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, in considerazione dell'esigenza manifestata dal Rappresentante del Governo, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Rappresentante del Governo, nel corso della precedente seduta, si era riservato di replicare alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che non sono ancora disponibili i necessari elementi informativi, chiedendo pertanto di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire le relative risposte.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SUCCESSIVE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sollecita l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dell'esame, in sede consultiva, dell'atto Senato n. 3497 (recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), attualmente in corso di trattazione, in sede referente, dinanzi alla 7^a Commissione permanente. Si tratta, infatti, di un provvedimento che, per la materia affrontata e per l'ampiezza della platea dei soggetti interessati (tutti i professori e ricercatori delle Università italiane), riveste notevole rilevanza per quanto concerne gli aspetti finanziari di competenza della Commissione bilancio, per cui ritiene opportuno avviarne quanto prima l'esame, per i profili di competenza, al fine di disporre di un tempo adeguato per le necessarie valutazioni.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le considerazioni del senatore Morando e propone, quindi, di integrare l'ordine del giorno delle successive sedute della Commissione già convocate per la corrente settimana con l'esame, in sede consultiva, del predetto atto Senato n. 3497.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,20.

711^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario MOLGORA, illustrando gli ulteriori elementi di chiarimento richiesti sul testo, fa presente, in merito al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3, che l'erogazione del prestito da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. costituisce l'assunzione di un debito il cui onere in termini di costo non supererà, comunque, il costo che il Tesoro sostiene per l'emissione di un titolo di debito a tasso fisso (circa il 2,6 per cento annuo) ovvero circa 35 milioni di euro per l'anno in corso, poiché per gli anni futuri il debito sarà servito con i proventi derivanti dalla vendita degli immobili, a seguito del processo di valorizzazione che l'Agenzia del demanio effettuerà. Precisa, inoltre, che la concessione della garanzia da parte dello Stato su tale anticipazione non ha alcuna influenza sulla classificazione quale debito del relativo importo, poiché tale imputazione, ai sensi della definizione stabilita dalle norme comunitarie (Regolamento CE 3605/93), sussiste in ogni caso. La garanzia è invece necessaria alla CDP S.p.A., poiché il Consiglio d'Amministrazione della stessa ha condizionato l'autorizzazione all'erogazione delle somme da anticipare al rilascio della garanzia da parte dello Stato, data l'incertezza sui tempi di rimborso connessa al processo di vendita degli immobili. Concludendo, ritiene che, sulla base di un'adeguata programmazione delle vendite degli immobili, l'onere a carico del capitolo 7407 dello stato di previsione del-

l'Economia e delle finanze, in relazione alla garanzia assunta dal Tesoro, potrebbe essere decrescente fino ad esaurimento della posizione debitoria.

Sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, il senatore NOCCO (*FI*), in sostituzione del relatore Izzo, illustra, in ordine al testo, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, a fronte dell'impossibilità di valutare a priori gli eventuali maggiori oneri che potranno gravare sul Fondo per le garanzie statali in caso di escussione della garanzia concessa alla Cassa Depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), il Governo ha assicurato che la dotazione del suddetto Fondo è adeguata rispetto al complesso dei rischi di escussione in essere ed evidenziando, altresì, che il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine, in caso di escussione della suddetta garanzia, costituisce una modalità di copertura che, per escludere a priori eventuali effetti negativi per il bilancio dello Stato, può essere consentita soltanto sotto condizioni estremamente circoscritte risolvendosi, altrimenti, in un mezzo di copertura a valere su risorse di bilancio a legislazione vigente;

segnalando poi, alla luce delle norme vigenti che delineano l'interazione tra CDP S.p.A. ed il settore delle pubbliche amministrazioni, il rilievo che assume la prestazione della suddetta garanzia statale anche ai fini della contabilizzazione, in applicazione dei criteri del SEC95, dell'operazione di anticipazione finanziaria di cui alla norma citata e dei possibili riflessi sulla finanza pubblica;

sottolineando, infine, l'esigenza che, nell'esame degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, venga dato maggior spazio all'approfondimento dei riflessi delle norme in termini di indebitamento netto e di debito delle pubbliche Amministrazioni,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa della tabella C indicate nell'Allegato 1 non sono suscettibili di compromettere la funzionalità delle amministrazioni interessate essendo effettuate con riferimento a spese di natura discrezionale.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*), preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé illustrata, prende atto, tuttavia, dello sforzo del relatore di rappresentare tutte le questioni sollevate nell'ambito del dibattito svolto. Nonostante ciò, tuttavia, ritiene che le questioni concernenti la copertura della garanzia statale attraverso il ricorso al Fondo per le spese obbligatorie e d'ordine e la questione concernente la contabilizzazione dell'operazione di anticipazione mediante la CDP S.p.A. non trovano una soddisfacente soluzione nella proposta di parere, che dovrebbe invece indicare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3, comma 2, lettera *b*). Fa presente, inoltre, che i chiarimenti integrativi da ultimo offerti dal Sottosegretario non contribuiscono a sostenere le ragioni della maggioranza. Infatti, non solo il

rappresentante del Governo ha dichiarato che l'operazione di anticipazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha un onere di 35 milioni di euro, ma anche che tale operazione ha già un effetto d'incremento del debito delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente AZZOLLINI, in replica alle considerazioni testé svolte dal senatore Morando, precisa che i profili all'esame della Commissione sono quelli connessi strettamente alla prestazione della garanzia statale, mentre quelli relativi all'onere dell'operazione di anticipazione ed al computo della stessa ai fini del debito delle pubbliche amministrazioni sono afferenti al momento in cui è stata introdotta nell'ordinamento la norma di cui all'articolo 1, comma 443, della legge finanziaria per l'anno 2005.

Previa la verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere illustrata dal relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo, illustrati dal relatore nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario MOLGORA esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore in quanto ritenuti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate privi della corrispondente copertura finanziaria. Dichiarò, inoltre, di non avere elementi di valutazione in merito all'effetto complessivo delle proposte 1.14, 1.15, 1.33, 1.0.1, 1.29, 1.32, 3.0.3 e 3.0.5, né sugli emendamenti per i quali il relatore ha chiesto conferma della congruità della riduzione degli stanziamenti in tabella C. Esprime, poi, l'avviso contrario nel merito sugli emendamenti 1.0.2 e 2.0.1, ancorché presentino una copertura particolarmente significativa, nonché, sulle proposte 1.31 e 3.29, per i profili finanziari critici ad essi connessi.

Il senatore MORO (*LP*), in merito all'emendamento 1.0.1, sottolinea l'esigenza di disporre di puntuali elementi di quantificazione degli oneri, trattandosi di modifiche che presentano un notevole grado di complessità.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) lamenta la carenza di elementi informativi da parte del Governo su un numero cospicuo di emendamenti. In particolare, sulle proposte volte ad emendare l'allegato 1, ritiene che il Governo debba fornire gli opportuni chiarimenti al fine di offrire alla Commissione tutti gli elementi idonei a valutare la comprimibilità delle spese, al fine di escludere la riduzione della quota di risorse vincolata alla copertura di spese obbligatorie, ovvero quella già impegnata. Sull'emendamento 3.0.3 ritiene che sarebbe indispensabile acquisire dal Governo una valutazione sulle dimensioni di massima degli effetti recati dalla proposta stessa, mentre sulla proposta 3.0.2 rileva che la copertura finanziaria è notevolmente più elevata della spesa ivi prevista.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sugli emendamenti palesemente onerosi indicati dal relatore nonché sulle proposte 1.14, 1.15, 1.31, 1.0.1, 1.29, 1.32, 3.29 e 3.0.5, in quanto presentano dei profili particolarmente critici che, in assenza di precise indicazioni da parte del Governo, non possono essere valutati positivamente dalla Commissione. Per contro, le proposte 1.33, 3.0.3 e quelle riferite all'allegato 1, concernenti riduzione di stanziamento in tabella C, presentando profili meno problematici, dovrebbero essere comunque corredate di una valutazione del Governo. Propone, a tal fine, di rinviarne l'esame alla prossima seduta, in attesa di acquisire i necessari chiarimenti da parte del Governo, preannunciando che, ove questi non fossero disponibili nel corso delle prossime sedute, la Commissione potrebbe esprimere avviso contrario a fini meramente prudenziali.

Propone, poi, di esprimere avviso favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15, 2.0.1 e 3.0.2, in quanto privi di effetti onerosi ovvero recanti una copertura particolarmente significativa.

Preso atto delle considerazioni emerse dal dibattito, il relatore NOCCO (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.33, 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15, 2.All.16 e 3.0.3, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.34, 1.35, 1.0.4, 2.All.5, 2.All.17, 1.14, 1.15, 1.31, 1.0.1, 1.29, 1.32, 3.29 e 3.0.5 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore e conviene di rinviare il seguito dell'esame delle proposte 1.33, 2.All.1, 2.All.2, 2.All.3, 2.All.4, 2.All.6, 2.All.7, 2.All.8, 2.All.9, 2.All.11, 2.All.12, 2.All.13, 2.All.14, 2.All.15, 2.All.16 e 3.0.3.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sollecita l'inizio dei lavori in sede consultiva sui disegni di legge n. 3497 (recante disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) e n. 3523 (recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), in quanto volti a prevedere significativi interventi in materia di personale nell'ambito del settore scolastico e dell'università, anche al fine di esaminarne congiuntamente e secondo una prospettiva più generale anche i riflessi sulla programmazione economica.

Il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella precedente seduta, il disegno di legge n. 3497 è stato già posto all'ordine del giorno della Commissione e conviene con la richiesta avanzata dal senatore Morando di procedere tempestivamente all'esame anche dell'atto Senato n. 3523.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

283^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Interviene per la replica il relatore SALERNO (AN), il quale sottolinea il fatto che la maggioranza di centro-destra ha dovuto confrontarsi sulla specifica questione dell'imposta regionale sulle attività produttive con la difficoltà di conciliare gli impegni assunti a eliminare tale imposta con le esigenze di finanza pubblica. Ricorda poi che l'IRAP, introdotta dal Governo di centro-sinistra, pur sostituendo una serie di tributi previgenti, ha completamente stravolto il rapporto tra capacità contributiva e obbligazione tributaria, poiché ha considerato incluso nel reddito imponibile sia il costo del lavoro che gli interessi passivi sul debito esterno. Tale impostazione, a suo giudizio iniqua e vessatoria per le imprese, ha avuto effetti drammatici ed è assolutamente apprezzabile lo sforzo del Governo Berlusconi per ridurre l'impatto negativo di tale imposta, nella prospettiva di una sua definitiva abrogazione. Sottolineo poi che il decreto-legge è stato emanato per far fronte ad una condizione di obiettiva difficoltà, e presenta disposizioni che vanno esaminate approfonditamente. Per quanto riguarda l'articolo 2, condivide le preoccupazioni di quanti hanno valutato criticamente la riduzione dello stanziamento del Fondo unico dello spettacolo, a copertura dei maggiori oneri derivati dallo stesso articolo, così come i ri-

lievi circa i rischi di una eccessiva riduzione degli stanziamenti a favore delle Agenzie fiscali.

Il sottosegretario MOLGORA svolge il proprio intervento di replica evidenziando anzitutto come il provvedimento in esame sia motivato dall'esigenza di eliminare una situazione di incertezza circa la sussistenza degli obblighi di versamento dell'IRAP da parte dei contribuenti, a causa della pendenza del giudizio circa la legittimità del tributo in sede comunitaria e delle aspettative comunque insorte su una sua modifica. Sottolinea peraltro che detta incertezza non è giustificata da alcuna ragione concreta, non essendovi stata a tuttora alcuna pronuncia definitiva in ambito comunitario. Rileva comunque che un chiarimento normativo e un limitato intervento sulla disciplina dell'IRAP risulta opportuno.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge, in tema di premio di concentrazione per le piccole e medie imprese, evidenzia che tali misure si pongono in linea di continuità con quanto disposto dal recente provvedimento per il rilancio della competitività del Paese, in un'ottica volta a favorire la crescita dimensionale delle aziende. Sottolinea inoltre che la misura del premio di concentrazione potrebbe risultare maggiormente efficace rispetto al riconoscimento di un credito d'imposta.

Con riferimento invece ai profili di copertura finanziaria, rappresenta la necessità di attendere il parere della Commissione Bilancio prima di formulare valutazioni maggiormente approfondite.

In conclusione, fa notare che il decreto-legge in esame costituisce una tappa del processo di revisione complessiva dell'IRAP, che proseguirà nella prossima legge finanziaria.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'ordine del giorno n. 0/3500/1/6^a pubblicato in allegato al resoconto.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibile un ordine del giorno, depositato dal senatore Rollandin, vertente su materie completamente estranee al decreto-legge e alle competenze della Commissione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, sottolineando in particolare l'importanza degli emendamenti soppressivi dei commi 2 e 3, che a suo giudizio stravolgono completamente il rapporto tra il fisco e il contribuente.

Illustra poi l'emendamento 1.32 volto a superare il regime transitorio dell'aliquota agevolata dell'IRAP per le imprese operanti nel settore agricolo, al fine di dare certezza agli imprenditori di tale settore.

Interviene poi il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) il quale, dopo aver ribadito le critiche espresse in discussione generale sulle disposizioni recate dall'articolo 1, illustra complessivamente le proposte di modifica presentate dalla propria parte politica, volte sostanzialmente a limitare gli effetti penalizzanti per i contribuenti delle norme introdotte con il decreto-legge.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra le proposte emendative presentate in tema di IRAP, sottolineando come il decreto-legge, nel vietare il criterio previsionale per calcolare l'acconto metta oggettivamente in difficoltà le imprese, soprattutto quelle a carattere manifatturiero. Inoltre sottolinea il rilievo della proposta emendativa volta ad escludere dall'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2 e 3 i soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta 2005.

Illustra poi gli emendamenti 1.31, 1.34 e 1.35 in tema di concessionari della riscossione.

Il relatore SALERNO (*AN*) illustra l'emendamento 1.9, volto a sopprimere i commi 2 e 4 dell'articolo 1.

A suo parere la soppressione del comma 2 si rende necessaria al fine di rendere applicabile il criterio previsionale per il calcolo dell'acconto, un criterio che ormai da trent'anni consente alle imprese, a metà dell'esercizio, di calibrare i versamenti delle imposte sulla base dell'effettivo andamento economico dell'azienda. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare misure restrittive rispetto alle facoltà concesse al contribuente dall'ordinamento tributario, non ritiene sussistere quelle condizioni di incertezza normativa che hanno, in parte, condotto alla decisione del Governo. La soppressione del comma 4, invece, è motivata dalla necessità di evitare che il contribuente, sfruttando le opportunità concesse dal calcolo previsionale, sia poi indotto a utilizzare, in maniera sostanzialmente elusiva, il credito maturato a fine anno.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ribadendo le critiche svolte in discussione generale per le modifiche recate dal decreto-legge allo Statuto del contribuente: si tratta di una legge che può essere modificata solo con norma espressa e che reca principi di rango costituzionale, ragion per cui la modifica con il decreto-legge appare particolarmente grave.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) interviene per rilevare la posizione espressa dal relatore sul comma 2, dichiarando di condividere la volontà di sopprimere tale disposizione.

Dopo che il senatore GIRFATTI (*FI*) ha illustrato l'emendamento 1.17, il senatore MORO (*LP*), dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti concernenti l'IRAP, illustra congiuntamente gli emendamenti

1.28, 1.29, 1.30 e 1.33, finalizzati ad eliminare ogni norma di favore nei confronti dei concessionari della riscossione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) interviene per dichiarare la propria perplessità rispetto alle proposte emendative illustrate dal senatore Moro.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Kappler e Balboni.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improponibile per estraneità alla materia l'emendamento 1.0.3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.0.1 recante disposizioni in materia di servizio nazionale delle riscossioni: in particolare l'emendamento riduce i termini di decorrenza tra la consegna dei ruoli delle Agenzie delle entrate e la esazione delle imposte iscritte a ruolo da parte del concessionario.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.0.2, finalizzato ad introdurre una normativa che riduce il costo del lavoro che grava sulle imprese, con conseguente copertura degli oneri mediante un incremento delle aliquote dell'imposta sulle rendite finanziarie.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 1.0.4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica finalizzati, stante la esiguità ed insufficienza delle norme recate dall'articolo 2, ad ampliare la portata delle disposizioni agevolative per le aggregazioni tra le imprese, con particolare riferimento alle aggregazioni in forma di consorzi o società consortili.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 2, finalizzati, da un lato ad ampliare il novero delle imprese che possono fruire del premio di aggregazione, dall'altro a specificare meglio le tipologie di aggregazione e concentrazione interessate dall'agevolazione stessa. Si sofferma poi in particolare sugli emendamenti 2.7 e 2.8, volti a garantire una maggiore omogeneità delle disposizioni agevolative rispetto alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato. A suo parere, infatti, appare fondamentale accrescere la competitività del sistema produttivo favorendo anche i processi di internazionalizzazione delle aziende. In particolare, il premio previsto dall'articolo 2, nel commisurare

l'incentivo al valore della produzione IRAP appare non perfettamente compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato; viceversa gli emendamenti in commento correlano l'incentivo a una serie di decisioni aziendali volte a premiare i nuovi investimenti, la ricerca, la formazione e l'internazionalizzazione connessi ai processi di aggregazione e concentrazione. Fa notare che su tale emendamento si è espressa positivamente anche la 14^a Commissione permanente.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) illustra congiuntamente gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ribadendo le critiche già espresse in discussione generale sugli effetti delle disposizioni di copertura degli oneri recati dall'articolo 2.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 2, esprime forti perplessità per la riduzione delle risorse finanziarie a favore del Fondo unico per lo spettacolo e degli stanziamenti a favore del Ministero dei beni culturali.

Si danno quindi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'allegato di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

Si passa quindi all'illustrazione di un emendamento volto ad introdurre un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra l'emendamento 2.0.1 che, stante la insufficienza delle misure recate dal decreto-legge a favore delle piccole e medie imprese, propone di introdurre una serie di agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta per le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Interviene la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) la quale illustra congiuntamente le proposte riferite a tale articolo. Sottolinea che la sua parte politica annette grande rilevanza alla possibilità che gli immobili appartenenti al Ministero della difesa interessati alle procedure di dismissione siano previamente sottoposti alla verifica della sussistenza dell'interesse culturale, paesaggistico e architettonico. Gli emendamenti presentano una serie di proposte, finalizzate a tale scopo, al fine di vanificare il rischio che la cessione degli immobili abbia conseguenze nefaste sul patrimonio culturale del Paese.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, ha nuovamente la parola la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) la quale specifica che gli emendamenti non sono riferiti direttamente all'elenco dei beni da dismettere di cui al decreto ministeriale di individuazione dei beni stessi ma, indirettamente, sono correlati a tale procedura di individuazione.

Conclude sottolineando il rilievo degli emendamenti volti a salvaguardare il diritto di prelazione degli enti locali sui beni da dismettere.

Il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, volti ad evitare il rischio che la dismissione coinvolga beni immobili ed aree di pregio di rilevante interesse culturale o artistico.

Sottolinea poi il rilievo dell'emendamento volto a salvaguardare il diritto di prelazione degli enti locali.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti presentati dalla propria parte politica all'articolo 3.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 3.26, volto a chiarire un aspetto di particolare rilevanza dei beni immobili del Ministero della difesa occupati da particolari categorie di cittadini. Preannuncia poi la presentazione di un emendamento volto a chiarire la portata delle disposizioni legate all'articolo 3.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti presentati da parte di senatori del Gruppo Lega Padana, nonché tutti gli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

284^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA VISITA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Il presidente PEDRIZZI avverte che è a disposizione dei senatori la relazione sul sopralluogo svolto la scorsa settimana all'Anagrafe Tributaria presso la Sogei.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente PEDRIZZI, stante la impossibilità a partecipare ai lavori del sottosegretario Molgora, impegnato in Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge, propone di rinviare il seguito dell'esame ad un'ulteriore seduta da convocare al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente PEDRIZZI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera alle ore 19,30 o, nel caso di proseguimento dei lavori dell'Assemblea, al termine della stessa, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3500.

La seduta termina alle ore 16,25.

285^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si passa al parere del Relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati unitamente a quelli riferiti a tutti gli altri articoli in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna).

Dopo che il relatore SALERNO (*AN*) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, previa verifica del numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2 (di identico contenuto), 1.3, 1.4 e 1.5 (di identico contenuto) e 1.6.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sulla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge; il relatore SALERNO condivide tale posizione ma fa presente di aver presentato un emendamento volto a sopprimere sia il comma 2 che il comma 4.

Il presidente PEDRIZZI propone quindi di votare per parti separate gli emendamenti 1.7 e 1.8 (di identico contenuto), votando prima la soppressione del comma 2.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) concorda con la proposta del Presidente e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sulla soppressione del comma 2.

Il presidente PEDRIZZI pone ai voti gli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto, nella parte concernente la soppressione del comma 2, congiuntamente, agli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13, di identico contenuto, volti a sopprimere solo il citato comma 2 dell'articolo 1, che vengono approvati all'unanimità.

Risulta quindi assorbita la parte dell'emendamento 1.9, del relatore, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1.

Posti successivamente ai voti, vengono altresì approvati all'unanimità gli emendamenti 1.7 e 1.8, di identico contenuto, nella parte concernente la soppressione del comma 3 dell'articolo 1, nonché gli emendamenti, anch'essi soppressivi del comma 3, 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, di identico contenuto.

Il sottosegretario MOLGORA invita poi al ritiro dell'emendamento 1.9 del relatore, nella parte in cui propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, sottolineando che la possibilità di portare successivamente in compensazione le somme versate in eccesso quale acconto IRAP già sussisterebbe anche in assenza della disposizione di cui al citato comma 4, che ha quindi finalità di chiarezza, mentre l'eliminazione di detta norma potrebbe ingenerare incertezze tra i contribuenti.

Il relatore SALERNO (AN) accogliendo l'invito del sottosegretario MOLGORA, ritira l'emendamento 1.9, per la parte non assorbita.

All'esito dell'approvazione della soppressione dei commi 2 e 3, il presidente PEDRIZZI avverte che risulta preclusa la votazione degli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

Intervenendo in relazione all'emendamento 1.27, anch'esso soppressivo del comma 4 del dell'articolo 1 del decreto-legge, il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*), non condividendo le osservazioni del Sottosegretario, sottolinea il rilievo di tale proposta emendativa poiché consente la compensazione anche rispetto alle somme dovute in base alle future norme di riordino dell'IRAP.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che il citato comma 4 ha comunque la finalità di introdurre norme in tema di IRAP di maggior favore per il contribuente.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) ritira l'emendamento 1.27 in discorso.

Dopo che il relatore SALERNO e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario sull'emendamento 1.28, soppressivo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, in base alla considerazione per cui il termine ivi prorogato del 30 giugno 2005 è già trascorso, il senatore MORO (*LP*) ritira l'emendamento preannunciandone una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea, facendo osservare che la propria parte politica è contraria alla proroga del termine per il versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarità compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Il senatore MORO (*LP*) ritira poi l'emendamento 1.29 e sottolinea il rilievo dell'emendamento 1.30, sempre in materia di disciplina dei concessionari del servizio di riscossione, tra l'altro recante un maggior gettito per l'erario, giustificato dall'esigenza di tener conto della scarsa celerità dell'operato dei concessionari medesimi.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, il senatore EUFEMI (*UDC*) preannuncia

il voto contrario sull'emendamento 1.30 il quale, posto ai voti, viene respinto.

Dopo che il senatore EUFEMI (*UDC*) ha ritirato l'emendamento 1.31, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.32, sul quale il relatore SALERNO e il sottosegretario MOLGORA avevano espresso parere contrario.

Il relatore SALERNO (*AN*) esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.33 e il sottosegretario MOLGORA invita al ritiro di tale proposta emendativa, volta a modificare la disciplina del servizio di riscossione.

Il senatore MORO (*LP*) fa osservare che l'emendamento 1.33 propone di ripristinare la disciplina originariamente prevista per i concessionari del servizio di riscossione, ricordando che, come emerso nella risposta a un'interrogazione proposta presso la Camera dei deputati, a fronte dell'applicazione di una consistente remunerazione di tipo forfettario, non aveva fatto riscontro la prestazione di un servizio efficiente. Ritira quindi l'emendamento 1.33 e ne preannuncia una riformulazione per l'esame da parte dell'Assemblea, eventualmente rimodulandone in parte il contenuto.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) non condivide i rilievi testè svolti dal senatore Moro, rilevando che la problematica del servizio nazionale della riscossione non è imperniata sul tema della remunerazione, quanto sull'opportunità del ricomprendere o meno tale servizio nell'ambito del settore pubblico. Ritira poi gli emendamenti 1.34 e 1.35.

Dopo che il sottosegretario MOLGORA ha invitato al ritiro dell'emendamento 1.0.1, recante anch'esso disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione, il relatore SALERNO (*AN*) ritira tale proposta emendativa, preannunciandone una riformulazione in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Dopo che il relatore SALERNO (*AN*) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.0.2.

Dopo che il relatore SALERNO (*AN*) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, è poi respinto l'emendamento 1.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del decreto-legge.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Si svolge poi un breve dibattito relativamente all'emendamento 2.3, volto ad estendere il premio di concentrazione per i processi di aggregazione, non solo alle microimprese, ma anche alle piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria.

Il relatore SALERNO (*AN*) condivide l'esigenza di estendere l'applicazione del premio di concentrazione anche alle piccole imprese, ritenendo che le imprese di più ridotte dimensioni possano difficilmente avvalersi delle agevolazioni loro riconosciute, presentando di norma una ridotta propensione ad elaborare nuovi progetti di crescita.

Il sottosegretario MOLGORA fa presente che l'ampliamento della platea delle imprese legittimate a fruire del premio di concentrazione avrebbe l'effetto di riconoscere a ciascuna di esse un beneficio di minore entità, affievolendo l'efficacia della norma. Fa inoltre presente che nel tessuto economico nazionale il comparto delle medie imprese risulta molto numeroso. Dichiarò peraltro la disponibilità a valutare una limitata modifica della disciplina del premio di concentrazione, eventualmente ricomprendendo le piccole imprese, oltre alle microimprese.

Il presidente PEDRIZZI condivide il rilievo per cui le piccole e medie imprese sono estremamente numerose nel Paese e ritiene, a sua volta, da valutare attentamente l'ipotesi di un tale ampliamento dei soggetti destinatari del premio di concentrazione.

Il senatore GIRFATTI (*FI*) riformula quindi l'emendamento 2.3 nell'emendamento 2.3 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), in modo tale da stabilire che il premio di concentrazione per le operazioni di aggregazione spetta alle microimprese e alle piccole imprese, ma non alle medie imprese.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sull'emendamento 2.3 (testo 2), evidenziando che l'ampliamento alle piccole imprese della possibilità di fruire del premio di concentrazione implica il riconoscimento di una misura di tale scarsa entità da impedire una reale incisività della disposizione rispetto agli obiettivi perseguiti di crescita dimensionale delle imprese. Chiarisce peraltro che la propria parte politica sarebbe favorevole al riconoscimento di un premio di concentrazione alle piccole e medie imprese, ma alla luce della scarsità dello stanziamento finanziario previsto dall'articolo 2 del decreto-legge sarebbe preferibile limitare la misura alle microimprese, al fine di attribuire a ciascuna di esse un premio non eccessivamente scarso e di produrre un qualche effetto a livello di politica industriale.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato, risultando poi preclusa la votazione dell'emendamento 2.4.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Il presidente PEDRIZZI fa osservare che sull'emendamento 2.All.3 e su alcuni emendamenti successivi la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere.

Il senatore EUFEMI (UDC) rileva che si tratta di proposte emendative volte a modificare i profili di copertura finanziaria dell'articolo 2 del decreto-legge e che, qualora il relatore e il rappresentante del Governo manifestassero una disponibilità ad approfondire tale problematica in vista dell'esame da parte dell'Assemblea, potrebbe essere opportuno ritirare gli emendamenti in discorso.

Il senatore PASQUINI (DS-U) precisa che l'ipotesi prospettata dal senatore Eufemi di un ritiro degli emendamenti volti a modificare la copertura dell'articolo 2 potrebbe essere percorribile solo in virtù di una esplicita presa di posizione del relatore e del rappresentante del Governo, facendo inoltre presente che il parere della Commissione bilancio dovrebbe verificare la capienza delle unità previsionali di base individuate quale copertura finanziaria.

Il sottosegretario MOLGORA invita al ritiro degli emendamenti in discorso onde approfondire la tematica nel corso dell'esame in Assemblea, sottolineando peraltro che la struttura fondamentale della copertura finanziaria individuata nel provvedimento dovrebbe essere mantenuta per garantire la funzionalità della Pubblica Amministrazione (in particolare preservando da modifiche gli stanziamenti di cui ai Fondi di riserva), mentre taluni limitati aggiustamenti potrebbero essere presi in considerazione, onde migliorare la copertura finanziaria.

Il relatore SALERNO (AN) si dichiara disponibile ad una ulteriore riflessione sulle modalità di reperimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri recati dall'articolo 2, evitando che vengano apportate riduzioni di spesa in settori particolarmente delicati. Invita pertanto a sua volta al ritiro degli emendamenti in discorso in vista di una riformulazione degli stessi per l'esame in Assemblea.

Vengono quindi ritirati dai relativi presentatori gli emendamenti 2.All.3, 2.All.8, 2.All.5, 2.All.4, 2.All.7, 2.All.17 e 2.All.6.

Il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA esprimono poi parere favorevole sull'emendamento 2.10 – volto a fissare i

tempi per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione dell'attribuzione del premio di concentrazione per le operazioni di aggregazioni societaria tra imprese di minori dimensioni – che, posto ai voti, viene approvato.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13 (di identico contenuto), e (con separate votazioni) 2.14 e 2.15.

Il senatore PASQUINI (DS-U), richiamando a sua volta l'impegno assunto dal Relatore e dal Governo, ritira poi gli emendamenti 2.All.1, 2.All.14 e 2.All.16; la senatrice DE PETRIS (Verdi -Un) aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 2.All.2, 2.All.9 e 2.All.12; il senatore EUFEMI (UDC) ritira gli emendamenti 2.All.10, 2.All.11 e, dopo aver aggiunto la propria firma, gli emendamenti 2.All.13 e 2.All.15.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.All.18, recante modifiche di carattere redazionale, il quale, posto ai voti, viene approvato.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.0.1.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2 e 3.3 (di identico contenuto), 3.4 e 3.5 e 3.6, di identico contenuto, 3.7, 3.8 e 3.9, di identico contenuto, gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14 (di identico contenuto), gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24.

Il sottosegretario MOLGORA invita poi al ritiro dell'emendamento 3.25, facendo presente che la verifica della sussistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso sui beni immobili pubblici da dismettere è già prevista dalla normativa attualmente in vigore.

Il presidente PEDRIZZI ritiene auspicabile un'ulteriore riflessione relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge volti ad individuare i beni immobili pubblici da escludere dai processi di dismissione sulla base di una valutazione dell'interesse culturale, storico o ambientale degli stessi.

Il senatore PASQUINI (DS-U) condivide tale rilievo del Presidente.

Il sottosegretario MOLGORA dichiara la propria disponibilità a valutare un'eventuale modifica delle disposizioni in materia di immobili pubblici in relazione a specifici casi particolari e a singole eccezioni.

Il relatore SALERNO (AN) condivide a sua volta i rilievi svolti dal Presidente, auspicando, anche con la collaborazione anche dei Gruppi di opposizione, che possa essere individuata una soluzione condivisa.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 3.25.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34 e 3.35.

Il sottosegretario MOLGORA interviene poi in relazione all'emendamento 3.0.1, presentato dal relatore, volto a consentire che le informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada possano essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria, osservando che la disciplina attuale già consente tale procedura, rimettendosi infine alle valutazioni della Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.1 viene approvato.

Il relatore SALERNO (AN) invita poi al ritiro dell'emendamento 3.0.2, poiché esso reca disposizioni che incidono significativamente sull'assetto normativo del settore dei giochi pubblici, ritenendo opportuna una maggiore riflessione circa l'opportunità di tali modifiche.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere contrario su tale emendamento, ritenendo la normativa attuale soddisfacente.

Il senatore GIRFATTI (FI) ritira quindi l'emendamento 3.0.2.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) ha invitato al ritiro e il sottosegretario MOLGORA ha espresso parere contrario, vengono quindi ritirati dal senatore Girfatti anche gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Accogliendo l'invito al ritiro del sottosegretario MOLGORA, il senatore CANTONI (FI) ritira poi l'emendamento 3.0.5.

Dopo che il relatore SALERNO (AN) e il sottosegretario MOLGORA hanno espresso parere contrario, posto ai voti, viene infine respinto l'emendamento 3.0.6.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passa alla votazione dell'ordine del giorno n. 0/3500/1/6^a (pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna) presentato dai senatori Brunale ed altri.

Il relatore SALERNO (AN) condivide i contenuti dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario MOLGORA esprime parere contrario, poiché tale ordine del giorno riguarda la attribuzione di qualifiche dirigenziali al personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, non condivisibile.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) esprime il proprio disaccordo rispetto alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Posto successivamente ai voti, l'ordine del giorno n. 0/3500/1/6^a viene respinto.

Previe dichiarazioni di voto favorevoli, a nome delle rispettive parti politiche, dei senatori CANTONI (*FI*), SALERNO (*AN*) e CORRADO (*LP*), e contrario a nome delle rispettive parti politiche dei senatori DE PETRIS (*Verdi-Un*), CASTELLANI (*Mar-DL-U*) e PASQUINI (*DS-U*), la Commissione conferisce infine mandato al relatore Salerno a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del decreto-legge, unitamente alle modifiche precedentemente accolte, autorizzandolo contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta prevista per domani, giovedì 7 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3500

al testo del decreto-legge

0/3500/1/6^a

BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, D'AMICO, LA TORRE, PASQUINI, TURCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3500 di conversione del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate:

– atteso che l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001, ha rappresentato un passaggio importante del ruolo che lo Stato intende svolgere in questo comparto ai fini organizzativi, funzionali, erariali e di tutela dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini;

– considerato che lo schema di regolamento n. 279 del 2003 recante l'organizzazione dell'A.A.M.S., poi recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 385 del 2003, fu licenziato da questa Commissione con parere favorevole sollecitando il Governo ad incrementare l'organico con una forte riqualificazione, anche territoriale, soprattutto nell'area funzione C di più elevata professionalità, nel rispetto di vincoli e delle compatibilità finanziarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, utilizzando personale delle strutture (Agenzia delle entrate, CONI) le cui competenze sono state trasferite all'A.A.M.S.;

– considerato inoltre che tutto ciò sarebbe stato necessario per innalzare la qualità delle funzioni di analisi e di controllo anche al fine di ridurre preventivamente un eventuale rilevante ricorso allo strumento dell'esternalizzazione delle attività gestionali di taluni giochi;

– valutando a questo riguardo opportune le osservazioni formulate dai sindacati per una diversa distribuzione delle figure professionali all'interno della dotazione organica, e dal Consiglio di Stato nei pareri del 27 giugno e 14 luglio 2003 con particolare riferimento al fatto che gli incrementi previsti si limitavano esclusivamente alla categoria dei dirigenti di seconda fascia;

– preso atto che alla dotazione organica della A.A.M.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 si è successivamente aggiunta l'assegnazione, con legge 24 dicembre 2003, n. 350, di 200 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in base a proce-

ture di mobilità e che tale personale è stato collocato in posizione soprannumeraria;

– considerato altresì, più complessivamente, che l'organico dell'A.A.M.S. ove coesistono dipendenti di ruolo, dipendenti distaccati e dipendenti in mobilità appare caotico e non adeguato al delicato compito di garantire i servizi affidati anche in ragione dell'alto impiego di consulenze esterne; fenomeno questo che, come rilevato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, oltre a generare una spesa aggiuntiva per l'organizzazione amministrativa dello Stato, sta producendo un effetto negativo sulle funzioni pubbliche ed in particolare la sottoutilizzazione delle loro strutture;

– constatato infine che recentemente le OO.SS. anche per effetto del taglio del 5 per cento dell'organico operato dall'Amministrazione, hanno proclamato lo sciopero del personale dipendente con l'obiettivo, tra gli altri, di veder riconosciuta per l'A.A.M.S. la necessità di una dotazione organica adeguata alle attività svolte;

impegna il Governo:

– ad assumere tutte le iniziative necessarie a raggiungere gli obiettivi indicati a suo tempo dal Parlamento in sede di espressione di parere sullo schema di regolamento n. 279 del 2003, ivi comprese, ove occorrono, la presentazione di proposte di modifiche legislative affinché la dotazione organica dell'A.A.M.S., già incrementata dalla legge n. 350 del 2003 di duecento unità complessive, sia ridefinita provvedendo alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento; ed in particolare, ferma restando la dotazione organica di 1.417 unità di personale, il Governo valuti l'opportunità di modificare i criteri di rigidità introdotti nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003 per l'elevato numero di dipendenti collocati nelle aree A e B e per la materiale impossibilità di offrire al personale dipendente nel suo insieme un percorso di sviluppo della propria professionalità quale risultato trasparente del legame esistente tra valutazione, formazione, mobilità interna e carriera».

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

D'AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.
_____**1.3**

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Sopprimere il comma 1.
_____**1.4**DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN*Sopprimere il comma 1.*
_____**1.5**

D'AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere il comma 1.
_____**1.6**

D'AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

_____**1.7**

EUFEMI

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.8

KAPPLER, BALBONI

Sopprimere i commi 2 e 3.

1.9

IL RELATORE

Sopprimere i commi 2 e 4.

1.10

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

1.11

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Sopprimere il comma 2.

1.12

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.13

D'AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere il comma 2.

1.14

EUFEMI

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta è calcolato, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella determinata in assenza delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 347, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e *11-ter*, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ovvero in assenza di una eventuale sentenza di illegittimità della stessa imposta regionale sulle attività produttive».

b) Sopprimere il comma 3.

1.15

KAPPLER, BALBONI

a) Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta è calcolato, in base alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella determinata in assenza delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 347, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e *11-ter*, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 ovvero in assenza di una eventuale sentenza di illegittimità della stessa imposta regionale sulle attività produttive».

b) Sopprimere il comma 3.

1.16

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, dopo le parole: «relativo al periodo d'imposta», inserire le seguenti: «successivo a quello».

1.17

GIRFATTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonché quelle».

1.18

D'AMICO, CASTELLANI, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, sopprimere le parole: «nonché quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1».

1.19

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 3.

1.20

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Sopprimere il comma 3.

1.21

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

1.22

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere il comma 3.

1.23

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 3, sostituire le parole: «precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché di quello di cui al comma 2,» *con le seguenti:* «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.24

EUFEMI

Dopo il comma tre inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi due e tre non si applicano ai soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.25

KAPPLER, BALBONI

Dopo il comma tre inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del secondo e terzo comma non si applicano ai soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.26

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai soggetti che cessano l'attività nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.***1.28**

MORO, FRANCO Paolo

*Sopprimere il comma 5.***1.29**

MORO, FRANCO Paolo

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 426 le parole: "In attesa della riforma organica" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 426-bis è *soppresso*.».

Conseguentemente:

Allo stanziamento nell'allegato, di cui al comma 7, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce "D. Lgs. n. 300/99: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: agenzie fiscali (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – cap 3890)" è apportata la seguente modifica:

«2005 – 170»

1.30

MORO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di cui al citato comma 426 è aumentato a euro 6 per ciascun abitante».

1.31

EUFEMI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme versate a titolo di sanatoria rilevano ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento».

1.32

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 1,9 per cento";

b) all'articolo 45 è soppresso il comma 1.

5-ter. Gli articoli 13, comma 1, e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

1.33

MORO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La remunerazione per il servizio svolto dai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per il biennio 2005-2006 è effettuata esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

1.34

EUFEMI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per lo svolgimento del servizio relativo al biennio 2005-2006 continua ad erogarsi in favore dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione la remunerazione prevista dall'articolo 4, commi 118, 119 e 120 della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.35

EUFEMI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "legge finanziaria 2004", le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per ognuno degli anni del triennio 2004-2006"».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative al servizio nazionale della riscossione)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: "dodicesimo" e "sesto" sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "quarto" e "terzo";

2) alla lettera d-bis), dopo la parola: "segnalazioni", sono inserite le seguenti: "di azioni esecutive e cautelari";

b) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore";

c) dopo l'articolo 57-bis, è inserito il seguente: "Art. 57-ter. (Definitività dei provvedimenti di dilazione sui versamenti diretti). - 1. Assumono il valore di provvedimenti definitivi:

a) i provvedimenti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, emessi fino al 31 maggio 2005;

b) in conseguenza del completamento della definizione automatica di cui all'articolo 60-*bis*, i provvedimenti di dilazione emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, relativamente alle spese delle procedure esecutive infruttuose ammesse alla predetta definizione automatica;

c) una volta che il relativo credito abbia assunto carattere di certezza, i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

d) i provvedimenti di sgravio provvisorio di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, emessi fino al 31 maggio 2005, a condizione che siano relativi a quote per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'articolo 83 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il diritto al rimborso per inesigibilità;

e) i provvedimenti di dilazione emessi a seguito delle liquidazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 1991, n. 413.";

d) nell'articolo 70, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera c).".

2. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";

2) dopo le parole: "un importo", è inserita la seguente: "annuo";

b) nel comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006".

3. All'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2005"».

1.0.2

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVIDA

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Costo del lavoro e rendite finanziarie)*

1. A decorrere dall'anno 2006, ai datori di lavoro è riconosciuto, al fine di ridurre il costo del lavoro gravante sulle imprese, l'esonero dall'obbligo di contribuzione alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché dei contributi di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1; comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934;
- b) articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
- c) articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

2. A decorrere dall'anno 2006, agli imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, che nel corso dell'ultimo biennio non hanno registrato infortuni sul lavoro, previa intesa sottoscritta con l'ispettorato del lavoro e le parti sociali volta al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, è riconosciuta la riduzione del 50 per cento delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute, sono stabilite le modalità di ammissione al beneficio di cui al comma 2, nonché di accertamento dal quale emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:

a) a decorrere dall'anno 2006, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.0.3

BONGIORNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. I procedimenti di contestazione relativi a prodotti vitivinicoli provenienti dalle vendemmie anteriori al 2000 per violazioni relative a quantitativi di prodotti vitivinicoli maggiori di quelli effettivamente prodotti o non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina e relative alla produzione, commercializzazione e distribuzione per il consumo di prodotti con menzioni geografiche o di origine non rispondenti ai relativi disciplinari, sono definiti con il pagamento di una sanzione in cifra fissa del seguente valore:

- a) euro 1.750 per procedimenti amministrativi comportanti sanzioni fino a 75.000 euro;
- b) euro 5.160 per sanzioni di importo superiore a 75.000 euro.

2. La presente disciplina si applica anche ai procedimenti non ancora definiti alla data di pubblicazione della presente legge».

1.0.4

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure per il sostegno all'attività produttiva)

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non si applica agli impianti di produzione di energia elettrica. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 2.

2.1

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione», inserire le seguenti: «su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti, nonché alle imprese che si costituiscono in consorzi o società consortili per la realizzazione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive produzioni.».

2.2

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «processi di concentrazione ovvero di aggregazione» inserire le seguenti: «nonché alle imprese ricomprese nel medesimo distretto produttivo che si consorziano ai fini dello svolgimento integrato di fasi rilevanti delle rispettive produzioni.».

2.3

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE».

2.3 (testo 2)

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di microimprese e di piccole imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE».

2.4

GIRFATTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla predetta raccomandazione n. 2003/361/CE e debbono avere più di cinque dipendenti».

2.5

GIRFATTI

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «omogenee».

2.6

GIRFATTI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo, per concentrazione e aggregazione si intende:

a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;

c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;

d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;

e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese».

2.7

GIRFATTI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d'imposta in misura pari:

a) al 7, 5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero; nonchè i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n.364/2004 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

- del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, e del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

- del 10% in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

- del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

- fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca.

2-bis. Indipendentemente dall'importo delle spese sostenute, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta sopra indicati con riferimento ad ogni operazione di concentrazione o aggregazione non può superare l'importo di 120.000 euro. Se la somma dei dipendenti delle imprese che prendono parte all'operazione non supera i 10 dipendenti, l'importo è ridotto a 50.000 euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2.8

GIRFATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1 si riconosce un credito d'imposta in misura pari:

a) al 7,5% dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione dalle imprese di medie dimensioni e al 15% degli stessi costi per le imprese di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera *a)* e lettera *c)* del Trattato, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 70/2001 citato, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50% dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero; nonchè i costi per studi e

consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35% dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel Regolamento CE n. 68/2001 della Commissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 10 del 13 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70% in caso di formazione generale, cioè di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35% dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato Regolamento CE n. 70/2001, come modificato dal Regolamento CE n. 364/2004 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 63 del 28 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

– del 5% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato, del 10% nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato;

– del 10% in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

– del 15% in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o di Eureka;

– fino al 75% limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

2.9

GIRFATTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione o aggregazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1° gennaio

dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta».

2.All.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento, Paese in via di sviluppo):

2005	8,74;
2006	18,29;
2007	9,09.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «111,26 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «223,71 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «112,91 milioni».

2.All.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

Decreto-legislativo n. 300 del 1999: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici:

2005	0,87;
2006	1,82;
2007	0,89.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,13 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,18 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,11 milioni».

2.All.5

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell'ambiente e tutela del territorio – Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare:

2005	0,66;
2006	1,37;
2007	0,68.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,34 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,63 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «212,32 milioni».

2.All.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero degli affari esteri – Legge n. 58 del 2001: Istituzione di un fondo per lo smi-

namento umanitario:

2005	0,04;
2006	0,08;
2007	0,04.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,96 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,92 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,96 milioni».

2.All.7

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell'ambiente e tutela del territorio – Legge n. 549 del 1995: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi:

2005	0,80;
2006	1,68;
2007	0,83.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,2 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «240,32 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,17 milioni».

2.All.17

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero della salute – Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 Prevenzione del randagismo):

2005	0,06;
2006	0,14;
2007	0,07.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,94 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,86 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,93 milioni».

2.All.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 7, allegato 1, sopprimere la seguente voce: «Ministero dell'ambiente e tutela del territorio – Decreto-legge n. 2 del 1993: Modifiche e integrazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150:

2005	0,004;
2006	0,01 ;
2007	0,003.».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «119,996 milioni», le parole: «242 milioni» con le seguenti: «241,99 milioni» e le parole: «122 milioni» con le seguenti: «121,997 milioni».

2.10

GIRFATTI

Al comma 5, dopo le parole: «Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate», aggiungere le seguenti: «entro sessanta giorni dall' entrata in vigore del presente decreto».

2.11

EUFEMI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

2.12

KAPPLER, BALBONI

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

2.13

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 6, dopo le parole: «di cui ai commi», inserire la seguente: «1-bis».

2.14

GIRFATTI

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell' articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35» con le seguenti: «di cui ai commi 5, 6 e 7 dell' articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35».

2.15

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA

Sostituire i commi 7 ed 8 con il seguente:

«7. All'onere recato dal comma 4, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

2.All.1

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce:
«Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: finanziamento delle agenzie fiscali (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – Cap. 3890), e relativi stanziamenti:

2005: – 35,20;
2006: – 71,86;
2007: – 35,35.

Conseguentemente alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), modificare gli importi come segue:

2005: + 35,20;
2006: + 71,86;
2007: + 35,35.

2.All.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'allegato 1, di cui al comma 7, alla voce: Ministero degli affari esteri, sopprimere la voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 – Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 – Paesi in via

di sviluppo – capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) con i relativi importi:

Conseguentemente: ridurre di pari importo all'Allegato 1, di cui al comma 7 dell'articolo 2, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze la voce Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003).

2.All.9

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Al comma 7, Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero delle politiche agricole e forestali – Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante: – Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 – Funzionamento – capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 – Pesca – capp. 1476, 1477, 1482) e relativi stanziamenti:

2005: – 0,27;
2006: – 0,56;
2007: – 0,28.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), *modificare gli importi come segue:*

«2005: + 0,27;
2006: + 0,56;
2007: + 0,28.».

2.All.10

EUFEMI

Al comma 7, nell'allegato 1, apportare le seguenti variazioni: «Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di

euro per il 2005, 12,88 milioni di euro per il 2006 ed a 6,41 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.9, Agenzia del Demanio, cap. 3901, in corrispondenza alle riduzioni previste per il triennio 2005, 2006 e 2007, *sostituire gli importi, espressi, rispettivamente*, in milioni di euro pari a «1,90; 3,95; 1,96» con i seguenti: «4,97; 10,39; 5,165».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.11, Agenzia delle Dogane, cap. 3920, in corrispondenza alle riduzioni previste per il 2005, 2006 e 2007, *sostituire gli importi espressi, rispettivamente*, in milioni di euro pari a «7,78; 15,80; 7,75» con i seguenti: «10,85; 22,24; 10,955».

Pertanto, in corrispondenza alla voce: «totale Ministero dell'economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005/2007 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48; 170,19; 86,37» con le seguenti: «98,62; 183,07, 92,78».

2.All.11

EUFEMI

Al comma 7, nell'allegato 1, apportare le seguenti variazioni:

Eliminare le riduzioni a valere sulle imputazioni relative al *Ministero per i beni e le attività culturali* e pari, complessivamente, a 6,14 milioni di euro per il 2005;

conseguentemente,

in corrispondenza alle riduzioni da apportare alle u.p.b. riferibili al *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.10, Agenzia del territorio, cap. 3911, in corrispondenza alla riduzione prevista per l'anno 2005 *sostituire l'importo, espresso, rispettivamente*, in milioni di euro pari a «6,62» con il seguente: «9,69».

– Art. 70, comma 2, decreto legislativo 300/1999, U.P.B. 6.1.2.11, Agenzia delle dogane, cap. 3920, in corrispondenza alla riduzione prevista per il 2005, *sostituire l'importo espresso, rispettivamente*, in milioni di euro pari a «7,78» con il seguente: «10,85».

Pertanto, in corrispondenza alla voce «Totale Ministero dell'economia e delle finanze» sostituire il dato di sintesi delle riduzioni 2005 ivi apportate agli stanziamenti in Tabella C, espresse, rispettivamente, in milioni di euro, pari a «92,48» con la seguente: «98,62».

2.All.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'allegato 1, di cui al comma 7, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali sopprimere la seguente voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo)».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. All'onere pari a 5,49 milioni di euro per l'anno 2005, a 11,49 milioni di euro per l'anno 2006 e a 5,72 milioni di euro per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa correnti)».

2.All.13

ASCIUTTI

Al comma 7, nell'allegato 1 richiamato, sotto la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», sopprimere la voce: «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» con i relativi importi.

Conseguentemente, nel medesimo allegato 1 sotto la rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze»:

– alla voce «Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», aumentare gli importi relativi agli anni 2005 e 2007, rispettivamente, di 5,49 milioni di euro e di 5,72 milioni di euro;

– alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap.

2115)», *aumentare l'importo relativo all'anno 2006 di 11,49 milioni di euro.*

2.All.14

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, PASQUINI

Al comma 7, all'Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per i beni e le attività culturali: Legge 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 e 2647)» e relativi stanziamenti:

2005: – 5,49;
2006: – 11,49;
2007: – 5,72.

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

2005: + 5,49;
2006: + 11,49;
2007: + 5,72.

2.All.15

EUFEMI

Al comma 7, allegato 1, sotto la voce «Ministero per i beni e le attività culturali», allo stanziamento «Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 – fondo unico per lo spettacolo – capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647), eliminare, con riferimento all'anno 2005, l'importo 5.49». Conseguentemente, aumentare, proporzionalmente, gli importi indicati per le altre amministrazioni.

2.All.16

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, PASQUINI

Al comma 7, all'Allegato 1, Tabella C, sopprimere la seguente voce: «Ministero per beni e le attività culturali: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: – art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2100)» e relativi stanziamenti:

2005: – 0,49;

2006: – 1,01;

2007: – 0,50.».

Conseguentemente, alla medesima Tabella C, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – art. 9, comma 1-ter: Fondo di riserva Tabella C (4.1.5.2) – Altri fondi di riserva – cap. 3003)», modificare gli importi come segue:

«2005: + 0,49;

2006: + 1,01;

2007: + 0,50.».

2.All.18

IL RELATORE

Al comma 7, nell'allegato 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

a) al capoverso: «Legge n. 468 del 1978» sostituire le parole: «art. 9, comma 1-ter. Fondo di riserva Tabella C» con le seguenti: « art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente»;

b) al capoverso: «Legge n. 87 del 1987» sostituire le parole: «Legge n. 87» con le seguenti: «Legge n. 67»;

c) al capoverso: «Decreto legislativo n. 39 del 1993» sostituire le parole: «dell'Autorità» e «Autorità» con le seguenti: «Centro nazionale»;

d) al capoverso: «Legge n. 128 del 1998» sostituire le parole: «alla Comunità europea» con le seguenti: «alle Comunità europee».

2. *Alla voce: «Ministero delle attività produttive», al capoverso: «Legge n. 287 del 1990», sostituire la parola: «Somma» con la seguente: «Somme».*

3. *Alla voce: «Ministero degli affari esteri», al capoverso: «Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967» sostituire le parole: «associazioni ed enti che operano per l'assistenza delle collettività italiane*

all'estero» con le seguenti: «Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari».

4. *Alla voce:* «Ministero per i beni e le attività culturali», *al capoverso:* «Legge n. 466 del 1988», *sostituire la parola:* «Associazione» *con la seguente:* «Accademia».

5. *Alla voce:* «Ministero della salute»:

a) *nel titolo, sopprimere il numero:* «12.»;

b) *al capoverso:* «Decreto-legge n. 269 del 2003» *sostituire le parole:* «art. 49» *con le seguenti:* «art 48».

2.0.1

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società dei servizi per le piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero in contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed all'internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo.

2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale, con partecipazioni non superiori al 5 per cento, o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

4. Le società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 11, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il *design* e la predisposizione dei campionari;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui al comma 1 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini di cui al comma 12, per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, connessi alle operazioni di cui al comma 1, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti i competenti ordini professionali, è riconosciuto un credito di imposta pari al 23 per cento.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) a decorrere dall'anno 2005, sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 3.

3.1

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere l'articolo.

3.4

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

3.5

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Sopprimere il comma 1.

3.6

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

3.7

MORO, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

3.8

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

3.9

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Sopprimere il comma 2.

3.10

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, dopo le parole: "non più utili ai fini istituzionali" sono inserite le seguenti: "e per i quali si sia esclusa, ai sensi del comma 2, la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;».

3.11

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 13-ter, è aggiunto infine il seguente periodo: "I beni immobili individuati ai sensi del presente comma restano comunque soggetti ai vincoli prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle relative procedure autorizzatorie per qualsiasi intervento sugli immobili stessi;».

3.12

TURCI, PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.13

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.14

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.15

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) al comma 13-ter dopo le parole: "non più utili ai fini istituzionali", aggiungere le seguenti: ", non soggetti a vincolo imposto da leggi regionali o nazionali, non ricadenti in aree protette regionali o nazionali e comunque non di interesse ai sensi del comma 2"».*

3.16

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «le parole: "di cui ai commi da 6 a 8"» fino alla fine con le seguenti: «dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Sugli immobili individuati ai sensi del presente comma gli Enti locali territoriali possono esercitare il diritto prelazione"».

3.17

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «, 437».

3.18

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «ai commi 436, 437 e 438» fino alla fine della lettera con le seguenti: «al comma 436 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando l'applicazione del diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali, di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.19

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 436, 437 e» con le seguenti: «al comma».

3.20

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, nonché alle altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

3.21

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dalle norme vigenti, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» con le seguenti: «della legislazione vigente. L'ente gestore del vincolo, ove esistente, può esercitare il diritto di prelazione sugli immobili».

3.22

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.23

CASTELLANI, D'AMICO, BASTIANONI, COVIELLO, GIARETTA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco».

3.24

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco» con le seguenti: «ferma restando la verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui al presente articolo».

3.25

CHINCARINI, MORO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della dismissione dei suddetti immobili l'Agenzia del demanio deve verificare che sia stato concluso il procedimento di verifica di cui al comma 10 e siano stati rimossi eventuali vincoli di destinazione d'uso gravanti sugli immobili medesimi"».

3.26

EUFEMI

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono considerati beni immobili non più utili ai fini istituzionali anche quelli di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, occupati da personale con titolo concessorio scaduto e da vedove non legalmente separate o divorziate ed ubicati all'esterno di basi, impianti ed installazioni militari, e quindi non equiparabili ad infrastrutture militari».

3.27

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dandone comunicazione al Ministro

dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili al fine di espungere quelli tra essi per i quali è stata verificata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico».

3.28

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'elenco degli immobili individuati e consegnati può essere successivamente modificato al fine di escludere i beni di interesse culturale e paesaggistico».

3.29

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È garantito il mantenimento dei vincoli gravanti sugli immobili individuati e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi».

3.30

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sugli immobili individuati restano comunque fermi i vincoli eventualmente gravanti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento sugli immobili stessi».

3.31

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico e culturale è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali».

3.32

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di cambio di destinazione d'uso degli immobili di cui al presente comma tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sottoposto, ai fini della relativa autorizzazione alle competenti soprintendenze che si esprimono nel termine di 60 giorni. La mancata espressione nel termine prescritto equivale al rigetto della domanda».

3.33

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora gli immobili ricadano nell'ambito di aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno di aree di particolare pregio naturalistico, paesaggistico o comunque di importanza comunitaria, l'elenco degli immobili individuati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di individuazione, si esprime con parere vincolante in ordine al trasferimento degli stessi al patrimonio disponibile. Acquisito il parere, l'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili».

3.34

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qua- lora l'ente locale territorialmente competente dichiarare l'immobile di parti- colare interesse, l'utilizzo e la destinazione dello stesso devono essere compatibili con la fruizione pubblica».

3.35

CASTELLANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni vigenti in materia di alienazione di immobili pubblici non si applicano ai beni immobili dello Stato localizzati nei co- muni interessati dalla crisi sismica, di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con legge 30 marzo 1998, n. 61. Con riferimento a tali beni immobili resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al- l'articolo 12-ter del medesimo decreto».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione di informazioni utili alla notifica dei verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada)

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effet- tivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte an- che dall'Anagrafe tributaria"».

3.0.2

GIRFATTI, TOFANI, RAGNO, FASOLINO, LAURO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono utilizzabili per la sola finalità di deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 del codice penale da rilasciarsi in favore di un massimo di sei località di elevato interesse turistico e culturale. Le località saranno individuate in distinte regioni attualmente non interessate dalla stessa tipologia di insediamento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo e coesione territoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Lo stesso regolamento normerà in ordine ai requisiti e alle procedure necessarie per l'attivazione delle concessioni.

2. All'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono soppresse le seguenti parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,», ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2 è iscritto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 109,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

3.0.3

FERRARA, GIRFATTI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifica alla disciplina della detraibilità dell'IVA)*

All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, comma 3, alla lettera *d*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché le operazioni di cui all'art. 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sopprimere le parole: ", da svolgersi in sale nom dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari," , ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133».

3.0.4

FERRARA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Sono abrogati l'art. 9 della Convenzione allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1999, e i commi 286 e 287 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

3.0.5

CANTONI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
 - 4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
 - 5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
 - 6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo;"
- b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
- c) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui al presente comma ed al comma 3-bis, ovvero delle costruzioni già censite al catasto dei terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano requisiti di ruralità di cui al comma 3-bis. Nelle more dell'istituzione delle microzone, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 e nella categoria A/3 per quelli costruiti dopo tale data;"

d) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d) al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;"

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale

sono state originariamente costruite Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita.";

f) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «qualora sui terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistono più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di cui alle lettere a) ed e) del comma 3 devono essere soddisfatti distintamente per ogni unità abitativa, mentre i requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 3 sono riferiti esclusivamente al conducente del fondo.»;

g) al comma 6, primo periodo, le parole: "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a), c) ed e)";

h) i commi 7 e 8 sono abrogati.

2. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4 e 5 sono abrogati».

3.0.6

TAROLLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge n. 80 del 2005)

Alla legge n. 80 del 14 maggio 2005, modificare l'art. 13-bis, comma 1, lettera b), punto 2, sostituendo le parole: «di cui al presente comma» con le seguenti: «di cui al precedente e al presente comma».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

403^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3497) *Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(604) *TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*

(692) *COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università*

(850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*

(946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*

(1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*

(1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*

(1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*

(1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*

(1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*

(1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*

(1920) VALDITARA ed altri. – *Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*

(2827) TATÒ e DANZI. – *Norme in materia di idoneità a professore associato*

(2856) BUCCIERO e SPECCHIA. – *Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*

(3127) TATÒ. – *Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore GABURRO (UDC), il quale premette che svolgerà una riflessione serena, senza pregiudizi nei confronti del sistema universitario italiano, che – a seguito di alcuni spiacevoli episodi concorsuali enfatizzati dai mezzi di comunicazione – è stato ingiustamente messo in cattiva luce di fronte all'opinione pubblica.

L'università italiana, lungi dal rappresentare una realtà corrotta, rispecchia infatti la cultura e l'etica civile del Paese, promuovendone lo sviluppo culturale ed economico.

La maggior parte degli atenei si caratterizza, del resto, per l'elevata qualità, come conferma la presenza di molti docenti e ricercatori nei principali centri di eccellenza e di ricerca internazionali.

Ciò premesso, il senatore prosegue, la politica universitaria del Governo si caratterizza per alcuni meriti, graduando gli interventi riformatori in un'ottica coerente, come testimoniano le norme sui requisiti minimi e sul controllo di qualità, la riforma degli ordinamenti didattici, nonché l'impegno sul riordino dello stato giuridico dei docenti.

Entrando nel merito del disegno di legge accolto dall'altro ramo del Parlamento, il senatore giudica anzitutto positivamente il ricorso ad una lista nazionale degli idonei per quanto concerne l'accesso alla docenza, attesi i limiti dell'attuale sistema, introdotto nel 1998, che ha privilegiato il localismo molto spesso a scapito del merito.

Con riferimento al rischio di un allungamento dei tempi previsti per l'espletamento dei concorsi, paventato anche nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, ritiene che occorra un supplemento di impegno in particolare da parte dell'Amministrazione.

Nel rilevare con favore il consenso trasversale a favore dell'idoneità nazionale emerso nel dibattito, sottolinea la piena adesione del suo Gruppo a tale proposta.

Soffermandosi sulla questione dei ricercatori, che rappresenta – a suo avviso – l'aspetto più delicato del provvedimento, ricorda di aver sottoscritto un'iniziativa legislativa volta ad istituire la terza fascia docente. Al riguardo, ritiene tuttavia che ogni soluzione non possa non tener presente – da un lato – gli aspetti positivi connessi alla stabilizzazione dei

ricercatori e – dall'altro – il significato, le motivazioni e la natura di una terza fascia.

Riguardo alla scelta recata nel provvedimento, che sancisce la messa ad esaurimento dei ricercatori, il senatore giudica positivamente che siano contestualmente previste nuove possibilità di carriera per i ricercatori attuali, attraverso l'incremento del 100 per cento del numero dei soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per associato.

Con riferimento ai contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, il senatore esprime compiacimento per una soluzione che denota attenzione nei confronti degli assegnisti e i borsisti, tanto più che essi rappresentano – a suo avviso – un segmento estremamente rilevante. In particolare, esprime un sincero ringraziamento nei confronti del ministro Moratti per l'impegno di assumere 10.000 giovani ricercatori nei prossimi tre anni, sulla base di autonome decisioni degli stessi atenei, per un periodo che consentirà loro l'acquisizione della maturità necessaria per il successivo accesso alla docenza. Per questa nuova figura – egli ricorda – le università potranno utilizzare una quota dei 430 milioni di euro aggiuntivi già stanziati per le università dalla legge finanziaria per il 2005, nonché le risorse per programmi di ricerca erogate attraverso fondi specifici e comunitari.

Giudica altresì positivo che i contratti garantiscano il rispetto delle normativa previdenziale ed assicurativa, oltre che uno stipendio nettamente superiore al passato. Quanto alla loro rinnovabilità senza limiti, riterrrebbe invece preferibile stabilire un termine specifico, concluso il quale assicurare ai giovani l'accesso alla docenza, sempre che siano in grado di dimostrare le attitudini necessarie per tale professione. Trattandosi infatti di una fascia di formazione, essa non dovrebbe avere – a suo giudizio – né un carattere permanente, né una durata eccessivamente breve.

A tal fine, esprime la propria preferenza per la soluzione recata nella versione originaria del disegno di legge governativo, che contemplava un termine quinquennale, rinnovabile una sola volta e preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare una proposta emendativa in tale direzione.

Per quanto riguarda il titolo di professore aggregato, pur convenendo sull'opportunità di riconoscere l'attività di docenza esercitata dai ricercatori, esprime perplessità sulla scelta di consentirne il conferimento a domanda, che ripropone una soluzione adottata in passato con esiti a suo avviso discutibili.

Preannuncia altresì l'intenzione di sottoscrivere un emendamento diretto ad affrontare la questione degli idonei che, essendo già strutturati presso una università, hanno conseguito l'idoneità in un'altra sede.

Avviandosi a concludere, il senatore sottolinea che i contenuti recati dal provvedimento governativo, del resto particolarmente attesi da parte del mondo accademico, sono destinati a dare vitalità ad un corpo docente invecchiato e paralizzato da regole rigide.

Pur riconoscendo che, nel corso dell'esame presso l'Aula di Montecitorio, sono state accolte alcune proposte emendative che non risultano

a suo avviso coerenti con l'impianto generale e che pertanto suggeriscono correzioni al testo, il senatore ribadisce il proprio convincimento in merito alla validità dei contenuti del disegno di legge. Ciò, alla luce delle soluzioni individuate che, peraltro, in specifici ambiti, come ad esempio quello relativo alle idoneità nazionali dove il suo Gruppo avrebbe preferito il ricorso a liste aperte, sono il risultato di ragionevoli compromessi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) fa anzitutto presente che gli esiti dell'approfondito dibattito svoltosi per l'esame dell'affare assegnato in materia di università dovrebbero rendere più agevole individuare i settori di intervento per superare i limiti del disegno di legge governativo, approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nonostante il ministro Moratti continui a ribadire che la qualità e la meritocrazia debbono essere i cardini dell'università, il provvedimento non raggiunge infatti, a suo avviso, tali finalità, come testimonia il ricorso generalizzato a forme di *ope legis*, secondo modalità già sperimentate negativamente in passato.

Né va del resto dimenticato che il disegno di legge è stato criticato dagli organi di governo universitario, dai docenti universitari, dai presidi, dai ricercatori e dagli studenti, come testimonia lo svolgimento delle procedure informative svolte in sede di Ufficio di Presidenza. In particolare, ella dichiara di sottoscrivere l'affermazione della CRUI, secondo la quale il provvedimento avrà effetti devastanti sulla qualità del sistema universitario.

Nello specifico, ella deplora la mancanza di prospettiva per i giovani, sia per coloro che – in quanto studenti – dovrebbero poter contare su docenti qualificati, sia per coloro che – aspirando ad una carriera universitaria – vedono compromesso il loro futuro professionale, come testimonia la messa ad esaurimento della figura dei ricercatori.

Con riferimento a quest'ultima scelta, ella auspica un'inversione di tendenza in sede emendativa, tanto più che – a suo avviso – i ricercatori svolgono un ruolo importante all'interno del mondo universitario, dedicandosi alla ricerca senza essere oberati da attività didattica.

Oltretutto, il ruolo del ricercatore, al quale del resto si accede a seguito di una selezione tutt'altro che agevole per la quale si richiede il possesso di specifiche competenze, assicura l'autonomia nella ricerca.

Di contro, l'incremento del periodo di precariato, lungi dal potenziare le capacità di ricerca dei giovani, finisce con il dissuadere i migliori dal rimanere nel sistema universitario italiano, con evidente detrimento della qualità.

Stigmatizza inoltre la scelta di porre sullo stesso piano, ai fini dell'accesso al titolo di professore aggregato, figure fra loro estremamente eterogenee, come ad esempio i ricercatori confermati (che hanno un'esperienza pluriennale in termini di ricerca e di docenza) e coloro che possono vantare l'espletamento anche di un solo insegnamento universitario a contratto.

Respinge poi le affermazioni, emerse nel corso della discussione generale, in merito alla mancata previsione della figura dei ricercatori negli altri Paesi europei, ricordando a tal fine i contenuti recati dalla recente Carta europea dei ricercatori, adottata dalla Commissione europea, nella quale, fra l'altro, si sollecita un atteggiamento positivo nei confronti di tale professione.

Soffermandosi nuovamente sulla figura del professore aggregato, ella deplora la scelta di attribuire tale titolo anche a coloro che non hanno mai svolto attività di insegnamento (come nel caso dei soggetti in possesso di elevata professionalità) che risulta assurda e mortificante per tutti coloro che operano con responsabilità, rigore e competenza nel mondo accademico. In questo modo, ella prosegue, viene infatti preclusa ogni possibilità di reclutare i giovani sulla base del merito.

Quanto ai contratti triennali per lo svolgimento di attività di ricerca, ella lamenta che le procedure di valutazione dei candidati siano demandate agli atenei senza la previa definizione di norme nazionali a garanzia del rigore.

Né ritiene accettabile che il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di scuola di specializzazione sia considerato, ai fini dell'accesso a detti contratti di ricerca, solo come preferenziale, e non come un presupposto obbligatorio.

La senatrice stigmatizza altresì la previsione di quote di riserva per l'accesso alla docenza universitaria, atteso che anch'essa rappresenta una chiusura nei confronti dei giovani.

Giudica indi negativamente, ai fini del rigore e della qualità del sistema universitario, l'attribuzione del titolo di professore universitario a soggetti che non siano vincitori di concorso. In proposito, critica le disposizioni che consentono agli atenei di attribuire il titolo di professore aggregato anche a coloro che sono in possesso solo della laurea specialistica, il ricorso alla chiamata diretta di studiosi stranieri, nonché l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario per la realizzazione di specifici programmi di ricerca.

In questo modo, viene assegnato all'università il ruolo di agenzia di collocamento, a scapito delle funzioni di alta formazione e di ricerca.

Nel ribadire inoltre che il provvedimento governativo si limita a tutelare le posizioni acquisite, indipendentemente dal merito scientifico, stigmatizza la scarsa attenzione nei confronti dell'autonomia degli atenei, come testimonia la scelta di vincolare gli stessi a destinare una quota, pari al 30 per cento delle risorse che si libereranno a seguito delle cessazioni dal servizio per raggiunti limiti di età, per compensare gli oneri derivanti dalle assunzioni dei docenti universitari.

Nell'auspicare che si possano raggiungere nel prosieguo dell'esame punti di convergenza al fine di modificare il provvedimento governativo, ella conclude sollecitando l'istituzione di un'agenzia indipendente per la valutazione, nonché la soppressione del titolo di professore aggregato.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) ritiene che dal dibattito siano emerse due certezze: da un lato, l'inadeguatezza del testo licenziato dalla Camera dei deputati, il cui *iter* ha testimoniato fra l'altro l'incapacità del Governo e della maggioranza a gestirne la regia politica; dall'altro, la crescente domanda di università e ricerca proveniente non solo dai settori interessati ma dall'intero Paese, al fine di rendere l'Italia competitiva rispetto alle sfide internazionali.

Fra questi due poli, ella ritiene vi debba essere lo spazio politico dell'ascolto e dell'intervento. Da un lato, esprime pertanto compiacimento per le numerose audizioni svolte, che hanno consentito di acquisire l'orientamento degli operatori; dall'altro, prende atto delle dichiarazioni di autorevoli esponenti di maggioranza nel senso di una modifica sostanziale del testo. Attende quindi con interesse la replica del ministro Moratti, augurandosi che ella voglia abbandonare il frettoloso approccio dimostrato all'arrivo del testo in Senato, nell'interesse dell'università italiana.

È del resto evidente il cortocircuito fra Parlamento, Governo e società civile, determinato fra l'altro da uno stridente contrasto fra le esigenze quotidiane e la modestia delle risposte governative.

In particolare, il disegno di legge n. 3497 offre, in tema di reclutamento, soluzioni del tutto incoerenti rispetto alla missione dei docenti universitari. L'attenzione è infatti incentrata su coloro che si trovano già dentro il circuito accademico, chiudendo le porte alle nuove generazioni. Analogamente, esso reca norme inconsistenti in tema di valutazione e non affronta il tema delle risorse.

Ben diverso avrebbe dovuto essere invece, a suo avviso, l'impianto del provvedimento, in coerenza con lo spazio europeo della ricerca, gli obiettivi di *governance*, il rafforzamento del sistema pubblico della formazione, in un quadro di autonomia e libertà di ricerca ed insegnamento.

In tale contesto, le procedure di reclutamento avrebbero dovuto essere aperte, trasparenti, comparabili sul piano internazionale.

Né va dimenticato che la Carta europea dei ricercatori invoca stabilità nel rapporto di lavoro e facilitazioni per l'assunzione dei ricercatori.

Nell'augurarsi che almeno con riguardo alla valutazione il Senato sappia esprimere una scelta di alto profilo che preveda, da un lato, un'autorità indipendente dal Ministero e dagli atenei e, dall'altro, rimetta alla responsabilità delle singole sedi la valutazione dei docenti, ribadisce indi il proprio rammarico per l'assenza di un segnale forte in tema di investimenti.

Pur nella consapevolezza che la prospettiva di un'alternanza alla guida del Paese fra meno di un anno potrebbe rimettere tutto in discussione, ritiene infatti indispensabile evitare, allo stato, di approvare provvedimenti che non potrebbero non nuocere all'università.

Sottolinea infine con rammarico quello che ritiene un limite politico del ministro Moratti, che – da una parte – si avvale di proclami altisonanti e – dall'altra – realizza risultati di ben più basso profilo. In particolare, ella si duole che il Ministro abbia abbandonato gli obiettivi più volte enunciati di promuovere i giovani e di adottare criteri meritocratici. Si au-

gura pertanto che la replica del Ministro apra nuovi scenari e consenta una prosecuzione dei lavori che risponda più adeguatamente alle attese del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 151)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale registra con favore la nuova proposta di nomina presentata dal Governo. Ricorda infatti che, quando nello scorso mese di maggio la Commissione esaminò la proposta allora inviata dal ministro Urbani pochi giorni prima della formazione del nuovo Governo, il relatore Barelli osservò che non solo la proposta era giunta prima della scadenza naturale del mandato del Presidente, ma l'avvicendamento intervenuto alla guida del Dicastero imponeva anche che al nuovo Ministro fosse consentito di svolgere le proprie valutazioni.

In quell'occasione, la Commissione convenne pertanto di invitare il Governo a ripresentare una nuova proposta nell'imminenza della scadenza del termine.

Egli esprime pertanto soddisfazione per la procedura seguita dal Ministro, che sottopone ora alle Camere la proposta di nominare alla Presidenza dell'ETI il dottor Giuseppe Ferrazza, un amministrativo di lunghissima esperienza, la cui vasta competenza sulle tematiche dello spettacolo in generale e del teatro in particolare ne fa il candidato ideale alla presidenza di un Ente che, allo stato attuale, richiede una guida sicura ed esperta.

Propone pertanto di approvare senza indugi la nomina avanzata dal Governo.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) esprime forte imbarazzo per le modalità con cui la Commissione sta procedendo alla votazione sull'atto in titolo. Osserva infatti che, per l'ennesima volta, numerosi componenti di maggioranza della Commissione sono stati sostituiti in modo estemporaneo. Dubita pertanto che le proposte del Governo siano effettivamente condivise dalla sua maggioranza.

Per questi motivi, annuncia il voto contrario sulla proposta in titolo.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) dichiara che il disagio manifestato dalla senatrice Acciarini è condiviso anche dalla maggioranza. Sottolinea tuttavia che non tutti i componenti di maggioranza sono stati sostituiti.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), intervenendo in sostituzione del senatore Compagna, ricorda che l'espressione dei pareri sugli atti del Governo è un adempimento dovuto. Rileva altresì che la sostituzione di senatori assenti per concomitanti impegni di carattere istituzionale è perfettamente legittima ai fini del raggiungimento del *quorum* previsto dal Regolamento per la trattazione degli atti.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ACCIARINI (*DS-U*), ASCIUTTI, BEVILACQUA (*AN*), BRIGNONE (*LP*), DELOGU (*AN*), DE RIGO (*FI*) (in sostituzione della senatrice Bianconi), EUFEMI (*UDC*) (in sostituzione del senatore Sudano), FAVARO (*FI*), FORLANI (*UDC*) (in sostituzione del senatore Compagna), Vittoria FRANCO (*DS-U*), GABURRO (*UDC*), MODICA (*DS-U*), MONTICONE (*Mar-DL-U*), MUGNAI (*AN*) (in sostituzione del senatore Valditara), NESSA (*FI*) (in sostituzione del senatore Gentile), PIANETTA (*FI*) (in sostituzione del senatore Barelli), SAMBIN (*FI*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri) e SOLIANI (*Mar-DL-U*). La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Ferrazza è approvata, risultando 13 voti favorevoli e 5 contrari.

La seduta termina alle ore 16,20.

404^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(3497) Nuove disposizioni concernenti i professori ed i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(604) TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

(692) COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università

- (850) *EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria*
- (946) *ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari*
- (1091) *GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari*
- (1137) *BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato*
- (1150) *Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente*
- (1163) *FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato*
- (1416) *TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria*
- (1764) *CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia*
- (1920) *VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto*
- (2827) *TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato*
- (2856) *BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativo all'ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario*
- (3127) *TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) stigmatizza l'assenza del Governo.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) assicura che il vice ministro Ricevuto è in arrivo.

Nella discussione generale interviene il senatore SALVI (*DS-U*), il quale si sofferma anzitutto sulle esigenze a suo avviso fondamentali dell'università, che consistono nella qualificazione del personale docente e nell'assicurare ai giovani la possibilità di intraprendere un percorso di ricerca. A tal fine, prosegue, devono essere superate le attuali anomalie del sistema, vincendo – fra l'altro – le pressioni corporative. In tal senso, egli si esprime in favore dei concorsi nazionali che evitano chiusure localistiche, nonché dell'introduzione di un sistema di valutazione dell'attività di ricerca e della didattica, purchè esso sia svolto da un'autorità indipendente, soprattutto nei confronti del Governo.

Entrando nel merito del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, egli giudica inquietante la disciplina transitoria, che determina inquadramenti *ope legis* in un'ottica opposta rispetto agli obiettivi di qualità del sistema, bloccando persino l'entrata a regime del meccanismo

ordinario. Vengono in questo modo riproposte soluzioni già sperimentate negli anni Settanta con esiti tutt'altro che positivi e che sono quindi destinate a sferrare un colpo definitivo all'università.

Con particolare riferimento alla figura del professore aggregato, ritiene che la normativa proposta non chiarisca quali siano le funzioni distintive rispetto a quelle svolte dagli altri docenti; inoltre, il senatore stigmatizza l'eterogeneità della platea di soggetti che accedono a tale titolo, nonché le modalità di attribuzione dello stesso (a domanda).

Antitetiche rispetto al principio del merito, risultano altresì – egli prosegue – le riserve previste nei giudizi di idoneità per la fascia di professore ordinario e di professore associato. Tali disposizioni costituiscono infatti un blocco per i giovani che intendono intraprendere il percorso universitario, attribuendo posti a coloro che non sono stati in grado di avanzare sulla base delle vie ordinarie, come ad esempio i professori incaricati stabilizzati.

Né appare a suo avviso condividibile che i risparmi conseguenti alle cessazioni dal servizio debbano essere utilizzati al fine di compensare gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni, atteso che in questo modo si lede l'autonomia delle università.

Quanto ai contratti per la ricerca, disciplinati all'articolo 4, comma 6, il senatore deplora che le modalità di selezione siano demandate ai regolamenti di ciascun ateneo, senza alcuna forma di controllo esterno. Con tale istituto, per il quale oltre tutto si prevede una facoltà di rinnovo illimitata, si istituisce infatti una nuova categoria di precariato che è destinata a dar vita a ulteriori forme di stabilizzazione *ope legis*.

Nel rilevare che la compattezza del mondo universitario contro i contenuti del provvedimento governativo non può certo essere definita strumentale, egli auspica che si proceda alla soppressione delle disposizioni che rispondono ad esigenze particolaristiche, onde dare spazio ad una seria attività di ricerca e di didattica.

Anche sulla base degli obiettivi di qualità dichiarati dal Ministro e che non trovano tuttavia alcun riscontro nel disegno di legge in esame, invita conclusivamente ad un momento di riflessione, che consenta di espungere le disposizioni inopportune e di aprire un confronto fra maggioranza ed opposizione sulla base delle finalità condivise.

Il senatore D'ANDREA (*Mar-DL-U*) si richiama anzitutto alle ragioni del dissenso nei confronti del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, già espresse dai colleghi dell'opposizione, stigmatizzando le scelte compiute, la scarsa gestibilità della riforma, il modello di università sotteso, nonché l'assenza di confronto con il mondo accademico (sia nella redazione della versione originaria che nelle fasi di approvazione presso l'altro ramo del Parlamento).

Nel premettere sin d'ora che molte questioni saranno affrontate in sede emendativa, sottolinea che anche dagli interventi degli esponenti di maggioranza sono state evidenziate più ombre che luci nei confronti del

disegno di legge, nonché l'esigenza di affrontare le molteplici, quanto ineludibili, criticità, emerse del resto anche nel corso delle proficue audizioni.

Anche lo stesso Presidente relatore, pur tentando di salvare il testo nel suo complesso, non ne ha certo sottaciuto i punti di debolezza. In questo contesto, il suo Gruppo – senza cedere alla logica della mera conservazione dell'esistente – anche sulla scorta della posizione della Conferenza dei rettori (CRUI) ritiene opportuno concentrare l'attenzione sulle questioni più rilevanti, quali il reclutamento e la certificazione della qualità, onde individuare soluzioni credibili ed innovative.

Sollecita dunque il Governo e la maggioranza ad accogliere l'invito a non insistere su un provvedimento che, del resto, aggrava – a suo avviso – le distorsioni già presenti nel sistema, senza affrontare in modo adeguato la questione dell'accesso dei giovani all'università.

Le soluzioni indicate, che disconoscono i vantaggi della stabilità ai fini dell'accrescimento della produttività stessa dell'università, non sono infatti idonee ad assorbire il divario esistente rispetto agli altri Paesi sul versante della ricerca.

Il senatore si sofferma indi sui limiti della disciplina di riordino dello stato giuridico, stigmatizzando la mancata definizione di compiti e funzioni e, dunque, l'incertezza del confine giuridico, come nel caso dei contratti a tempo determinato per la ricerca. Con riferimento a questi ultimi, non è chiaro ad esempio in che termini essi possano essere rinnovati senza limiti, atteso il palese contrasto con la normativa generale in materia di contratti a tempo determinato.

Ciò premesso, il senatore ritiene che il principale limite del disegno di legge sia l'asserita assenza di oneri finanziari. Non è infatti a suo avviso accettabile che un disegno di rilancio del sistema universitario, che non è certo assimilabile ad un mero intervento di semplificazione amministrativa, possa essere compiuto senza prevedere adeguate risorse. Al riguardo, giudica peraltro singolare la mancata istituzione della terza fascia per gli attuali ricercatori, che invece non avrebbe richiesto alcun onere aggiuntivo, atteso che si sarebbe mantenuto il trattamento giuridico ed economico attualmente previsto.

Desta inoltre particolare perplessità, a suo giudizio, proprio in considerazione della riconosciuta competenza manageriale del Ministro, la scelta di finanziare l'istituzione delle nuove figure universitarie attraverso le economie di bilancio delle singole università, sì da consentire il potenziamento degli atenei che registrano il maggior numero di cessazioni dal servizio, con l'evidente prevalenza di fattori casuali. Tale meccanismo, da un lato, risulta penalizzante nei confronti degli atenei medio-piccoli e di quelli di più recente istituzione e, dall'altro, perde l'occasione per promuovere le necessarie sinergie con il territorio e riconoscere all'università un ruolo di fattore di sviluppo, determinante al fine di raccogliere le sfide della competitività internazionale.

Richiamandosi ancora alle affermazioni della CRUI in ordine agli effetti paralizzanti per gli atenei che deriverebbero dall'approvazione della legge, il senatore fa presente che ciò si aggiungerebbe alle già consistenti

difficoltà connesse alla sovrapposizione di ben tre ordinamenti didattici distinti, con evidenti ripercussioni sulla qualità del servizio offerto e, in ultima analisi, sulla formazione degli studenti.

Avviandosi a concludere, il senatore sottolinea che occorre affrontare la questione dell'attuale scarsa mobilità sociale, rispetto al passato. Se negli anni Settanta si è scelta la via dell'università per tutti, privilegiando la quantità a scapito della qualità, egli avverte che oggi non ci si può limitare alla logica delle università di *élite* ed eccellenze. Occorre invece, a suo avviso, puntare ad accrescere la qualità diffusa, senza che ciò avvenga a scapito della quantità. Con riferimento al reclutamento, ciò suggerisce – egli prosegue – di assicurare una selezione, ancorchè rigorosa e selettiva, diretta non tanto a costituire punti di eccellenza, bensì a rispondere all'elevata domanda di formazione, che non può prescindere dal rafforzamento dell'intero sistema universitario sul territorio.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*), dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento del senatore D'Andrea, che traccia i capisaldi del programma del futuro Governo di Centro-sinistra, stigmatizza il ruolo sostanzialmente notarile che sembra essere attribuito al Senato con riferimento all'esame del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ritiene infatti che gli spunti emersi dal dibattito non avranno alcuna traduzione in chiave emendativa.

Il provvedimento, egli prosegue, rispecchia del resto l'attitudine nei confronti del sistema di formazione e ricerca della maggioranza e del Governo, che giudicano gli investimenti nel settore come meri costi senza alcuna scelta di natura strategica.

Stigmatizza inoltre la mancata considerazione del sistema universitario come centro di produzione della conoscenza, sulla scorta degli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di Lisbona.

Il disegno di legge, che non definisce alcun modello, rappresenta infatti una mera sommatoria di scambi corporativi e inquadramenti *ope legis*, destinati ad aggravare i problemi già esistenti.

Non va poi dimenticato che si tratta di una forzatura unilaterale, che non trova alcuna corrispondenza rispetto al prezioso lavoro svolto nel corso dell'esame dell'affare assegnato in materia di università, come testimonianza la circostanza che gli operatori del settore, ad iniziare da tutti i senatori accademici, hanno espresso la loro netta contrarietà nei confronti del provvedimento. Di contro, egli avrebbe ritenuto indispensabile coinvolgere e dare ascolto agli attori del sistema, onde definire un processo partecipato che ponesse al centro la produzione della conoscenza, collegata al territorio.

Con riferimento ai capisaldi al reclutamento, egli lamenta che la precarietà sia considerata indispensabile per la produzione di qualità. Piuttosto, egli esprime il proprio favore nei confronti di un efficace sistema di valutazione gestito da un'autorità indipendente che assicuri la promozione della qualità della formazione e della ricerca.

Nell'ottica del rispetto della libertà dell'insegnamento, deplora indi l'istituto dei contratti a tempo determinato, in considerazione della dipendenza che si determina fra il contrattista e il soggetto chiamato a concedere il rinnovo, peraltro senza limiti.

Dopo aver criticato la figura del professore aggregato, il senatore richiama la necessità di riconoscere il ruolo strategico del sistema della formazione e della ricerca, tanto più che esso ha riflessi non solo economici ma anche sociali. A tal fine ribadisce l'auspicio di procedere nella direzione delineata dall'Unione europea con gli obiettivi di Lisbona e con la Carta europea dei ricercatori e preannuncia il proprio impegno al fine di assicurare la necessaria attenzione nei confronti di coloro che operano nel sistema.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) dichiara chiusa tale fase procedurale. Passando indi alla replica, egli registra anzitutto con soddisfazione l'ampia partecipazione alla discussione e ringrazia tutti gli intervenuti, sia di maggioranza che di opposizione, per il costruttivo apporto recato all'esame del provvedimento. I temi dello stato giuridico e del reclutamento dei docenti universitari, prosegue, sono del resto largamente sentiti, in Parlamento come nel Paese, anche se certamente non esauriscono tutte le criticità che le università incontrano quotidianamente nel loro agire. Già dalla scorsa legislatura si è tuttavia manifestata evidente la difficoltà di affrontare organicamente una riforma del settore; egli ritiene quindi importante che si riesca finalmente a giungere, in questa legislatura, ad un intervento di modifica che, se non risolverà tutte le tematiche in discussione, quanto meno dia soluzione ad alcuni nodi cruciali. Nel corso del dibattito è del resto emersa trasversalmente, osserva il Presidente relatore, la consapevolezza dell'opportunità di un intervento riformatore, anche al fine di adeguare l'università ai numerosi cambiamenti che hanno caratterizzato la realtà italiana negli ultimi anni.

In questo senso, egli dà atto al ministro Moratti di aver presentato presso l'altro ramo del Parlamento, nel febbraio dello scorso anno, un disegno di legge che si caratterizzava per organicità di impianto e coerenza di soluzioni, come del resto è stato riconosciuto anche dall'opposizione nel corso del dibattito. Il testo, come è noto, è stato poi radicalmente modificato nel corso dell'esame presso la Camera, sì da giungere in Senato – per alcuni versi – privo di coerenza interna. Le critiche di coloro che ritengono il provvedimento incongruo rispetto agli obiettivi di meritocrazia proclamati dal Ministro vanno pertanto lette, sottolinea il Presidente relatore, in quest'ottica, prendendo atto che il testo – quale è sottoposto all'esame del Senato – non corrisponde certamente più all'originaria idea riformatrice del Ministro.

Egli si richiama quindi a sua volta all'approfondito dibattito recentemente svolto dal Senato sulle questioni universitarie, sulla base di un'iniziativa della Commissione, all'esito del quale si è giunti all'approvazione unanime di un documento che contiene linee generali di grande equilibrio.

Raccoglie quindi volentieri l'invito, avanzato nel dibattito, a ripartire dai contenuti e dallo spirito di quell'intesa per giungere ad un testo più largamente condiviso.

I numerosi interventi che si sono succeduti nella discussione generale hanno del resto evidenziato, rileva, molteplici punti di convergenza, che egli si sente di condividere pienamente.

In primo luogo, ritiene ad esempio importante recuperare quell'articolo iniziale sui principi generali dell'ordinamento, che era stato introdotto dalla Commissione cultura della Camera e poi inopinatamente soppresso nel corso dell'esame in Assemblea.

Quanto al sistema dei concorsi, registra con piacere una sostanziale condivisione della procedura nazionale volta alla redazione di una lista di idonei. Al riguardo, giudica tuttavia ancora necessaria una riflessione in ordine al carattere della lista, che taluni – non immotivatamente – vorrebbero aperta. Resta altresì da definire con maggiore chiarezza il rapporto con la chiamata da parte delle singole sedi. Condivide infine la preoccupazione sollevata in ordine alla mancanza di una cadenza certa per lo svolgimento delle prime tornate concorsuali.

Con riferimento alla composizione delle commissioni, valuta altresì necessari alcuni correttivi. Anzitutto, ritiene opportuno definire meglio il rapporto fra fase elettiva e sorteggio ed in particolare sopprimere il riferimento al carattere biennale dell'elezione. Inoltre, giudica doveroso un approfondimento sulla partecipazione alla commissione giudicatrice dei docenti dell'ateneo che ha bandito il concorso.

Molte perplessità sono state altresì sollevate, prosegue il Presidente relatore, sulle quote di riserva nei giudizi di idoneità per ordinari ed associati. Anche in questo caso, egli si sente di condividere tale orientamento, in un'ottica di promozione del merito che rifugga da qualunque inquadramento *ope legis*.

Nella medesima prospettiva, giudica negativamente l'attribuzione del titolo di professore aggregato ad una sterminata platea di soggetti, non tutti analogamente meritevoli. In particolare, ritiene inopportuno il conferimento della docenza a coloro i quali non svolgano attività didattica e non posseggano adeguata qualificazione. Si tratta infatti di un meccanismo che mortifica il merito e l'impegno di tanti, brillanti giovani che hanno invece diritto di accedere a pieno titolo alla docenza. A suo giudizio, tale titolo deve quindi essere conferito solo a coloro i quali svolgono attività di docenza a tutti gli effetti, escludendo le «elevate professionalità» e i laureati dell'area tecnico-scientifica e socio-assistenziale. Sollecita altresì la soppressione del riferimento al «terzo livello di docenza», onde evitare l'istituzione della terza fascia sotto mentite spoglie.

Con riferimento alla terza fascia, ritiene infatti opportuno svolgere una riflessione di più ampio respiro. Al riguardo, conviene che gli attuali ricercatori si trovino, al momento, in una situazione ibrida e ricorda che è in corso da tempo un acceso dibattito sull'opportunità di conferire loro la terza fascia della docenza. Senza soffermarsi sugli argomenti in favore e contro tale ipotesi, del resto ben noti, egli rileva che, sotto questo profilo,

il disegno di legge del Governo offre una soluzione opinabile ma quanto meno chiara, ponendo ad esaurimento il ruolo dei ricercatori e sostituendo la fase iniziale di formazione con contratti di ricerca a tempo determinato, in un'ottica di maggiore flessibilità. A titolo personale, non ritiene che questa sia la soluzione migliore e si dichiara disponibile a scelte diverse, ricordando di avere a suo tempo presentato un disegno di legge (n. 946) che prefigurava una strada alquanto diversa. Pur convenendo che la fase iniziale debba caratterizzarsi per una maggiore flessibilità, ritiene infatti che i giovani che si avvicinano alla carriera universitaria devono avere certezza sul loro futuro, soprattutto in una società così poco mobile come la nostra.

Nelle medesima prospettiva, ritiene che il contratto di ricerca, di cui il testo prevede attualmente illimitata possibilità di proroga, debba avere invece durata certa, al fine di rendere chiare il prima possibile le prospettive di carriera dei giovani contrattisti.

Passando al tema della valutazione, egli prende atto che l'articolo 2 del provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera, ha riscosso critiche da pressoché tutti gli intervenuti nel dibattito. Ben più opportunamente, è emersa invece la richiesta di un'autorità indipendente per la valutazione del sistema, cui affiancare una valutazione dei singoli atenei sui docenti, che risulta inscindibile dall'esercizio di un'effettiva autonomia. Al riguardo, egli dichiara di condividere tale impostazione (di cui sottolinea tuttavia l'onerosità) tanto più che essa, collegando il finanziamento degli atenei agli esiti dell'attività di valutazione, favorirebbe – all'interno di un sistema basato sull'idoneità aperta – il reclutamento dei migliori docenti.

Soffermandosi da ultimo sulla questione delle risorse finanziarie, egli nega che il ministro Moratti non si sia impegnata in favore dell'università e della ricerca, ricordando che il Fondo per il finanziamento ordinario è stato incrementato per il 2004 del 4 per cento e per il 2005 del 7 per cento. Dichiara comunque la sua ferma intenzione ad impegnarsi affinché anche nella prossima manovra finanziaria siano reperite ulteriori risorse da destinare al settore, di cui una quota specifica potrebbe essere assegnata a rafforzare l'attività di valutazione del sistema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

477^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno 2005.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) interviene in discussione generale facendo preliminarmente presente la necessità di rinnovare al Governo l'invito a recepire le osservazioni già contenute nel primo parere reso dalla Commissione che non risultano accolte nella nuova versione del testo unico in esame. Si sofferma poi sulla necessità di chiarire talune questioni definitorie legate alla distinzione tra le trasmissioni televisive – sottoposte ad un regime di autorizzazione speciale – ed i servizi di comunicazione elettronica – sottoposti ad un normale regime di autorizzazione ministeriale. Tale distinzione ha infatti risvolti sostanziali sul rispetto dei limiti di concentrazione e dell'obbligo in capo ai concessionari dei canali digitali terrestri di mettere a disposizione degli altri operatori il quaranta per cento delle risorse di trasmissione. Il problema si pone, in concreto, con riferimento alla classificazione dei programmi in *pay per view*. Tali programmi che, *a rigore*, rientrano tra le trasmissioni televisive, sono invece considerati come servizi di comunicazione elettronica e pertanto, nel caso specifico delle emittenti del gruppo Mediaset, non sono computati né nel venti per cento del limite *antitrust*, né ai fini dell'obbligo di mettere

a disposizione dei concorrenti il quaranta per cento della capacità di trasmissione sui canali digitali terrestri. Fa presente infine che, anche a livello comunitario, si sta affermando il principio per cui i programmi in *pay per view* sono considerati a tutti gli effetti trasmissioni televisive con evidenti risvolti in termini di calcolo dei limiti *antitrust*.

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, ritiene invece che i programmi *pay per view* debbano essere classificati come servizi di comunicazione elettronica. Tale opinione è suffragata dalla notevole diffusione che tale tipo di comunicazione sta riscuotendo nell'ambito della telefonia cellulare. Auspica infine un chiarimento sul tema da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dello stesso Ministero delle comunicazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO rende noto che il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, in risposta all'invito rivolto dalla Commissione, ha manifestato, con una lettera inviata nella giornata di ieri, la propria disponibilità ad essere audito su talune questioni di particolare interesse della Commissione alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva. Il Ministro, in considerazione della intensa agenda del suo Dicastero, è infatti impossibilitato ad intervenire in Commissione prima della chiusura dei lavori parlamentari ormai prossima.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 7 luglio 2005, alle ore 8,30, è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3518, recante «Disposizioni per la sicurezza della navigazione per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta» e l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3523, recante «Conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

478^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il ministro delle comunicazioni Landolfi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione del Ministro delle comunicazioni e che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato, il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero**

Il ministro delle comunicazioni LANDOLFI procede ad illustrare le linee programmatiche del suo Dicastero facendo preliminarmente presente che la sua azione politica si pone in linea di continuità con quella tracciata dal suo predecessore. L'azione amministrativa del Ministero delle comunicazioni è stata inoltre elaborata sulla base degli orientamenti europei stabiliti dalla strategia di Lisbona per la modernizzazione degli Stati membri nel settore delle reti di telecomunicazioni. In tale contesto sottolinea che il Paese risulta all'avanguardia nel settore delle nuove tecnologie di telecomunicazione, grazie anche alla sperimentazione del digitale terrestre effettuata nelle regioni di Sardegna e Val d'Aosta, laddove sono allo studio consorzi regionali che prevedono la partecipazione di emittenti nazionali e locali interessate al passaggio alla tecnica digitale. Tali consorzi hanno lo scopo di coordinare i diversi soggetti interessati al cosiddetto *switch-off*, grazie anche alla creazione di un *data base* comune delle frequenze. A tale riguardo fa presente che le emittenti televisive tendono spesso ad anti-

cipare i tempi del passaggio alla tecnologia digitale terrestre allo scopo di limitare i costi dovuti alla contestuale trasmissione in analogico. Fa inoltre presente che, grazie alla nuova tecnica di trasmissione digitale, le applicazioni in corso di sperimentazione hanno permesso di realizzare servizi interattivi di tipo turistico, applicazioni di tele-sanità, nuove forme di comunicazione istituzionale, attività di protezione civile, forme di borsa lavoro nonché sportelli digitali delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda poi la diffusione della banda larga, il Ministero ha orientato il suo intervento sia sul versante della domanda, attraverso forme di contribuzione all'acquisto degli strumenti di accesso alla tecnologia, sia sul versante dell'offerta con azioni miranti all'abbattimento del divario digitale, cosiddetto *digital divide*. In tale contesto si ritiene necessario sviluppare applicazioni telematiche e *software* che siano coerenti con il sistema socio-produttivo nazionale, poiché le applicazioni di tipo generalistico – attualmente presenti sul mercato – mal si adattano alle esigenze delle imprese italiane medie e piccole e non permettono l'utilizzo di tutte le potenzialità offerte dai moderni strumenti di comunicazione. Fornisce quindi alcuni dati dai quali è possibile evincere la crescita esponenziale degli utilizzatori della banda larga nell'ultimo quinquennio. In tale contesto sono importanti le iniziative condotte da Sviluppo Italia S.p.A. con il coinvolgimento dei privati e delle autonomie locali, rivolte in particolare ai capoluoghi di Provincia, ai Comuni con più di cinquanta mila abitanti e alle principali aree industriali del Mezzogiorno. Tali iniziative sono effettuate da Sviluppo Italia S.p.A. tramite una società a capitale pubblico, INFRA-TEL, che utilizza fondi erogati dal CIPE. Si sofferma poi sui nuovi servizi di comunicazione elettronica sviluppati dal Ministero di tipo *Wi-Fi (Wireless Fidelity)* e di tipo *WiMAX (Worldwide interoperability for Wireless Access)*. Illustra quindi l'azione legislativa svolta dal Dicastero con la redazione del Testo Unico della radiotelevisione, con le modifiche all'articolo 10 della legge Gasparri, recentemente approvate dalla stessa Commissione con l'atto Senato n. 3296, con il regolamento per l'impiego dei minori nelle pubblicità radiotelevisive e con il regolamento per la campagna scolastica sull'uso corretto della televisione. Sul versante della concessionaria radiotelevisiva pubblica, RAI, rende noto che sono in corso incontri preparatori per la stesura del contratto di servizio per il periodo 2005-2008. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e lo stesso Ministero per le comunicazioni provvederanno alla definizione delle linee guida, così come previsto dalla «legge Gasparri». Il relativo tavolo tecnico è già stato avviato e tra gli argomenti in discussione è emersa la necessità di rendere ancor più visibili i tratti distintivi della televisione pubblica anche al fine di giustificare il pagamento del canone radiotelevisivo. Passando al tema della privatizzazione della RAI, ritiene che la quotazione in borsa della società pubblica rappresenti l'obiettivo da raggiungere attraverso una serie di azioni che conferiscano un effettivo valore di mercato al titolo societario. Il frazionamento dell'uno per cento della quota massima che ciascun azionista può detenere costituisce, a suo avviso, un elemento utile al coinvolgimento di enti ed istituzioni pubbliche con disponibilità finanziarie da investire. Strettamente connessa al tema della privatizzazione dell'emittente pubblica è la valorizzazione del patri-

monio aziendale della RAI, necessaria a creare un circolo virtuoso di efficienza e sviluppo. Illustra poi il processo di transizione al digitale che interessa le emittenti radiofoniche. Tale processo presenta significative analogie con il settore televisivo: anche le emittenti locali infatti sono interessate da scadenze importanti che assumono una particolare valenza in considerazione delle funzioni informative svolte, in maniera capillare sul territorio, dalle emittenti radiofoniche locali. In tale settore l'azione del Ministero si è concentrata nel velocizzare le procedure di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche che ne beneficiano e nel risolvere i problemi di coordinamento tra i diversi soggetti interessati al passaggio alle tecniche in digitale. Procedo quindi ad illustrare il ruolo di autorità di autoregolamentazione e di vigilanza svolto dal Ministero nel settore postale in vista dell'ulteriore apertura del mercato prevista per l'anno 2009 in ottemperanza delle decisioni dell'Unione Europea. Tale settore vedrà, nel corso del 2005, il rinnovo del contratto di programma con Poste Italiane S.p.A. e la definizione degli orientamenti per la liberalizzazione del mercato postale. Il Ministero proseguirà inoltre le attività di monitoraggio della qualità del servizio reso dalla società concessionaria. Si sofferma quindi su alcune questioni oggetto di numerose interrogazioni parlamentari relative alla stabilizzazione dei lavoratori trimestrali e alla chiusura di alcuni uffici postali, a seguito della rimodulazione degli assetti occupazionali della società. Per quanto riguarda poi la privatizzazione della società Poste Italiane S.p.A., ritiene non condivisibile la vendita separata dei diversi *assets* della società medesima perché allo Stato resterebbe soltanto la parte più costosa, relativa al servizio universale, peraltro in recessione per l'espandersi delle tecnologie informatiche. Conclude infine tratteggiando gli impegni di livello internazionale portati avanti dal Ministero delle comunicazioni e accenna agli accordi stipulati con Gran Bretagna, Francia, Marocco e Lettonia in materia di digitale terrestre.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PESSINA (*FI*) fa presente la difficoltà che taluni operatori televisivi locali incontrano nella fase sperimentale del digitale terrestre, nel corso della quale sono costretti a trasmettere per ben ventiquattro ore, nell'arco della programmazione settimanale, in tecnica digitale. Tale obbligo comporta una minore appetibilità degli investimenti pubblicitari da parte degli operatori privati su quelle emittenti che per scarsità di frequenze non sono in grado di assicurare la contemporanea trasmissione in analogico. Ciò si traduce in minori entrate pubblicitarie che dovrebbero essere coperte, a suo avviso, da contribuzioni compensative da parte dello Stato. Osserva poi che la creazione di nuovi canali, possibile grazie alla tecnologia digitale terrestre, non è sempre economicamente vantaggiosa poiché i costi per la programmazione su questi canali rischiano di non essere sufficientemente coperti dalle entrate pubblicitarie. Sul tema dell'impiego dei minori in televisione riporta il disagio più volte rappresentato dalle associazioni di genitori ed educatori che ritengono inefficace l'azione svolta dal Comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione e chiede se possa essere riconosciuto un ruolo almeno consultivo a tali associazioni. Chiede infine assicurazioni sul rifi-

nanziamento dei contributi previsti nelle passate leggi finanziarie per l'accesso alla banda larga.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) fa presente la necessità di coinvolgere anche i cittadini dei piccoli Comuni del Nord Italia nelle numerose reti di telecomunicazioni citate dal Ministro. Chiede pertanto che a beneficiare del collegamento a tali sistemi di connessione siano almeno le sedi istituzionali di tali Comuni laddove non sia possibile estendere tale beneficio a tutti i residenti.

Il ministro LANDOLFI, in sede di replica fa presente al senatore Pesina, con riferimento al disagio rappresentato dalle associazioni dei genitori ed educatori, che sicuramente il Ministero intende ricercare il consenso più ampio attraverso un dialogo continuo con tali associazioni. Sul tema del passaggio alle nuove tecnologie digitali, ritiene inevitabile che possano verificarsi – per periodi comunque brevi – distorsioni che verranno comunque superate all'atto della completa diffusione del digitale terrestre. Sono inoltre in corso apposite consultazioni con le associazioni rappresentative delle televisioni locali, per risolvere il problema dei minori introiti pubblicitari sofferti dalle emittenti in questione. Al senatore Pedrazzini risponde poi che i servizi di accesso alle diverse reti di telecomunicazione sono realizzati in base alle tecnologie ed alle frequenze disponibili sul territorio. È necessario quindi valutare comune per comune quali siano le tecnologie e le frequenze utilizzabili a livello locale.

Poiché vi sono altri senatori iscritti a parlare nel dibattito sulle Comunicazioni del ministro Landolfi, il presidente GRILLO rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

322^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (atto di Governo n. 496) è scaduto nella giornata di ieri, rende noto altresì che il Governo ha già comunicato la propria disponibilità a che l'esame del provvedimento prosegua anche successivamente alla predetta scadenza del termine. Rileva comunque l'esigenza di procedere rapidamente all'espressione del parere, proprio in considerazione del ritardo già verificatosi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale interviene in primo luogo il senatore BASSO (*DS-U*), che pone in evidenza l'esigenza di superare l'attuale frammentazione della vigente disciplina normativa nel settore dell'agriturismo e di fissare quindi nuove linee guida valide per l'intero territorio nazionale. Tale esigenza, del resto, va inquadrata nell'ambito di uno sviluppo del comparto, che ha visto le aziende agrituristiche essere protagoniste di una importante crescita sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. L'agriturismo negli ultimi anni è infatti riuscito a suscitare l'interesse di un numero sempre maggiore di giovani imprenditori, sopperendo nel contempo alle difficoltà incontrate dalle aziende agricole tradizionali.

Per le ragioni sopra esposte, egli si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati, che rappresenta un buon punto di equilibrio sotto il profilo del riparto delle competenze fra lo Stato e le Regioni e che inoltre si prefigge di valorizzare il settore agricolo secondo l'ottica della multifunzionalità, così da garantirne un'adeguata integrazione con gli aspetti turistici, culturali e ambientali delle aree interessate. Peraltro, testimonianza del carattere sostanzialmente positivo del disegno di legge sono le sollecitazioni che provengono dagli operatori del settore e che vanno nel senso di una approvazione rapida del testo in esame, il cui limite maggiore è rappresentato però dalla scarsità delle risorse finanziarie ad esso destinate.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) sottolinea come il provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento raccolga un diffuso apprezzamento da parte dei soggetti interessati e si dichiara pertanto favorevole alla sua approvazione, non senza esprimere, nel contempo, preoccupazione per l'eccessiva regolamentazione che finisce per gravare anche su questo settore, laddove invece l'imprenditoria italiana chiede sempre più di poter esercitare liberamente la propria attività.

Il senatore AGONI (*LP*) concorda a sua volta con i senatori precedentemente intervenuti e preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge n. 3438, concordemente con la posizione già assunta dalla Lega presso l'altro ramo del Parlamento. Si dichiara tuttavia preoccupato per la tendenza in atto che vede le aziende agrituristiche allontanarsi dalla propria vocazione originaria per assimilare sempre più la loro attività a quella delle strutture alberghiere ordinarie. In particolare, egli ritiene che occorrerà intervenire nuovamente in futuro al fine di alzare il limite minimo quantitativo a cui le aziende agrituristiche dovrebbero attenersi nella somministrazione dei propri prodotti o comunque dei prodotti tipici del territorio di appartenenza.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) ribadisce il consenso diffuso che il provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati ha incontrato sia tra le forze politiche che tra gli operatori del settore e si dichiara quindi favorevole a un rapido *iter* di approvazione della normativa in esame. Particolare

apprezzamento poi egli esprime per l'accoglimento del principio della multifunzionalità delle aziende agrituristiche, che risponde ad un preciso indirizzo affermatosi in sede di Unione europea, ma che va anche incontro alle specifiche esigenze del settore, favorendone peraltro lo sviluppo sostenibile. Al tempo stesso, il disegno di legge consente di pervenire ad una classificazione più determinata dell'attività agriturbistica, che evidentemente appartiene prevalentemente al comparto agricolo.

Rimangono tuttavia – ad avviso dell'oratore – alcuni nodi da sciogliere. In proposito, oltre a ribadire le questioni della scarsità delle risorse finanziarie e della regolamentazione eccessivamente dettagliata di taluni aspetti, già ricordate da altri senatori intervenuti, egli si sofferma sulla opportunità di disciplinare più puntualmente la classificazione delle categorie delle aziende agrituristiche, nonché di adottare ulteriori disposizioni per la valorizzazione dei diversi territori e per lo sviluppo dei servizi connessi alla fruizione dell'offerta agriturbistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

267^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 9,05.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il relatore SAMBIN (*FI*) ritiene che sulla base degli elementi raccolti dalla Commissione nel corso delle audizioni informali dei giorni scorsi sia possibile pervenire alla stesura di una proposta di parere favorevole con talune osservazioni volte a richiedere l'estensione del campo di applicazione del provvedimento in esame anche agli interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti, naturalmente in connessione con obiettivi di risparmio energetico ed introducendo specifici limiti dimensionali. Altre osservazioni potrebbero riguardare l'estensione della certificazione di rendimento energetico agli edifici esistenti, la definizione di parametri di adeguamento e di modernizzazione più rigorosi, in linea con la normativa vigente in numerosi altri Stati membri, la compatibilità delle disposizioni in materia di frequenza temporale dei controlli sugli impianti termici con l'esigenza di garantire adeguati livelli di sicurezza ed affidabilità, prevedendo anche, senza aggravii finanziari per le famiglie, il miglioramento tecnologico dei generatori di calore in tutti gli edifici al momento della eventuale sostituzione degli impianti, nonché forme di coordinamento tra i diversi sistemi di controllo evitando duplicazioni.

Il sottosegretario VALDUCCI ricorda che anche nel parere reso dalla Conferenza unificata è sottolineata l'importanza di estendere l'applicazione del provvedimento alle ristrutturazioni per gli immobili con superficie superiore ai 1000 mq. Condivide pertanto la proposta formulata in tal senso dal relatore. Appare altresì condivisibile anche il suggerimento concernente l'adeguamento e il miglioramento tecnologico dei generatori di calore. Esprime, invece, perplessità sulle altre proposte di osservazione, non tanto perché esse non si riferiscano a obiettivi condivisibili quanto per le conseguenze che la loro attuazione potrebbe comportare per i proprietari degli immobili e per gli inquilini. Si riferisce, in particolare, alla ipotesi di estendere la certificazione di rendimento energetico agli edifici esistenti. Si sofferma quindi sull'importanza del provvedimento in esame, che interviene – attuando le disposizioni europee in materia – in un campo nel quale si realizza una quota considerevole della dispersione energetica. Precisa che le competenze in materia di diverse amministrazioni hanno determinato talune variazioni rispetto al testo originario e che le osservazioni indicate possono consentire una migliore formulazione definitiva. Deve, peraltro, ancora essere formalizzata la relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente PONTONE, a tale ultimo riguardo, precisa che in mancanza del parere della Conferenza unificata, non ancora pervenuto, e della relazione tecnica, la Commissione non è in condizione di esprimere il proprio parere entro i termini previsti.

Il sottosegretario VALDUCCI prende atto di tale situazione e assicura che il Governo attenderà in ogni caso l'espressione dei pareri parlamentari prima di giungere alla approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

268^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
D'IPPOLITO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (n. 500)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Su riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Ida D'IPPOLITO, nel ricordare che in data odierna è pervenuto il parere della Conferenza Unificata, rileva inoltre che, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica, la Commissione non è in condizione di concludere l'esame del provvedimento.

Interviene il senatore CHIUSOLI (*DS-U*), manifestando forti perplessità in ordine alla mancata trasmissione della relazione tecnica, che impedisce alla Commissione di poter esprimere il proprio parere entro i termini previsti.

Fa inoltre presente che, con ogni probabilità, la Commissione sarà convocata a breve per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2005. È davvero singolare – osserva l'oratore – che presso l'altro ramo del Parlamento, in prossimità della scadenza dei termini di conversione, siano state accolte proposte di modifica più volte ed inutilmente sollecitate da esponenti dei Gruppi di opposizione nel corso dell'esame presso il Senato. A suo avviso, l'accoglimento di tali modifiche in prima lettura avrebbe scongiurato il verificarsi della situazione attuale, che vedrà la Commissione costretta ad esaminare il disegno di legge in tempi estremamente brevi, riducendo ulteriormente i tempi per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Con riguardo poi all'intervento del relatore Sambin, che nella seduta antimeridiana di oggi aveva anticipato, in termini generali, il contenuto di massima della propria proposta di parere, auspica una presa di posizione più decisa, che tenga maggiormente conto delle esigenze prospettate nel corso delle audizioni. Gli approfondimenti conoscitivi svolti dalla Commissione hanno infatti consentito di evidenziare numerosi profili critici in ordine all'impostazione dello schema: in primo luogo, l'entrata in vigore del provvedimento introdurrebbe nell'ordinamento una disciplina tra le più arretrate in Europa, tenuto anche conto che numerose regioni hanno già introdotto normative più avanzate. In secondo luogo, in ordine alla disciplina applicabile alle ristrutturazioni degli edifici già esistenti, pur convenendo sul fatto che un'estensione *tout-court* potrebbe determinare significativi costi di adeguamento, fa osservare che tali costi sarebbero ammortizzati in tempi estremamente brevi, considerato il considerevole risparmio energetico che ne deriverebbe.

Osserva infine che nel corso degli approfondimenti conoscitivi della Commissione è emerso il quasi unanime approccio critico nei confronti dello schema.

Si sofferma quindi sulle osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta antimeridiana di oggi, dichiarando di non condividere il limite quantitativo di mille metri quadri per l'estensione della disciplina alle attività di ristrutturazione degli immobili in quanto, a suo avviso, illogico e arbitrario. Al riguardo, ritiene preferibile adottare una diversa formulazione, non necessariamente ancorata a rigidi limiti quantitativi, che tenga conto della rilevanza complessiva degli interventi. Suggerisce inoltre di introdurre un'estensione graduale della disciplina nei confronti del patrimonio immobiliare esistente, secondo congrui parametri temporali, che consentano un adeguamento in tempi ragionevoli, senza tuttavia risultare vessatorio per i proprietari.

Al fine di conferire maggiore incisività al parere, sarebbe altresì preferibile, in luogo delle usuali «osservazioni», adottare la formula del parere favorevole condizionato.

Rileva infine l'opportunità di introdurre una definizione più precisa del concetto di efficienza energetica e di prevedere un sistema di agevolazioni anche di carattere fiscale che consenta di limitare l'eventuale impatto finanziario sui cittadini.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritiene che le indicazioni fornite dal relatore in ordine alla disciplina applicabile alle attività di ristrutturazione vadano già nella direzione indicata dal senatore Chiusoli. A tale riguardo, dichiara peraltro di condividere l'intervento del rappresentante del Governo, che ha richiamato l'attenzione sulla rilevanza dell'impatto economico che una acritica estensione della disciplina all'intero patrimonio immobiliare esistente potrebbe comportare.

Condivide poi la necessità di reperire un preciso parametro di applicazione di tale disciplina, ritenendo tuttavia che un criterio di tipo quantitativo, per quanto discutibile, possa offrire maggiore certezza.

Nel ripercorrere sinteticamente l'approccio adottato dal legislatore con riguardo alla tutela e al riconoscimento dei beni immobiliari – confortato anche dalla giurisprudenza costituzionale – ribadisce l'estrema rilevanza del provvedimento in titolo, auspicando la rapida conclusione dell'esame.

Il senatore TRAVAGLIA (*FI*) ritiene di particolare rilevanza il problema relativo all'estensione, anche graduale, della disciplina prevista nello schema alle attività di ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente. Al riguardo, ritiene che su tali profili vi sia una contrapposizione tra un'impostazione volta a promuovere la sicurezza e il rendimento energetico, ed un'altra maggiormente orientata verso lo sviluppo e la riduzione dei costi.

Nel richiamare l'attenzione della Commissione circa il grave impatto economico che un'estensione immediata della disciplina alle attività di ristrutturazione comporterebbe, ritiene condivisibile, in termini generali, il suggerimento formulato dal senatore Chiusoli, circa l'introduzione di congrui parametri di adeguamento temporale.

Il presidente Ida D'IPPOLITO nel precisare che il tenore della formulazione del parere rimane nella discrezionalità e responsabilità del relatore, che lo sottopone successivamente alla valutazione della Commissione, osserva che l'inserimento di condizioni in luogo di osservazioni non pare avere un valore decisivo, atteso il carattere non vincolante del parere medesimo.

Con riguardo alle osservazioni svolte circa il limite quantitativo di mille metri quadri riferito alle superfici degli immobili da ristrutturare, precisa che tale limite è in linea con il contenuto delle proposte di modifica richieste dalla Conferenza Unificata.

Dichiara poi di condividere l'intervento del senatore Travaglia in quanto, pur non potendosi negare l'importanza della sicurezza e del miglior rendimento energetico, ritiene tuttavia che i vari interessi in gioco debbano essere contemperati in una gerarchia di valori che tenga altresì conto dei possibili impatti economici nei confronti dei proprietari degli immobili.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

326^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (n. 491)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione del provvedimento in titolo. Tenuto però conto che la senatrice Piloni, impossibilitata a prendere parte alla predetta seduta, ha chiesto di intervenire, le dà la parola.

La senatrice PILONI (*DS-U*), ringraziato il Presidente per averle consentito comunque di intervenire, esprime forti perplessità sull'impostazione dello schema di decreto legislativo all'esame, perplessità confermate peraltro dal parere negativo espresso il 30 giugno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolato, infatti, evidenzia notevoli ed ingiustificati spostamenti dalla direttiva comunitaria della quale dovrebbe costituire il recepimento, e rischia di tradursi in una riduzione delle tutele per i lavoratori anche rispetto alla disciplina nazionale vigente. Inoltre, il testo all'esame si configura come una normativa a sé stante e non nella forma, preferibile e adottata in occasioni analoghe, di novella al decreto legislativo n. 626 del 1994. Il Governo non ha poi effettuato alcuna consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, neanche ai fini della definizione del periodo transitorio di cui all'articolo 13, come invece prescrive espli-

citamente l'articolo 9 della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I principali scostamenti riguardano temi cruciali: l'informazione, formazione, partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti; la consultazione delle parti sociali sulla concessione delle deroghe e nella definizione del periodo massimo di transizione concesso per l'applicazione dei valori limite di esposizione; i livelli di tutela offerti ai lavoratori esposti, con riferimento, in particolare all'attuazione immediata dei valori limite di azione, all'accesso e alla periodicità della sorveglianza sanitaria e alla gerarchia delle misure protettive. Nel testo proposto infine non figura alcuna sanzione a carico dei datori di lavoro per la mancata adozione di misure di prevenzione e protezione.

Se il testo del provvedimento non verrà reso conforme nella lettera e nella sostanza ai requisiti minimi della direttiva in recepimento e se non sarà inoltre rimossa l'abrogazione di cui al comma 4 dell'articolo 13, è facile prevedere che esso darà luogo ad un ampio contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia europea.

Passando ad esaminare aspetti più specifici del provvedimento all'esame, la senatrice Piloni osserva che il comma 5 dell'articolo 4, sulla valutazione del rischio, presenta una formulazione incongrua relativamente al modo di conservare i dati delle misurazioni, anche perché, evidentemente, non si intende valorizzare l'esperienza positiva di quelle aziende che hanno scelto di applicare l'attuale normativa istituendo i registri con i dati delle esposizioni, prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Si chiede pertanto o di fare riferimento ai registri previsti dalla predetta normativa, o, in subordine, di completare la formulazione attuale aggiungendo alla fine le parole: «in forma idonea a consentirne la successiva consultazione», come peraltro dispone la direttiva in recepimento, al paragrafo 3 dell'articolo 4. Allo stesso articolo 4, comma 6, lettera *g*) occorre esplicitare in modo più chiaro il profilo della responsabilità del datore di lavoro, ed anche per questo aspetto si dovrebbe recuperare il testo originario della direttiva. Analoga considerazione vale per i commi 7 e 8 dell'articolo 4, per i quali occorrerebbe adottare formulazioni coerenti con la disciplina comunitaria.

Anche per l'articolo 5, occorrerebbe ripristinare la rubrica del medesimo articolo della direttiva in recepimento, che si riferisce alle disposizioni miranti a escludere o a ridurre l'esposizione, nonché il paragrafo 4 dello stesso articolo 5, inspiegabilmente scomparso nello schema all'esame.

Forti perplessità – prosegue la senatrice Piloni – desta anche l'articolo 6 dello schema in quanto, in materia di formazione ed informazione, viene meno qualsiasi riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Su questa stessa materia, poiché il Governo ha scelto la strada di non novellare il decreto legislativo n. 626, sarebbe stato necessario riprodurre integralmente l'articolo 7 della direttiva in recepimento, riguardante appunto la consultazione e partecipazione dei lavoratori.

All'articolo 7 del testo all'esame, in materia di sorveglianza sanitaria, sono state introdotte inaccettabili semplificazioni, non conformi alla disciplina comunitaria, in particolare laddove non si estende la previsione della sorveglianza sanitaria a prescindere dal fatto che il valore di azione sia stato superato o meno: in combinato disposto con il comma 4 dell'articolo 13, che abroga la voce 48 della tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, l'articolo 7 vanifica il diritto dei lavoratori esposti a vibrazioni a fruire della sorveglianza sanitaria con cadenza annuale, a prescindere da qualsiasi valore limite.

All'articolo 9, sulle deroghe, viene meno l'obbligo di consultazione delle parti sociali, contemplato invece dalla disciplina comunitaria.

Sarebbe stata inoltre opportuna una migliore formulazione dell'articolo 10, al fine di dare indicazioni specifiche ai fabbricanti di macchine ed attrezzature che producono vibrazioni o che proteggono da esse, per realizzare ogni possibile miglioramento tecnico finalizzato alla riduzione del rischio, entro il periodo transitorio per l'entrata in vigore dei valori limite. Anche l'articolo 12, in materia di sanzioni, non può essere condiviso, stante l'assenza di qualsiasi sanzione a carico del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure di tutela; con l'articolo 13, il Governo viola le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva, non solo per la mancata consultazione preliminare delle parti sociali, ma soprattutto per la surrettizia estensione di ben cinque anni – e nove anni per il settore agricolo – della proroga all'entrata in vigore dei valori limite di esposizione, nonché all'applicazione delle disposizioni conseguenti al superamento del valore limite. Al comma 4 dello stesso articolo 13 va soppressa la disposizione abrogativa della citata voce 48: in alternativa, l'articolo 7 dovrebbe esplicitamente prevedere non solo che la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria se si supera il valore d'azione, o che essa debba essere rafforzata in caso di concessione di deroghe, ma anche che essa abbia luogo annualmente per qualsiasi lavoratore per il quale la valutazione del rischio o la suscettibilità personale ne abbiano evidenziato la necessità.

Non si comprende poi per quale motivo non siano stati recepiti gli articoli 13 e 14 della direttiva, relativi, rispettivamente, alla relazione quinquennale che gli Stati membri presentano alla Commissione sull'applicazione pratica della disciplina comunitaria, e al recepimento della direttiva medesima. Si tratta di norme estremamente significative per quanto concerne la responsabilità e gli impegni di informazione e comunicazione che gli Stati membri devono assumere nei confronti dell'Unione europea.

In conclusione, la senatrice Piloni esprime l'auspicio che le osservazioni illustrate nel suo intervento vengano recepite nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere. In caso contrario, la sua parte politica non mancherà di esprimere un avviso contrario al provvedimento in titolo.

Il relatore TOFANI (AN) dà lettura di uno schema di parere favorevole con osservazioni, osservando che in queste ultime sono inclusi molti dei rilievi contenuti nell'intervento della senatrice Piloni.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) osserva che, in realtà, lo schema di parere predisposto dal relatore si limita ad un recepimento molto parziale ed insoddisfacente delle osservazioni critiche ampiamente illustrate dalla senatrice Piloni e confortate anche dal parere contrario della Conferenza Stato-Regioni. A suo avviso, potrebbe essere opportuno uno sforzo, da parte del relatore, per integrare lo schema di parere, eventualmente anche prevedendo, a tal fine, di rinviare ad altra seduta la votazione finale.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto rilevare che i termini per l'espressione del parere sono già scaduti, il senatore FABBRI (*FI*) fa presente che la consultazione delle parti sociali e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – di cui la senatrice Piloni ha lamentato l'assenza nel testo all'esame – è in realtà ampiamente contemplata nella legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro e, in particolare, nel decreto legislativo n. 626 del 1994. Non vi è dunque ragione per ritenere che la disciplina generale non debba applicarsi anche per quanto concerne la tutela dei lavoratori dalle vibrazioni. Quanto poi al regime sanzionatorio, lo schema di decreto legislativo all'esame risulta completo ed esauriente: anzi, in esso vi è anche, a suo avviso, un eccesso di normazione, laddove si introduce, al comma 3 dell'articolo 12, una non condivisibile sanzione a carico del medico competente. Pertanto, la tutela prevista dallo schema di decreto legislativo in esame appare complessivamente adeguata e sufficiente.

Secondo la senatrice PILONI (*DS-U*) lo schema di parere predisposta dal relatore non risulta convincente e, in assenza di rilievi più incisivi, vi è il rischio concreto di un arretramento rispetto alle attuali tutele. D'altra parte, anche se non si conosce il merito delle posizioni assunte dalla Conferenza Stato-Regioni, è ragionevole ritenere che tale organismo abbia ravvisato la sussistenza di questo rischio.

Il PRESIDENTE, dopo avere nuovamente fatto presente che, anche in relazione all'esigenza di acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni, l'attuale discussione si svolge dopo che i termini assegnati per l'espressione del parere sono scaduti, osserva che la discussione ha chiarito a sufficienza le posizioni dei diversi Gruppi politici e, pertanto, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla votazione sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Tofani, per le motivazioni espresse nell'intervento della senatrice Piloni.

Il PRESIDENTE propone quindi di integrare il testo del parere con la presa d'atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni consultate.

Il relatore TOFANI (AN) accoglie la proposta del Presidente e integra di conseguenza lo schema di parere.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni, nel testo predisposto dal relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: esame di uno schema di documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 10 maggio 2005.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella seduta del 10 maggio si è svolta la discussione sull'impostazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo. Successivamente, in base alle indicazioni emerse da tale confronto, egli ha predisposto uno schema di documento che è già stato distribuito ai componenti della Commissione e sul quale apre il dibattito.

La senatrice PILONI (DS-U) esprime apprezzamento per l'impostazione dello schema di documento conclusivo che, in effetti, fornisce un quadro esauriente dell'esito della procedura informativa svolta. A suo avviso, è però possibile migliorare il testo procedendo alla soppressione di alcuni passi che risultano o ridondanti o parzialmente contraddittori rispetto ad altre parti del testo. Inoltre, a suo avviso, al paragrafo 2.2, nella parte in cui si riferisce sull'esito dei lavori della *task force* europea presieduta dall'ex primo Ministro olandese Wim Kok, sarebbe opportuno introdurre un riferimento alla volontarietà del posticipo del pensionamento che dovrebbe essere incentivato per i lavoratori anziani.

Sarebbe poi opportuno sopprimere alcune parti del testo. In particolare, al paragrafo 2.3, primo capoverso, si dovrebbero sopprimere le parole da «in particolare attraverso la contrattazione collettiva» fino alla fine del paragrafo stesso, poiché si introducono delle specificazioni non strettamente necessarie. Per le medesime ragioni, al paragrafo 6, nella parte introduttiva, al terzo periodo sarebbe opportuno sopprimere le parole da «in contrasto con la normativa vigente in materia di mobilità» fino alla fine del periodo. Al paragrafo 6.1, primo periodo, si dovrebbe sopprimere l'inciso «forzando lo spirito e la lettera della normativa vigente» che appare incongruo, così come al paragrafo 6.2, potrebbero essere soppressi i due ultimi periodi del primo capoverso. All'ultimo periodo del paragrafo 6.3 l'inciso «eventualmente mediante l'apertura di sportelli specificamente de-

dicati alle lavoratrici e ai lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni» risulta eccessivamente specifico e, pertanto, potrebbe essere soppresso.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Piloni che lo schema di documento conclusivo riporta testualmente la parte finale della relazione «Occupazione, occupazione, occupazione: creare più posti di lavoro in Europa» redatto dalla *Task force* presieduta da Wim Kok. Ritiene pertanto preferibile non modificare il testo originario. Risultano invece tutte accoglibili le proposte di soppressione avanzate dalla senatrice Piloni.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) prospetta l'opportunità di sostituire il riferimento alla formazione professionale, all'inizio del secondo capoverso della parte introduttiva del paragrafo 6, con quello alla formazione continua, tecnicamente più congruo. È preferibile, inoltre, che, al paragrafo 6.1, terzo capoverso, terzo periodo, nella parte riguardante l'integrazione del reddito su base mutualistica per taluni settori professionali, venga eliminata la dizione «in funzione di accompagnamento al pensionamento», in contraddizione con una precedente affermazione, nello stesso paragrafo. Sarebbe infine opportuno introdurre un riferimento alla responsabilizzazione diretta dell'azienda nei processi di ricollocazione dei lavoratori anziani.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per lo schema di documento conclusivo redatto dal Presidente, dichiara di non condividere talune considerazioni espresse dalla senatrice Piloni, sottolineando che le scelte concretamente adottate in diversi casi di ristrutturazione aziendale risultano spesso penalizzanti per i lavoratori anziani, in contrasto con quanto prevede a tal proposito la normativa vigente, in base alla quale, a parità di qualifica, occorrerebbe inserire prioritariamente i lavoratori più giovani nelle procedure di mobilità.

Per quel che concerne il sistema di reinserimento lavorativo, sarebbe opportuno prevedere apposite strutture idonee a cogliere le peculiarità delle problematiche inerenti al personale anziano espulso dal processo produttivo, come peraltro sperimentato già in alcune aree territoriali e come richiesto anche dalle associazioni rappresentative dei lavoratori anziani.

Prospetta inoltre l'opportunità di iniziare l'esame di due disegni di legge, presentati in Senato ed assegnati alla Commissione, riguardanti la tematica del reinserimento dei lavoratori anziani.

Il PRESIDENTE, relativamente alla considerazione da ultima espressa dal senatore Pizzinato, dopo aver evidenziato che l'obiettivo del rafforzamento della tutela per la categoria dei lavoratori anziani è largamente condiviso, fa presente che ci si attiverà in tale direzione, individuando in tempi celeri le modalità da seguire per realizzare tali risultati.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per lo schema di documento redatto dal Presidente, prospetta l'opportunità di inserire nell'ambito della parte finale dello stesso uno specifico riferimento alle «buone pratiche» europee. Sarebbe inoltre necessario enucleare espressamente, nell'ambito dell'atto in esame, l'istituto del *part time* misto a pensione, che potrebbe costituire un' importante misura a tutela della categoria dei lavoratori anziani.

Il documento conclusivo andrebbe inoltre integrato con uno specifico riferimento all'istituzione del fondo nazionale per le persone non autosufficienti, oggetto di un ampio dibattito nel Parlamento e nel paese. Occorrerebbe infine indicare l'esigenza di prefigurare specifiche azioni positive in ordine alla formazione dei lavoratori svantaggiati in questione – come pure per le donne – e a tal fine potrebbero essere individuate specifiche quote da dedicare al perseguimento di tale finalità, nell'ambito dei fondi interprofessionali per la formazione.

Il senatore BATTAFARANO (*DA-U*), dopo aver sottolineato il particolare rilievo del documento in esame, propone di prendere in considerazione la possibilità di rinviare la votazione sullo stesso, in modo tale da consentire un ulteriore approfondimento in merito alla tematica in questione.

Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che tutte le considerazioni espresse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta odierna risultano condivisibili, ritiene che sia possibile procedere all'approvazione del documento conclusivo nella seduta odierna e propone che gli venga contestualmente conferito il mandato ad integrare il documento stesso secondo le proposte avanzate nel corso del dibattito.

Il senatore VANZO (*LP*), dopo aver sottolineato l'importanza della tematica inerente alla tutela dei lavoratori anziani, interviene a nome del Gruppo Lega padana per dichiarazioni di voto a favore dello schema di documento conclusivo e della proposta di conferimento di un mandato al relatore a integrarlo con le osservazioni emerse nel corso della discussione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole allo schema di documento conclusivo e alla proposta di conferimento al relatore del mandato a integrarlo, nei termini emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

Intervengono successivamente i senatori PETERLINI (*Aut*), TOFANI (*AN*) e MORRA (*FI*), esprimendo apprezzamento per il pregevole schema di documento conclusivo redatto dal Presidente e preannunciando, ciascuno a nome del rispettivo Gruppo politico di appartenenza, il voto favo-

revole allo stesso e alla proposta di conferimento al relatore del mandato ad integrarlo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il documento conclusivo e la proposta di conferirgli il mandato a integrarlo, nei termini emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta odierna.

La Commissione approva all'unanimità.

La Commissione delibera altresì, su proposta del Presidente, di procedere alla pubblicazione in volume di tutti gli atti dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che potrebbe essere imminente l'assegnazione dello schema di decreto legislativo in materia di previdenza complementare, in attuazione della delega conferita con la legge n. 243 del 2004. Poiché ritiene opportuno, data la rilevanza della materia, prevedere un ciclo di audizioni informali presso l'Ufficio di Presidenza, ascoltando le organizzazioni già convocate in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma pensionistica, propone che la Commissione gli conferisca il mandato ad organizzare la predetta attività conoscitiva informale, ove il provvedimento venga assegnato nei prossimi giorni.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 491

La 11^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) riguardo alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 dello schema, appare opportuno che, nel comma 6, lettera *g*), in luogo del termine «locali» (dei quali sia responsabile il datore), se ne adoperi un altro avente valenza generale (quale «luoghi»).

Inoltre, nel comma 8, sembra preferibile, ai fini di una fedele trasposizione della disciplina comunitaria, che fa riferimento ad un aggiornamento costante, in alcune ipotesi, della valutazione dei rischi (articolo 4, paragrafo 5, ultimo periodo, della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002), nonché ai fini del coordinamento con il successivo articolo 7, comma 3, lettera *a*), sostituire le parole «periodicamente, in particolare» con le seguenti: «periodicamente, e, in ogni caso, senza ritardo».

Sempre con riferimento all'articolo 4 dello schema si segnala che, al comma 5, si dovrebbe richiamare l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, anziché l'articolo 4, comma 1;

b) nell'articolo 5 dello schema, sembra opportuno recepire esplicitamente anche la norma di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2002/44/CE, in base alla quale il datore deve adattare le misure di prevenzione e protezione (di cui al medesimo articolo 5 dello schema) alle esigenze dei lavoratori a rischio particolarmente esposti;

c) riguardo alla sorveglianza sanitaria, di cui all'articolo 7 dello schema, si rileva, in primo luogo, che viene abrogata (dal successivo articolo 13, comma 4, dello schema) la voce 48 della tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, la quale prevede, per i lavoratori che, impiegando utensili ad aria compressa o ad asse flessibile, siano sottoposti a vibrazioni o scuotimenti, una visita medica iniziale e periodica, con cadenza annuale. Si dovrebbe ritenere, di conseguenza, che la sorveglianza sanitaria venga ora disciplinata esclusivamente dall'articolo 7 dello schema e che essa trovi quindi applicazione solo nel caso di superamento dei valori di azione.

Occorre valutare, in tale ambito, se sia opportuno che venga in ogni caso stabilita una cadenza massima periodica per lo svolgimento degli accertamenti medici.

Si invita poi a verificare se le norme di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 2002/

44/CE abbiano un carattere meramente programmatico oppure se richiedano l'estensione del regime di sorveglianza sanitaria alle relative fattispecie (esse sono le seguenti: esposizione dei lavoratori tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso con una malattia o con effetti nocivi; probabilità che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro; sussistenza di tecniche sperimentate che consentano di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute).

Riguardo inoltre alla comunicazione al datore di lavoro delle anomalie, risultanti dagli accertamenti, prevista dal comma 2 dell'articolo 7, appare preferibile adottare una formulazione più conforme alla disciplina comunitaria; si ricorda che, in base a quest'ultima, il datore, qualora si riscontrino le suddette anomalie, deve essere «informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico» (articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 2002/44/CE).

Sempre con riferimento alla fattispecie di rilevazione di anomalie, si invita a valutare se occorra recepire esplicitamente, e in quali termini, la norma comunitaria che richiede, in tale caso, l'organizzazione, da parte del datore, di una sorveglianza sanitaria continua (articolo 8, paragrafo 3, lettera *c*), quarto trattino, della direttiva 2002/44/CE). Appare inoltre opportuno specificare che, tra le misure adottabili dal datore, rientra l'assegnazione del lavoratore in oggetto ad attività alternative che non comportino rischio di ulteriore esposizione (come prevede l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *c*), terzo trattino, della direttiva 2002/44/CE);

d) riguardo alle deroghe, di cui all'articolo 9 dello schema, sembra opportuno specificare meglio quale sia l'organo competente alla relativa concessione, in quanto, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, possono, in alcuni casi, coesistere più di un organo di vigilanza (quali azienda sanitaria locale e direzione provinciale del lavoro). Occorrerebbe altresì chiarire se le deroghe siano rinnovabili (come consentirebbe l'articolo 10, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/44/CE).

Appare poi opportuno specificare, in conformità con la disciplina comunitaria, che le medesime deroghe sono revocate qualora non sussistano più le circostanze che le abbiano giustificate (tale revoca è prevista dal suddetto articolo 10, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva 2002/44/CE);

e) sembra necessario operare una revisione della norma sull'entrata in vigore di cui all'articolo 13, comma 1, dello schema, in quanto tale disposizione, fissando la data al 6 luglio 2005, conferisce, in sostanza, un carattere retroattivo alla disciplina in oggetto. Appare, di conseguenza, anche violato il divieto costituzionale di retroattività nel campo penale.

Sembra inoltre preferibile, anche in considerazione dei suddetti profili sanzionatori, stabilire un termine dilatorio, benché breve, per la decorrenza degli obblighi di valutazione e di misurazione di cui all'articolo 4;

f) in merito alla disposizione transitoria per il settore agricolo e forestale, di cui al comma 3 dell'articolo 13 dello schema, appare necessario

che essa sia subordinata alle stesse condizioni stabilite, nel precedente comma 2, per l'applicazione della norma transitoria generale, in quanto la disciplina comunitaria non sembra porre distinzioni al riguardo (cfr. l'articolo 9 della direttiva 2002/44/CE);

g) si rileva infine che sarebbe preferibile, secondo una scelta già adottata in casi analoghi, porre la disciplina di cui al presente schema in forma di novella del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Si prende atto delle osservazioni espresse dalla 1^a, dalla 2^a e dalla 12^a Commissione permanente.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI IN ITALIA

SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

Premessa

La Commissione lavoro, previdenza sociale in data 3 aprile 2002 ha approvato all'unanimità la proposta del senatore Battafarano e di altri senatori, volta all'attivazione di un'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia, con particolare riferimento all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro, alle normative previdenziali ed alle prospettive di occupabilità.

La procedura informativa, autorizzata dal Presidente del Senato con lettera in data 9 aprile 2002, si è svolta mediante audizioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, delle organizzazioni dei datori di lavoro nei settori dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi, delle associazioni della cooperazione, dell'INPS e dell'INPDAP, nonché, infine, del sottosegretario al Ministero del lavoro Brambilla. Di tali audizioni si dà di seguito un elenco dettagliato.

Pur essendo l'indagine conoscitiva in questione incentrata principalmente sui profili attinenti all'ambito nazionale, la Commissione ha ritenuto utile l'acquisizione di elementi di analisi comparativistici – atti ad arricchire in modo proficuo i dati informativi inerenti alla situazione italiana attraverso il confronto con quelle sussistenti in altri paesi europei – provvedendo a deliberare, nella seduta del 15 giugno 2004, l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sui lavoratori anziani, con la previsione di apposite missioni di una delegazione della Commissione, da effettuarsi in Spagna ed in Olanda. La scelta di tali due paesi si è giustificata, per quel che concerne la Spagna, alla luce dell'impronta federale dell'ordinamento istituzionale spagnolo, idoneo per tale connotazione ad offrire, nel caso di specie, interessanti motivi di riflessione, mentre, in relazione all'Olanda, per l'opportunità di acquisire elementi informativi su un complesso di politiche attive del lavoro di cui numerosi ed autorevoli osservatori hanno posto in luce il carattere dinamico e altamente innovativo.

Nel corso delle sopracitate missioni e svoltesi rispettivamente a L'Aja in data 13-16 settembre 2004 e a Madrid in data 17-21 ottobre 2004 – sono stati effettuati incontri con le Commissioni parlamentari e con le autorità governative competenti in materia, nonché con le parti sociali.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE DEI LAVORATORI ANZIANI IN ITALIA

ELENCO DELLE AUDIZIONI

Seduta n. 92 del 3/7/2002	CONFINDUSTRIA
Seduta n. 94 del 10/7/2002	Associazione bancaria italiana (ABI) Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) Associazione italiana industrie e servizi professionali e del terziario avanzato (FITA)
Seduta n. 111 del 16/10/2002	Associazione per la tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori (ATDAL)
Seduta n. 114 del 6/11/2002	Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
Seduta n. 270 del 6/10/2004	Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) Unione italiana del lavoro (UIL) Unione generale del lavoro (UGL) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
Seduta n. 277 del 2/11/2004	Confederazione generale sindacati autonomi (CONFSAL) Confederazione unitaria di base (CUB) Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA) Confederazione nazionale dei quadri direttivi e dirigenti della funzione pubblica (CONFEDIR) Confederazione italiana unionquadri (CIU) Federazione autonoma bancari italiani (FABI)

- Seduta n. 279 del 9/11/2004 Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONF-COMMERCIO)
Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI)
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA)
Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO)
- Seduta n. 290 del 20/1/2005 Confederazione italiana della piccola e media impresa (CONFAPI)
Federazione italiana editori giornali (FIEG)
Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA)
Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA)
Confederazione italiana dei servizi pubblici locali (CONSERVIZI)
Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA)
Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)
Confederazione italiana proprietà edilizia (CONFEDILIZIA)
- Seduta n. 291 del 25/1/2005 Confederazione italiana agricoltori (CIA)
LEGA COOPERATIVE
Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
CONFCOOPERATIVE
Associazione generale cooperative italiana (AGCI)
Confederazione italiana degli esercenti e commercianti delle attività del terziario, del turismo e dei servizi (CIDEC)
- Seduta n. 294 del 2/2/2005 ITALIA LAVORO S.P.A.

- Seduta n. 295 dell'8/2/2005 Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP)
Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)
- Seduta n. 303 del 9/3/2005 MINISTERO DEL LAVORO (sottosegretario Brambilla).

1. Andamenti demografici, speranze di vita ed occupazione dei lavoratori anziani: Italia ed Europa.

Un recente studio commissionato dal Consiglio europeo (il cosiddetto «rapporto Kok» del novembre 2004)⁽¹⁾ ha parlato di una evoluzione demografica «spettacolare» in Europa, caratterizzata da due dinamiche, la caduta del tasso di natalità e l'aumento della speranza di vita, che interagiscono tra loro comportando una trasformazione radicale nella composizione della popolazione del vecchio continente di qui ai prossimi decenni. Secondo lo stesso documento, entro il 2020 la popolazione dell'Unione europea diminuirà in cifra assoluta; inoltre, entro il 2050 si dovrebbe registrare un calo del 18 per cento della popolazione in età lavorativa (15-64 anni) mentre il numero delle persone di più di 65 anni aumenterà del 60 per cento. Di conseguenza, il rapporto tra pensionati e persone in età lavorativa passerà dall'attuale 24 per cento su scala europea a circa il 50 per cento nel 2050, con forti differenze territoriali, che investono in particolare il nostro paese. Secondo le stime effettuate dalla Commissione europea,

entro il 2030, i 71 milioni di over 65 del 2000, nell'UE dei 25 diventeranno 110 milioni e la popolazione in età attiva sarà di circa 280 milioni rispetto agli attuali 303 milioni. Tutto ciò avrà un impatto diretto sulla nostra capacità di sostenere la crescita economica a lungo termine. Salvo nel caso in cui si riesca a raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazione che superi il 70% e a migliorare la produttività in maniera sostanziale, la crescita media del PIL pro capite nell'UE rallenterà in maniera significativa tra il 2010 e il 2030.⁽²⁾

In questo contesto, la Commissione europea ha anche posto in rilievo una tendenza di lungo periodo alla diminuzione del tasso di partecipazione e di occupazione dei lavoratori anziani, che risulta in calo costante nel corso degli ultimi 30 anni.

Secondo un *working paper* predisposto nel 2002, su richiesta del Consiglio europeo di Stoccolma, l'indice di partecipazione degli uomini,

(1) *Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Rapport du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok*, Novembre 2004.

(2) COM (2004) 146 def, *Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro*. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

in particolare di quelli che svolgono lavori manuali scarsamente qualificati, decresce rapidamente a partire dai 50 anni, e non dai 60, come succedeva nel 1970; quello delle donne, invece, ancor prima, verso i 45 anni, ma ad un ritmo meno sostenuto, e la presenza sul mercato del lavoro delle 50-60enni è più marcata che nel 1970. La regressione del tasso di partecipazione è imputabile, in parte, ai casi di pensionamento anticipato indotti da misure di riconversione economica e, in parte, all'impatto dei regimi di prepensionamento. La partecipazione a programmi di formazione si riduce considerevolmente tra i lavoratori ultracinquantenni e raggiunge tassi minimi tra i lavoratori non specializzati. Anche se il 50% circa dei lavoratori anziani è occupato in imprese che prevedono corsi di formazione, meno del 15% vi partecipa effettivamente; solo il 7% dei lavoratori in età più avanzata e meno qualificati riceve una formazione rispetto al 20% dei lavoratori dello stesso gruppo d'età, ma più qualificati.⁽³⁾».

Il processo di invecchiamento della popolazione è destinato dunque a produrre effetti economici e sociali estremamente rilevanti, destinati ad incidere a fondo sulla qualità della vita della popolazione europea nei prossimi decenni: come già altri osservatori, da ultimo anche il rapporto Kok ha sottolineato che l'invecchiamento della popolazione comporterà contemporaneamente un incremento della domanda di risorse da destinare alle pensioni e alla sanità e una diminuzione del numero degli occupati. A sua volta, la Commissione europea prevede che l'invecchiamento della popolazione produrrà – da solo – l'effetto di ridurre il tasso di crescita potenziale dell'Unione dall'attuale 2-2,5 per cento a circa l'1,25 per cento intorno al 2040, con effetti di rallentamento legati a questa particolare problematica che si cominceranno a far sentire in misura rilevante a partire dal 2015 (circa l'1,5 per cento) in assenza di interventi sul mercato del lavoro e sul tasso di occupazione della popolazione anziana⁽⁴⁾. La stessa Commissione europea, in una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, ha formulato ulteriori previsioni, che vanno nella medesima direzione.

Entro il 2030, i 71 milioni di over 65 del 2000, nell'UE dei 25 diventeranno 110 milioni e la popolazione in età attiva sarà di circa 280 milioni rispetto agli attuali 303 milioni. Tutto ciò avrà un impatto diretto sulla capacità dell'Europa di sostenere la crescita economica a lungo termine. Salvo nel caso in cui si riesca a raggiungere l'obiettivo di un tasso di occupazione che superi il 70% e a migliorare la produttività in maniera sostanziale, la crescita media del PIL pro capite nell'UE rallenterà in maniera significativa tra il 2010 e il 2030⁽⁵⁾.

(3) COM(2002) 9 def, *Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva* (relazione redatta su richiesta del Consiglio europeo di Stoccolma), Bruxelles, 24.01.2002, p. 5.

(4) Cfr. *Relever le défi*, cit., p. 15.

(5) COM (2004) 146 def., cit.

Secondo il rapporto Kok, che riprende e conferma le stime della Commissione, l'invecchiamento della popolazione comporterà, fino al 2050, un aumento delle spese per le pensioni e la sanità in una misura compresa tra il 4 e l'8 per cento del PIL ⁽⁶⁾: secondo le proiezioni, nel 2020 la spesa per le pensioni e per la sanità tenderà ad aumentare di circa il 2 per cento del PIL in un gran numero di Stati membri e, nel 2030, tale aumento si attesterà attorno al 4-5 per cento del PIL. Inoltre, il basso tasso di crescita avrà effetti sulla finanza pubblica di ciascun paese, che diverranno visibili a partire dal 2010.

1.1. *L'Italia nel contesto europeo*

L'Italia è particolarmente interessata dalle problematiche dell'invecchiamento della popolazione: sempre secondo i dati elaborati in sede comunitaria, nel nostro paese, infatti, il rapporto tra pensionati e popolazione attiva dovrebbe arrivare al 61 per cento entro il 2050, a fronte del 34 per cento stimato per la Danimarca (per questo aspetto, dunque, il paese più virtuoso). Questo processo di riassetto della composizione demografica della popolazione, peraltro, è già in atto: nel 2015 il tasso di dipendenza media degli anziani dell'Unione a 15 raggiungerà il 30 per cento e per l'Italia, il tasso di dipendenza così calcolato dovrebbe collocarsi, alla stessa data, al 34 per cento, ben 4 punti al di sopra della media comunitaria ⁽⁷⁾.

Segnalazione in tal senso sono giunte anche dagli istituti di ricerca italiani, concordi nell'indicare la rilevanza dell'impatto sociale ed economico del processo di invecchiamento che, nel nostro paese, ha raggiunto una dimensione particolarmente rilevante. In particolare, uno studio dell'ISFOL (2002) ha posto in rilievo la peculiare composizione anagrafica della popolazione italiana, caratterizzata da un basso tasso di dipendenza dei giovani e da un alto tasso di dipendenza degli anziani, a conferma della caratterizzazione dell'Italia come di un paese prevalentemente «anziano».

Tra venti anni – informa l'ISFOL – tenendo presente l'evoluzione demografica in atto nel nostro Paese, l'Italia conterà rispetto ad oggi un milione e ottocentomila giovani in meno, due milioni ottocentomila persone in età lavorativa in meno e tre milioni ottocentomila anziani in più. Ad oggi, questo dato non è drammatico, perché il tasso di dipendenza totale, vale a dire le persone che nel nostro paese dipendono da quelle che lavorano, in complesso, è ancora in linea con quello degli altri paesi. La situazione potrebbe, però, diventare drammatica, se non si darà vita a politiche che tengano conto della differenza dei tassi di dipendenza. Questa differenza, cioè, dovrebbe consentire la riflessione su politiche sociali che tengano presente la modifica in atto nella composizione demografica: pochi giovani e molti anziani. ⁽⁸⁾

(6) Cfr. *The impact of ageing population on public finances*, EPC/ECFIN/407/04 2003.

(7) Il tasso di dipendenza dei giovani è il rapporto tra la popolazione al di sotto dei 20 anni e la popolazione in età lavorativa dai 20 ai 54 anni. Il tasso di dipendenza degli anziani è il rapporto tra la quota di popolazione di età pari o superiore ai 65 anni, in relazione alla quota di popolazione in età compresa tra i 25 e i 64 anni.

(8) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, *Prolungamento della vita attiva e politiche del lavoro*, a cura di G. Linfante e A. Scassellati, Milano, 2002, p. 12. Queste valutazioni sono state riprese anche dal Presidente dell'ISFOL, nel corso dell'audizione del 6 novembre 2002.

Nel corso dell'audizione del 2 febbraio 2005, richiamandosi alle stime dell'Istat, il Presidente di Italia lavoro SPA ha evidenziato che la forza lavoro andrà a calare dai 39 milioni di unità del 2000 ai 34,4 milioni del 2020, con una riduzione che egli stesso ha definito «significativa», pari all'11,9 per cento, e tale da destare giustificate preoccupazioni, dato che nel 2050 l'Italia potrebbe addirittura avere il primato nell'Unione europea in questa particolare graduatoria, con una percentuale degli over 65 suscettibile di salire al 61 per cento. Lo stesso presidente di Italia lavoro ha poi ricordato che oggi il tasso degli ultrasessantacinquenni è pari al 27 per cento rispetto alla fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni: contemporaneamente si evidenzia una situazione di basso tasso di occupazione nella fascia degli anziani, che non può comunque destare molto ottimismo⁽⁹⁾. Questi dati sono confermati dal già ricordato documento della Commissione sul lavoro degli anziani: nel 2002 il tasso di occupazione della fascia di età 55-64 anni nell'Unione europea a 15 era pari a 40,1 per cento e nell'Unione a 25 a 38,7 per cento. In Italia tale tasso risultava pari al 28,9 per cento, nello stesso anno⁽¹⁰⁾.

Altri osservatori indipendenti, peraltro, registrano alcuni passi in avanti, non trascurabili, in direzione di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro degli ultracinquantenni, pur rilevando gli aspetti contraddittori di questo processo, riguardanti, in particolare, il comparto femminile. Il Rapporto annuale 2004 del CENSIS segnala a questo proposito alcuni dati meritevoli di considerazione

I trend che investono attualmente il mercato del lavoro [...œ – afferma il Rapporto – stanno portando alla ribalta la schiera degli *over 50*: negli ultimi anni, il numero complessivo delle forze lavoro di questa classe generazionale è passato dai 4.455.652 del 2000 ai 5.119.552 del 2003 segnando un incremento positivo pari a +9,1% (contro una crescita media del 2,4%) e il numero di occupati è cresciuto del 9,6% (contro una media complessiva di 4,4%) [...]. Il dato, tuttavia, assume proporzioni più consistenti se riferito alla parte femminile degli ultracinquantenni attivi (+16,4% contro +6,2% degli uomini), sebbene fra i due sessi continuano a permanere disparità significative che riguardano:

– i livelli occupazionali: le donne *over 50* presentano un tasso di occupazione del 32,8% (contro il 57,8% degli uomini);

– la posizione nella professione: al 2003, 7 donne *over 50* su dieci (69,5%) svolgono un lavoro dipendente; oltre un terzo (37%) risulta impiegata o svolge un ruolo intermedio e nello specifico, la quota di questo profilo professionale, in un solo triennio, ha subito una crescita pari a + 13,5%. Il *gap* di genere, tuttavia, si evidenzia soprattutto in relazione alle funzioni dirigenziali o direttive: sempre al 2003, le donne che ricoprono tale ruolo segnano un 7,9% contro il 10,6% degli uomini;

– il settore di attività: è infatti soprattutto nel terziario che il gentil sesso sembra trovare una maggiore collocazione professionale, con oltre 8 donne *over 50* su dieci (82,1%) che operano in tale comparto di attività⁽¹¹⁾.

(9) Audizione del Presidente di Italia lavoro Spa, seduta del 2 febbraio 2005.

(10) COM (2004) 146 def, *Aumentare il tasso d'occupazione dei lavoratori anziani e differire l'uscita dal mercato del lavoro*, cit., p. 23.

(11) Centro studi investimenti sociali, *Rapporto annuale 2004, XXXVIII rapporto sulla situazione sociale del paese*, Roma, 2004. Questi dati sono confermati anche dal Rapporto Italia 2005 dell'Eurispes.

Questi risultati non possono tuttavia in alcun modo indurre a sottovalutare l'importanza delle problematiche relative al mutamento della composizione anagrafica delle società europee e, in particolare, della società italiana: per essi, pur positivi, vale il giudizio che la Commissione europea dà, in sintesi, della situazione in seno all'Unione, per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo di innalzamento dell'occupazione per i lavoratori più anziani. Secondo la Commissione, i progressi compiuti, pur considerevoli «sono però insufficienti e devono essere approfonditi per sostenere la crescita economica, il gettito fiscale e i sistemi di protezione sociale»⁽¹²⁾.

Giova ricordare, a questo proposito, che la Commissione europea ha comunque posto in evidenza come alcuni paesi, tra i quali l'Italia, sono ancora in ritardo nel conseguimento degli obiettivi di Lisbona, relativamente all'innalzamento del tasso di occupazione dei lavoratori anziani⁽¹³⁾. In sintonia con le già ricordate analisi del Presidente di Italia lavoro, il Presidente dell'INPS, nell'audizione svoltasi l'8 febbraio 2005 ha sottolineato che l'Italia si colloca ai primi posti per il tasso di invecchiamento e oggi il numero di coloro che hanno più di 65 anni è superiore al numero di coloro che hanno meno di 20 anni. Nello stesso tempo, l'Italia fa registrare il più basso tasso di partecipazione al lavoro delle fasce di popolazione più anziane rispetto ai partner europei: secondo i dati forniti dall'Istituto, nel 2003, tra i 55 e i 64 anni, il tasso di occupati era al 30,3 per cento, circa 10 punti percentuali sotto la media europea. Quanto alla distribuzione per settori di attività, è da notare quanto ha messo in luce il presidente di Italia lavoro, circa l'esistenza di una presenza non irrilevante di anziani in taluni comparti, anche nella fascia di età compresa tra i 60 e i 74 anni, e dunque anche oltre la fascia di età finora considerata. Nella pubblica amministrazione questa presenza è pari al 25,2 per cento (e, d'altra parte, l'audizione del Presidente e del Direttore generale dell'INPDAP ha messo in luce una tendenza al prolungamento della vita lavorativa nel comparto pubblico che, per questo aspetto, sembra avere intrapreso un percorso diverso e più virtuoso rispetto all'impiego privato), nel settore agricolo (dove tutte le organizzazioni di categoria hanno concordemente indicato il tendenziale decremento della componente giovanile della manodopera⁽¹⁴⁾ è del 14,6 per cento e nel commercio è del 21 per cento.

(12) Cit. dal sito internet dell'Unione europea.

(13) Nel registrare le difficoltà di Italia, Belgio e Danimarca, la relazione della Commissione per il Consiglio europeo di primavera 2004 osserva: «L'evoluzione del tasso di occupazione dei lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni è effettivamente preoccupante. Sebbene questo tasso sia aumentato di 3 punti dal 1999, portandosi al 40,1% nel 2002, occorrerebbero altri 7 milioni di nuovi posti di lavoro per questa categoria di lavoratori, al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% nel 2010».

(14) Secondo i dati forniti dalle organizzazioni datoriali e sindacali operanti nel settore agricolo, il 62,17 per cento dei coltivatori diretti ha un'età superiore ai 55 anni, e i conduttori di fondi con età superiore a 60 anni sono il 60 per cento del totale).

2. Le strategie dell'Unione europea

2.1. Da Lisbona a Stoccolma

Come è noto, il problema dell'innalzamento del tasso di occupazione è stato posto a livello europeo nell'ambito della strategia di Lisbona messa a punto dalla sessione straordinaria del Consiglio europeo svoltasi il 23 e 24 marzo 2000. L'ambizioso obiettivo definito in tale sede fu, come è noto, l'elaborazione di un quadro di azione incentrato sull'interdipendenza della dimensione economica e della dimensione sociale ed occupazionale, per fare fronte alle sfide della globalizzazione dei mercati ed incentivare lo sviluppo dell'occupazione, delle riforme economiche e della coesione sociale, nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza. Date queste premesse, il Consiglio europeo ha indicato per il 2010 l'obiettivo di portare il tasso di occupazione il più possibile vicino al 70 per cento, e, in particolare, di portare, entro lo stesso termine, il tasso di occupazione femminile a una media superiore al 60%.

Il Consiglio europeo – si legge nelle conclusioni della Presidenza – ritiene che l'obiettivo generale di queste misure debba consistere, in base alle statistiche disponibili, nell'accrescere il tasso di occupazione dall'attuale media del 61% a una percentuale che si avvicini il più possibile al 70% entro il 2010 e nell'aumentare il numero delle donne occupate dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010. Tenendo presenti le diverse situazioni iniziali, gli Stati membri dovrebbero prevedere di fissare obiettivi nazionali per un aumento del tasso di occupazione. Attraverso l'ampliamento della forza lavoro, sarà così rafforzata la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale.⁽¹⁵⁾

Si ricorda che, per l'Italia, si è fissato per il 2010, come obiettivo specifico, il conseguimento di un tasso di occupazione pari al 61,3 per cento. Nell'ambito della strategia di Lisbona, l'Unione europea ha poi elaborato alcuni obiettivi specifici relativamente alle politiche per i lavoratori anziani: in primo luogo, il Consiglio europeo di Stoccolma (23-24 marzo 2001) ha convenuto sulla necessità di assicurare un'occupazione ad almeno la metà della popolazione europea in età compresa tra i 55 ed i 64 anni entro il 2010⁽¹⁶⁾, ed ha altresì segnalato come dal rapido incremento dei pensionamenti e dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa, che si dovrebbe registrare sempre a partire dal 2010, possano svilupparsi consistenti pressioni sui sistemi di sicurezza sociale – in particolare per quanto riguarda le pensioni, la sanità e il sostegno alle fasce più anziane – suscettibili di comprometterne la stabilità se non affrontate per tempo. In base a tali presupposti, una delle sfide per il primo decennio del

(15) Consiglio europeo (Lisbona, 23-24 marzo 2000), *Conclusioni della Presidenza*, par. 30.

(16) Secondo le stime della Commissione europea il conseguimento di questo obiettivo comporterebbe la creazione di 5 milioni di posti di lavoro aggiuntivi nell'arco del periodo indicato (Cfr. COM(2002) 9 def, *Accrescere il tasso di attività e prolungare la vita attiva*, cit., p. 3.)

nuovo secolo è stata individuata in un nuovo approccio al mutamento demografico della società europea, fondato, oltre che sull'aumento dell'occupazione, anche sulla riduzione del debito pubblico e sull'adeguamento dei sistemi di protezione sociale, a partire dalle pensioni⁽¹⁷⁾. L'esigenza di un approccio globale all'invecchiamento della società è stato ribadito anche dal successivo Consiglio europeo di Göteborg, che ha posto l'accento sulla necessità di assicurare la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, oltre che la loro capacità ad adattarsi a bisogni sociali in continua evoluzione⁽¹⁸⁾. Analogo orientamento è stato espresso dal Consiglio europeo di Laeken, che peraltro, ha sottolineato l'esigenza di dare corso alle riforme strutturali concordate a Lisbona e a Stoccolma, anche in relazione al rallentamento della crescita registrato in tutti gli Stati membri⁽¹⁹⁾.

2.2. Dopo Stoccolma

Un altro importante passo in avanti per la messa a punto di una politica per il prolungamento della vita lavorativa e per la costruzione di un sistema sostenibile di sicurezza sociale è stato compiuto dal Consiglio europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002); in particolare, nelle conclusioni della Presidenza è stato dato ampio spazio all'esigenza di ridimensionare sia gli incentivi al pensionamento dei singoli lavoratori sia il ricorso al prepensionamento da parte delle imprese, nonché di intensificare gli sforzi per accrescere le opportunità per i lavoratori anziani di rimanere sul mercato del lavoro, adottando formule di pensionamento flessibile e graduale e garantendo un accesso effettivo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Nella stessa sede, è stato altresì indicato l'obiettivo di aumentare gradualmente di circa 5 anni l'età media effettiva di cessazione dell'attività lavorativa nell'Unione europea entro il 2010, e si è assunto l'impegno di verificare annualmente i progressi compiuti al riguardo prima di ogni Consiglio europeo di primavera⁽²⁰⁾.

Sull'incremento dell'offerta di manodopera, in particolare tra gli anziani, le donne, gli immigrati e i giovani, sulla promozione dell'invecchiamento attivo, e sull'esigenza di disincentivare i prepensionamenti si è soffermato anche il Consiglio europeo di Bruxelles (20-21 marzo 2003), che, inoltre, ha istituito una *task force* per l'occupazione, presieduta dall'ex primo ministro olandese Wim Kok.

La *task force* ha presentato nel novembre 2003 una relazione intitolata «Occupazione, occupazione, occupazione: creare più posti di lavoro in

(17) Consiglio europeo (Stoccolma, 23-24 marzo 2001), *Conclusioni della Presidenza*, par. 7.

(18) Consiglio europeo (Goteborg, 15-16 giugno 2001), *Conclusioni della Presidenza*, par. 43.

(19) Consiglio europeo (Laeken, 14 dicembre 2001), *Conclusioni della Presidenza*, par. 21.

(20) Consiglio europeo (Barcellona, 15-16 marzo 2002), *Conclusioni della Presidenza*, par. 32.

Europa» che, tra l'altro, ha invitato gli Stati membri ad attuare una politica globale nell'ambito dell'invecchiamento incentrata sui seguenti aspetti:

offrire ai lavoratori incentivi perché vadano in pensione più tardi e in modo progressivo e ai datori di lavoro perché assumano e mantengano al lavoro lavoratori anziani, riformando i regimi pensionistici e assicurando un'adeguata contropartita a coloro che rimangono sul mercato del lavoro;

promuovere l'accesso di tutti alla formazione, in particolare mediante strategie di istruzione e di formazione permanente;

introdurre condizioni di lavoro tali da assecondare la permanenza al lavoro grazie a una maggiore considerazione dei temi della salute e della sicurezza del lavoro ed una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro (tempo parziale ed interruzioni della carriera).

Questa politica, peraltro, è stata approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003, e gli interventi intrapresi da numerosi Stati membri (tra cui l'Italia) sul sistema pensionistico hanno mirato ad innalzare l'età normale del pensionamento e a scoraggiare nel contempo la tendenza delle imprese a ricorrere al pensionamento anticipato (anche mediante incentivi finanziari) per gestire gli esuberanti di personale.

Un primo bilancio delle politiche poste in essere in tema di invecchiamento attivo è stato tracciato in tre documenti della Commissione: la relazione introduttiva alla Conferenza dell'Unione europea su occupazione e sistemi pensionistici, del 4 febbraio 2002, a firma del Commissario per l'occupazione e gli affari sociali, Anna Diamantopoulou, la comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Consiglio delle regioni del 3 marzo 2004 e la relazione al Consiglio europeo di primavera 2004. In questi documenti la Commissione ha ribadito il punto di vista dell'Unione europea, secondo il quale, nel contesto economico globale, la crescita dei tassi di partecipazione e di occupazione dei lavoratori anziani è determinante per sfruttare l'intero potenziale dell'offerta di manodopera al fine di sostenere la crescita economica, rinvigorire il gettito fiscale e salvaguardare i regimi di protezione sociale, garantendo pensioni di adeguato livello a fronte dei previsti cali nelle cifre della popolazione attiva.

La Commissione ha però sottolineato come l'Unione europea stenti a realizzare gli obiettivi di Lisbona e di Stoccolma: nella relazione al Consiglio europeo viene infatti descritta una situazione non soddisfacente, malgrado i passi in avanti compiuti, e, soprattutto, si valuta che occorrerebbero altri 7 milioni di nuovi posti di lavoro per lavoratori di età compresa tra 55 e 64 anni, al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% nel 2010. Particolarmente allarmante la situazione dell'occupazione femminile: il tasso d'occupazione delle donne di età compresa tra i 55 e i 64 anni è infatti tuttora del 30 per cento circa.

2.3. *L'impegno delle parti sociali e le iniziative europee per l'invecchiamento attivo*

Nella citata comunicazione viene posta in evidenza la necessità di adeguare le «prassi applicate al posto di lavoro e al mercato del lavoro» alla constatazione che gli over 50 tendono a costituire la percentuale nettamente più elevata della forza lavoro potenziale, mentre diminuirà il numero di giovani che fanno il loro ingresso sul mercato del lavoro. Ne deriva un invito, rivolto sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro, a modificare comportamenti ed aspettative, e ad individuare strategie comuni per il sostegno alle politiche di invecchiamento attivo: coerentemente con tale prospettiva, si pone l'accento sulla necessità, già affermata nella relazione della *task force*, di un mutamento della prospettiva culturale con cui le parti sociali hanno affrontato i temi del pensionamento e della partecipazione degli anziani al mercato del lavoro. Secondo la Commissione, infatti, una più intensa partecipazione e un rafforzato impegno delle parti sociali sono indispensabili nella formulazione e nell'attuazione di strategie globali in materia di invecchiamento attivo: in particolare, attraverso la contrattazione collettiva è possibile affrontare in modo organico questioni tra loro correlate, come, ad esempio, il riesame della ponderazione dei fattori di anzianità nel quadro salariale, perché le retribuzioni corrispondano a livelli di produttività e di resa economica; l'organizzazione del lavoro e i miglioramenti della sicurezza e delle condizioni di lavoro; l'apprendimento permanente (soprattutto la formazione sul posto di lavoro); l'abolizione di incentivi per chi va in pensione anticipatamente e il diritto a pensioni più elevate per coloro che restano al lavoro più a lungo, nonché l'adozione di piani di pensione flessibili, che prevedano la possibilità di lavorare a tempo parziale per ritirarsi gradualmente dal lavoro.

Le indicazioni operative della Commissione ricalcano, nella sostanza, quelle della *task force* guidata da Wim Kok, poiché si articolano attorno ai medesimi obiettivi, di rimozione degli incentivi finanziari che dissuadono i lavoratori dal ritardare il pensionamento e i datori di lavoro dall'assumere e mantenere lavoratori anziani; di promozione dell'accesso dei lavoratori anziani alla formazione e di miglioramento della qualità del lavoro per offrire un ambiente di lavoro confortevole, sicuro e flessibile durante tutta la vita lavorativa, con possibilità di lavoro a tempo parziale e di interruzioni della carriera ⁽²¹⁾Queste linee guida sono state acquisite dal Con-

(21) In sintonia con questi orientamenti anche il già citato rapporto Kok ha affermato: «Gli Stati membri dovranno elaborare una strategia globale in materia di invecchiamento attivo, di qui al 2006. Una strategia di invecchiamento attivo richiede un mutamento radicale sul piano politico e culturale, nel senso di abbandonare il pensionamento anticipato a favore di tre grandi linee d'azione: l'offerta di incentivi giuridici e finanziari adeguati ad indurre i lavoratori a prolungare la propria attività e ad indurre i datori di lavoro a mantenere in servizio i lavoratori anziani; l'aumento della partecipazione all'istruzione e alla formazione per tutta la durata della vita lavorativa, soprattutto di chi è in possesso di base qualifiche e per i lavoratori anziani; il miglioramento delle condizioni del lavoro e della sua qualità» [p. 15-6].

siglio europeo e costituiscono ad oggi gli assi della strategia europea per l'accrescimento del tasso di occupazione dei lavoratori anziani.

Occorre infine ricordare che, tramite una serie di misure, l'Unione sostiene le azioni degli Stati membri e delle parti sociali:

il metodo aperto di coordinamento applicato alle questioni socio-economiche permette lo scambio di esperienze e di migliori prassi al fine di comparare l'efficacia delle misure nazionali;

l'iniziativa EQUAL sostiene la promozione delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo tramite l'individuazione e la diffusione di buone prassi nella gestione del fattore età;

l'Unione appoggia in misura crescente i programmi di educazione degli adulti nel quadro dell'azione «Grundvig» del programma di azione comunitario in materia di educazione «Socrates»;

il Fondo sociale europeo appoggia le politiche degli Stati membri relative all'invecchiamento attivo attraverso due ambiti d'intervento: lo sviluppo e la promozione di politiche attive del mercato del lavoro e la promozione e il miglioramento delle politiche dell'istruzione e della formazione permanente.

3. La situazione italiana: la legislazione in favore dell'occupazione dei lavoratori anziani negli ultimi dieci anni

Anche in Italia, l'attenzione verso le problematiche dell'invecchiamento attivo e del prolungamento della vita lavorativa è andata crescendo negli anni, in parallelo con l'affermarsi della consapevolezza che le trasformazioni demografiche prodotte congiuntamente dalla ridotta natalità e dall'aumento delle speranze di vita sono di dimensione tale da comportare un profondo riassetto sia del mercato del lavoro sia del sistema di protezione sociale. Il fenomeno della espulsione dal mercato del lavoro di lavoratrici e lavoratori in età matura ha inoltre assunto, in tale quadro, una dimensione imprevista, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo, mentre, su un altro versante, è cresciuta, nei governi e tra le organizzazioni sociali, la consapevolezza dell'improponibilità di un uso sistematico delle varie forme di pensionamento anticipato quale strumento prevalente di gestione degli esuberanti nelle crisi aziendali, strumento al quale, peraltro, si è fatto ampiamente ricorso in passato, non solo in Italia, ma in tutta Europa, con conseguenze facilmente immaginabili in termini di oneri gravanti sul sistema previdenziale pubblico. Afferma il rapporto Eurispes per il 2005:

Tra le ragioni per cui si è smesso di lavorare prevale – a livello europeo – il prepensionamento (il 29,4 per cento dei casi) seguito dal pensionamento (27,8 per cento) e, a notevole distanza, da ragioni di malattia e/o sopraggiunta disabilità (15,3 per cento del totale) o episodi di licenziamento (poco meno del 12 per cento)⁽²²⁾.

(22) Eurispes, *17° Rapporto Italia 2005*, Roma, 2005, p. 353.

A questo proposito, occorre però precisare che la scelta di pensionamento ubbidisce a motivazioni di diversa natura: in astratto, essa sembra rientrare del tutto nella sfera individuale del lavoratore che, maturati i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, decide autonomamente, assumendo una posizione «forte» sul mercato del lavoro, di abbandonare la sua attività, eventualmente contro la volontà dell'impresa che vorrebbe continuare a giovare della sua esperienza. Nella realtà, la situazione è ben diversa, ed è accaduto spesso l'opposto, ossia che le imprese approfittino della maturazione dei requisiti per espellere lavoratori che si trovano in una posizione di debolezza (in termini di ridotta competitività) sul mercato del lavoro. Anche se non è possibile disporre di dati precisi al riguardo, occorre poi considerare la posizione di quanti, prossimi alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno cessato il lavoro più o meno volontariamente, anche in ragione di incentivi monetari erogati dalle imprese, sulla base di aspettative di rioccupazione in altre forme ovvero di prosecuzione volontaria della contribuzione che si sono poi rivelate fallaci, per circostanze indipendenti dalla volontà del lavoratore, legate in particolare alla continua rimodulazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di anzianità, dalla riforma del 1995 fino a quella del 2004.

A determinare questa situazione, secondo alcune organizzazioni ascoltate, ha contribuito anche il progressivo mutamento dell'organizzazione produttiva, nella direzione di una crescente automazione suscettibile di condurre ad una svalutazione dell'esperienza lavorativa e dei criteri di responsabilizzazione delle risorse. Né può essere sottovalutata l'influenza di alcune teorie dell'organizzazione del lavoro (*young-in, old-out*) peraltro maturate in contesti produttivi diversi (Stati Uniti, Estremo Oriente).

D'altra parte, in alcune audizioni, i soggetti ascoltati hanno posto in rilievo come le difficoltà di inserimento e reinserimento dei soggetti anziani sul mercato del lavoro siano in qualche modo riconducibili ad alcune caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano, caratterizzato dalla prevalenza di aziende di ridotte dimensioni. Secondo la CONFAPI, il personale delle piccole e medie imprese generalmente inizia a lavorare molto presto e manifesta una spiccata propensione al pensionamento non appena maturati i requisiti. Questi soggetti, generalmente con qualifiche piuttosto basse, hanno di regola poche possibilità di fruire di strumenti formativi idonei ad agevolare la ricerca di lavori altrimenti qualificati. Tale fenomeno – sempre secondo la Confapi – è riconducibile anche alla forte deindustrializzazione di alcuni settori importanti della grande industria, che ha comportato non solo una rilevante perdita di posti di lavoro in cifra assoluta, ma anche il venir meno, con la cessazione di attività di grandi unità produttive, delle condizioni per una ricollocazione ulteriore e diversa del personale in età avanzata. Anche il Presidente dell'ISFOL, pur ritenendo necessario un approfondimento della questione, non sembra escludere che, negli ultimi anni, la consistente riduzione dell'occupazione nel comparto della grande industria, più accentuata in Italia che nel resto dell'Europa, possa avere avuto dei riflessi particolarmente negativi sul tasso

di occupazione degli anziani, oltre che, in generale, sull'andamento del tasso di occupazione nel suo complesso.

Questi processi, che, a differenza di altre forme di esclusione dal mercato del lavoro, investono figure professionali molto differenti, ed anche qualifiche elevate, fino alla dirigenza, non implicano necessariamente un rapporto conflittuale tra datore di lavoro e dipendente, dato che in molti casi le sollecitazioni al pensionamento connesse ad esigenze di ristrutturazione aziendale tendono a coincidere, almeno in parte, con la propensione al pensionamento da parte dei dipendenti. Ciò ovviamente non esclude la possibilità del conflitto di interesse tra lavoratore ed azienda: taluni di questi contrasti, soprattutto nel caso in cui il datore di lavoro intenda continuare ad avvalersi dell'esperienza e delle competenze del lavoratore, possono essere risolti con l'offerta di maggiorazioni retributive o con la conclusione del rapporto di lavoro dipendente e la stipula di un contratto che consenta il cumulo con la pensione. Più frequente, soprattutto negli ultimi anni, sembra però essere il caso opposto, ossia che la scelta individuale di proseguire l'attività lavorativa (connessa anche all'esigenza di disporre di un trattamento pensionistico più elevato) possa rivelarsi in contrasto con l'esigenza dell'impresa di procedere a riduzioni di personale. In tal caso, l'impresa stessa può predisporre incentivi (connessi, il più delle volte, all'offerta di una somma di denaro *una tantum*) o anche disincentivi, riconducibili ad un peggioramento delle condizioni di lavoro. Per questo aspetto, sia detto per inciso, il tema dell'invecchiamento attivo si collega anche a quello delle norme per la prevenzione e la repressione del *mobbing* che, in questi contesti, può rappresentare la premessa ambientale – ovviamente patologica – della richiesta di pensionamento.

La cessazione del rapporto di lavoro dipendente a seguito del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità non comporta tuttavia la fuoriuscita definitiva dal mercato del lavoro: il fenomeno della ripresa del lavoro retribuito dopo il pensionamento presenta una dimensione quantitativa non trascurabile ed ha motivazioni complesse, non riconducibili soltanto ad esigenze materiali di integrazione del reddito, ma anche alla propensione individuale a forme di attività retribuita più libere nella modalità della prestazione, ma anche migliorative della precedente condizione professionale⁽²³⁾. Significativo, a questo proposito, è il dato relativo alla composizione anagrafica del Fondo INPS per i collaboratori coordinati e continuativi; alla fine del 2001, su 2.133.480 iscritti, ben 540.083 (più del 25 per cento) avevano un'età superiore ai 50 anni.

(23) Nel corso delle audizioni delle confederazioni sindacali, il rappresentante della SPI-CGIL, richiamandosi ai risultati di una recente ricerca condotta dall'IRES-CGIL, ha richiamato l'attenzione sulla figura del pensionato che lavora, osservando che la motivazione sottostante alla decisione di riprendere l'attività non è quasi mai solo economica. È risultato, infatti, che la maggioranza dei pensionati che lavorano ha un importo di pensione più alto della media, e che pertanto la seconda carriera, per tale intendendosi quella che si sviluppa dopo il momento del pensionamento, viene intrapresa per ragioni che riguardano soprattutto la possibilità di esprimere meglio la propria professionalità, la voglia di continuare a lavorare e di non subire passivamente il proprio pensionamento.

La questione rinvia direttamente al tema del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni da lavoro dipendente, sul quale si tornerà più avanti: basti qui ricordare che tale divieto ha costituito a lungo un deterrente per il pensionamento di anzianità. Esso perde tuttavia progressivamente di significato a fronte del progressivo innalzamento dell'età pensionabile, e dell'esigenza di fare emergere il lavoro irregolare che investe ancora oggi una fascia notevolmente estesa di lavoratori anziani.

In complesso si può affermare che, per quanto riguarda le politiche di invecchiamento attivo, in Italia solo negli anni '90 il rapporto tra invecchiamento e lavoro ha iniziato a configurarsi come uno specifico problema, bisognoso di interventi che andassero oltre la rimodulazione dell'età pensionabile e dei requisiti di accesso al trattamento di anzianità (oggetto, dal 1992 in avanti, di continue revisioni). Le misure poste in essere, peraltro, sono state caratterizzate per l'attenzione prevalente rivolta al profilo previdenziale, mentre minore attenzione è stata rivolta alle misure per attivare o riattivare i lavoratori appartenenti alle fasce di età più elevate. Lo stesso sistema di incentivazioni economiche è stato rivolto quasi esclusivamente ai lavoratori, mentre non altrettanto è stato fatto per stimolare l'interesse delle imprese a mantenere in attività personale esperto, capace ed affidabile, anche se più costoso dei dipendenti più giovani.

Le audizioni con le associazioni imprenditoriali, peraltro, sembrano porre in luce l'esistenza di una preoccupazione diffusa circa le ricadute in termini di costo delle opzioni favorevoli ad assicurare la continuità del rapporto per i lavoratori più anziani e, di converso, una persistente propensione a preferire i più giovani, considerati comunque più recettivi delle innovazioni di processo e di prodotto, ricorrendo eventualmente alle nuove tipologie contrattuali introdotte o regolate con la recente riforma del mercato del lavoro.

3.1. *Gli aspetti previdenziali*

3.1.1. *Il bonus previdenziale.* – Se si vuole analizzare in misura più dettagliata la normativa previdenziale e lavoristica che riguarda i lavoratori anziani, occorre prendere le mosse dagli interventi di riforma del sistema pensionistico che si sono succeduti dal 1992 ad oggi: il decreto legislativo n. 503 del 1992 (la cosiddetta «riforma Amato») ha innovato in tema di indicizzazione della pensione e di calcolo della retribuzione pensionabile, avviando un processo di convergenza fra la disciplina previdenziale del settore pubblico e quella del settore privato; la legge n. 335 del 1995 (riforma «Dini») ha introdotto il metodo di calcolo contributivo della pensione, con principi di equità attuariale nel calcolo della rendita pensionistica (in tale sistema, a regime, scompare la distinzione tra le pensioni di vecchiaia e di anzianità); l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 (riforma «Prodi») ha ridotto il periodo di transizione verso il pieno regime dei requisiti di accesso al trattamento di anzianità stabiliti con la riforma del 1995. Da ultimo, la legge 23 agosto 2004, n. 243 ha ulteriormente mo-

dificato i requisiti per l'accesso ai trattamenti di anzianità: dal 2008, per i lavoratori dipendenti occorreranno infatti 60 anni di età con almeno 35 anni di contribuzione (con incremento di 1 anno nel 2010 e poi, salvo verifica degli effetti finanziari, ancora di uno nel 2014) oppure 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica e le cosiddette finestre d'uscita saranno ridotte a due.

Come è stato ricordato dal Presidente dell'INPS, nel corso dell'audizione dell'8 febbraio 2005, le riforme delle pensioni sono andate nella direzione della rideterminazione dei sistemi di calcolo – al fine di garantire l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria del sistema – e dell'innalzamento dei requisiti, sia per i trattamenti di vecchiaia (65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne e almeno 20 anni di contribuzione) che per quelli di anzianità. Ai fini dell'impatto sulla durata della vita lavorativa, esse hanno prodotto effetti importanti, poiché se nel 1994 il dato medio di ritiro dal lavoro era pari a 56,9 anni, nel 2001 esso era salito a 58,1: risultato certo non trascurabile, che dimostra come l'introduzione del sistema contributivo per il calcolo dei trattamenti, basato sul montante contributivo accumulato nell'arco di tutta la vita lavorativa (legge n. 335 del 1995) può costituire in prospettiva un incentivo al prolungamento di essa, poiché stabilisce un rapporto diretto tra età di pensionamento e misura dei trattamenti.

Un incentivo di un certo rilievo è quello costituito dalla rinuncia all'accredito contributivo da parte dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità: questa misura, introdotta inizialmente con l'articolo 75 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria del 2001), è stata ridefinita all'articolo 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243 del 2004: ai sensi di tale normativa, fino al 31 dicembre 2007, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo a tali forme assicurative, e con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione (pari, per quasi tutti i lavoratori, al 32,7 per cento della retribuzione), che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, è corrisposta interamente al lavoratore (il c.d. *bonus*). All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia fruito del beneficio è pari a quello maturato al momento della richiesta dell'incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella data), fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento⁽²⁴⁾.

(24) Nel corso dell'audizione dell'INPS, il direttore generale dell'Istituto, dottor Crecco, ha fornito un quadro delle domande per la rinuncia all'accredito contributivo presentate dall'ottobre 2004 al febbraio 2005: esse sono complessivamente 32.131, 28.990

Anche per il pensionamento di vecchiaia sono previsti incentivi per la permanenza al lavoro: il principio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 243 (che al momento deve ancora essere attuato) punta ad una più ampia liberalizzazione dell'età pensionabile, prevedendo l'applicazione del *bonus* contributivo in caso di proseguimento – con il preventivo accordo del datore – dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, nonché la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni.

Riguardo al settore pubblico, occorre ricordare che l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalle legge n. 186 dello stesso anno, ha previsto la possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, il che, come precisa la circolare 5 novembre 2004, n. 5, del Dipartimento della funzione pubblica, comporta la facoltà, per le amministrazioni, di trattenere in servizio quei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta o che siano in possesso di una particolare esperienza acquisita in determinati o specifici ambiti di attività.

delle quali da uomini e 3.141 da donne. Già la vistosa differenza tra il numero di domande presentato dai lavoratori e dalle lavoratrici consente di osservare come l'incentivo abbia avuto un diverso riscontro, interessando in misura molto ridotta la componente femminile. Si consideri che, al 31 dicembre 2003, risultavano iscritti al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS 273.800 lavoratori appartenenti alla fascia di età compresa tra i 50 e i 64 anni, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; di questi, le donne sono 81.800, e gli uomini 192.000. Per quanto riguarda la localizzazione geografica, in relazione alla struttura economico-produttiva del Paese, il maggior numero di domande si è registrato in Lombardia con 7.702 domande, che rappresentano il 23,97 per cento del totale. In generale, dai dati pervenuti, si può rilevare che il 45,96 per cento delle domande si concentra al Nord, il 32,81 al Centro, il 15,14 al Sud e il 6,07 nelle Isole, mentre lo 0,2 per cento delle domande viene dall'estero. Per quanto riguarda la classificazione delle domande pervenute in base al reddito percepito dai richiedenti, ci sono dati che anche in questo caso sono significativi: il 19,25 per cento delle domande proviene da chi ha un reddito annuo di oltre 100.000 euro; il 21,01 per cento proviene da chi ha un reddito tra i 20.001 e i 30.000 euro; il 17,51 per cento proviene da chi ha un reddito tra i 30.001 e i 40.000 euro; l'11,23 per cento proviene da chi ha un reddito tra i 40.001 e 50.000 euro; il 9,25 per cento proviene da chi ha un reddito tra i 10.001 e 20.000 euro.

Per quanto riguarda la classificazione delle domande pervenute (che rappresenta un primo insieme su cui poter fare un minimo di elaborazione) in base al ramo di attività svolta, si rileva che il 60,13 per cento proviene dall'industria, il 19 per cento dal commercio, il 16,42 per cento dalle aziende del credito e solo il 4,45 per cento da tutte le altre aree (quindi, artigianato, agricoltura e altre residuali). Le domande accolte, rispetto alle 32.131 presentate, sono state in totale 20.270, il 27,48 per cento delle quali in Lombardia: quindi, sostanzialmente c'è un trend simile tra pervenuto e accolto. Per quanto riguarda le domande accolte, si segue sostanzialmente la medesima linea per ciò che concerne le classi di reddito: l'11,16 per cento riguarda i titolari di reddito superiore a 100.000 euro; il 22,90 per cento riguarda i titolari di reddito tra i 20.001 e i 30.000 euro; il 19,01 per cento riguarda i titolari di reddito tra i 30.001 e i 40.000 euro; il 13,85 per cento riguarda i titolari di reddito tra i 40.001 e i 50.000 euro; il 9,14 per cento riguarda i titolari di reddito tra i 10.001 e i 20.000 euro.

3.1.2. *Il superamento del divieto di cumulo.* – Una problematica di rilievo, per quanto concerne il prolungamento della vita lavorativa, attiene alla possibilità di cumulare, in tutto o in parte, il reddito da lavoro e la pensione. L'orientamento prevalente, nelle ultime due legislature, è andato nel senso di ampliare la possibilità di cumulare la pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età posseduta al momento della liquidazione del trattamento. Da ultimo, la disciplina di delega (non ancora attuata) di cui alla legge n. 243 ha previsto (alla lettera *b*) del comma 1 e alle lettere *c*) e *p*) del comma 2 dell'articolo 1) il progressivo allargamento della possibilità di cumulo della pensione di anzianità, sempre in funzione dei due parametri anzidetti.

La disciplina vincolistica ridefinita dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 trae origine da un'esigenza di contenimento della spesa pensionistica, connessa alla ridotta funzione previdenziale della pensione, quale si determina quando questa concorre con il godimento di un trattamento per attività lavorativa; l'esigenza del suo superamento deriva da un lato dalla convinzione che un più liberale regime in materia garantirebbe l'emersione, con il conseguente recupero contributivo, di situazioni occupazionali sommerse, e dall'altro dalla necessità di conciliare, all'interno dell'ordinamento, la regolamentazione riguardante il cumulo con le iniziative dirette a consentire una più prolungata permanenza al lavoro. Pertanto, una forma di superamento del divieto è già stata definita dall'articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha previsto la totale cumulabilità del trattamento di anzianità con i redditi da lavoro, con a condizione che all'atto del pensionamento l'iscritto abbia maturato almeno 58 anni di età e 37 anni di contributi. Tale disposizione, peraltro, si colloca a valle di altri interventi normativi che, negli ultimi anni, hanno condotto all'affievolimento del rigore della disposizione del 1992. A tale proposito, va ricordato, in particolare, l'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la piena cumulabilità, dal 1° gennaio 2001, delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla predetta data, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e, prima ancora, l'articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto del quale, dal 1° gennaio 1999, alle pensioni di anzianità, alle pensioni e assegni di invalidità ed ai trattamenti di prepensionamento, liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nel caso di cumulo con redditi da lavoro, sarebbero state applicate, in luogo delle specifiche disposizioni vigenti per tali prestazioni pensionistiche, le disposizioni in vigore per la pensione di vecchiaia, indipendentemente dal compimento dell'età.

3.2. *Ricollocazione professionale e riforma del mercato del lavoro.*

Tra le norme volte ad incentivare l'occupazione, alcune contemplano disposizioni specifiche per favorire la permanenza al lavoro ovvero il reinserimento professionale dei lavoratori più anziani.

A questo proposito, va in primo luogo ricordata la disciplina sul credito di imposta per nuove assunzioni (a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico), che, come ridefinita dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contempla una maggiorazione della misura del beneficio qualora il contratto di lavoro sia stipulato con un soggetto di età superiore ai quarantacinque anni. In particolare, l'importo del credito di imposta è, in tal caso, superiore di 50 euro mensili.

Per quanto riguarda la recente riforma del mercato del lavoro (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), occorre in primo luogo ricordare che i soggetti aventi più di 50 anni di età e privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo rientrano nella nozione (mutuata, in via generale, dall'ordinamento comunitario) di lavoratori svantaggiati, destinatari, nell'ambito del provvedimento, di alcune misure di incentivo per l'inserimento lavorativo.

Altre norme del medesimo decreto legislativo n. 276 riguardano i lavoratori anziani. In particolare:

– l'articolo 34, comma 2, nel testo sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, individua le categorie di lavoratori per le quali sia ammessa la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente a prescindere dalle condizioni poste dalla disciplina legislativa o contrattuale (mediante il suddetto contratto, un soggetto si pone a disposizione di un datore, ai fini dell'eventuale svolgimento di prestazioni «di carattere discontinuo o intermittente»). Tali categorie sono costituite dai soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni di età (ivi compresi, nell'ambito di questi ultimi, i titolari di trattamento pensionistico);

– l'istituto del contratto di inserimento (di cui al Titolo VI, Capo II, e successive modificazioni) – il quale ha, in sostanza, sostituito la previgente figura del contratto di formazione e lavoro – si applica, tra le altre categorie, ai soggetti con più di cinquanta anni di età privi di un posto di lavoro;

– tra i soggetti ammessi a svolgere «lavoro accessorio» rientrano i pensionati, fermo restando l'ambito dei settori e delle tipologie di lavori proprio di tale istituto. Si ricorda che quest'ultimo – disciplinato dal Titolo VII, Capo II, e successive modificazioni – concerne attività lavorative di natura meramente occasionale, per le quali si prevede una specifica disciplina sia per il compenso (esente, tra l'altro, da qualsiasi imposizione fiscale) sia per i profili contributivi e previdenziali.

È forse meritevole di attenzione anche l'esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia dall'ambito della disciplina sul lavoro a progetto (di cui al Titolo VII, Capo I, e successive modificazioni). Dall'esclusione consegue che, per gli eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da tali soggetti, non si applicano, da un lato, i requisiti stabiliti per il lavoro a progetto, dall'altro, le norme di tutela previste per quest'ultimo (quali le disposizioni sul corrispettivo o in materia di sicurezza sul lavoro).

A metà strada tra la disciplina previdenziale e quella relativa al mercato del lavoro si colloca poi il principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 2, lettera s) della legge n. 243 del 2004 che prevede di agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità. Tale disposizione, che, peraltro, dovrà essere attuata in sede di esercizio della delega legislativa conferita al Governo, riprende un indirizzo normativo già presente nell'ordinamento nonché un'indicazione formulata in sede di messa a punto della strategia comunitaria per l'invecchiamento attivo; in particolare, la legge n. 335 del 1995 prevedeva, in deroga alla disciplina del cumulo vigente al momento, che i lavoratori che avevano maturato almeno 37 anni di contribuzione, e nel rispetto dei requisiti eventualmente più alti previsti dalla tabella B, colonna 2, della legge di riforma, potessero godere del cumulo tra la pensione e la retribuzione a tempo parziale nei limiti dell'ammontare della corrispondente retribuzione a tempo pieno. La successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha abrogato il precedente istituto e lo ha sostituito con una forma di pensionamento graduale con caratteristiche analoghe, ma con una compensazione della riduzione di orario attraverso nuove assunzioni da parte dell'impresa. In fine, tra le agevolazioni contributive per favorire la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la legge 24 giugno 1997, n. 196, aveva previsto una maggiore facilitazione per i lavoratori in prossimità del pensionamento che avessero optato a favore del rapporto di lavoro a tempo parziale, a condizione che il datore di lavoro assumesse contestualmente giovani inoccupati o disoccupati per un tempo non inferiore alla riduzione di orario concordata. Il part time con la «staffetta» tra giovani ed anziani è stato ripreso anche dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'articolo 45, comma 1, aveva delegato il Governo a varare, tra le altre, misure, anche di natura previdenziale, per favorire il lavoro a tempo parziale degli anziani ed il contestuale incremento dell'occupazione giovanile. Limitatamente a questo specifico aspetto, peraltro, la delega non fu esercitata.

3.3. *Gli ammortizzatori sociali: indennità di disoccupazione e mobilità.*

La questione dei lavoratori anziani si intreccia strettamente con quella della riforma degli ammortizzatori sociali, sia per l'esigenza di assicurare un'utilizzazione razionale ed efficiente degli strumenti esistenti, con riferimento al fine di disincentivare l'abbandono precoce del lavoro, sia, soprattutto, perché molti lavoratori, soprattutto nelle qualifiche medio-alte, attualmente non fruiscono di alcuna forma di integrazione del reddito in caso di sospensione o conclusione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, occorre ricordare che l'articolo 78, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva incrementato da sei a nove mesi il limite di durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione in favore dei soggetti di età pari o superiore a 50 anni. Successivamente, con l'art. 13, comma 2, del decreto legge 14 marzo

2005, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), è stato disposto un elevamento della durata e della misura del trattamento, nell'ambito del periodo 1° aprile 2005-31 dicembre 2006. In merito alla durata, resta identico il differenziale tra il limite generale (rideterminato in sette mesi) e quello previsto per i soggetti aventi almeno 50 anni di età (pari ora a dieci mesi).

Un tipo di regime più favorevole, per i lavoratori summenzionati, si riscontra anche nella disciplina della mobilità; in quest'ultima normativa, peraltro, esso concerne i limiti di durata sia del trattamento sia degli incentivi in favore dei datori che assumano soggetti in mobilità. La fattispecie è regolata, come è noto, dalla legge n. 223 del 1991, in base alla quale sono iscritti nelle liste di mobilità e fruiscono (se dipendenti da imprese aventi almeno 16 addetti) della relativa indennità i lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato, titolari della CIGS e che non possano essere riassorbiti dall'impresa, nonché quelli licenziati per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività aziendale. Di particolare rilievo, ai fini della posizione dei lavoratori anziani, è la distinzione tra mobilità ordinaria e mobilità lunga. La durata dell'indennità di mobilità ordinaria è maggiore per i soggetti più anziani e per le aree del Mezzogiorno. Nel caso di mobilità lunga, la fruizione dell'indennità può in ogni caso protrarsi fino al pensionamento di anzianità o di vecchiaia: l'accesso alla mobilità lunga medesima, che la legge n. 223 del 1991 prevedeva espressamente solo per coloro che erano già stati collocati in mobilità prima del 31 dicembre 1992, è stato poi esteso anche alle iscrizioni a successive liste di mobilità con atti normativi specifici, che hanno definito limiti numerici per i trattamenti ammessi e le relative condizioni di accesso.

4. Le audizioni svolte

Come è stato ricordato in premessa, la Commissione ha ascoltato vari soggetti, in un arco temporale che è precedente e successivo alla discussione parlamentare della legge n. 243, di riforma del sistema pensionistico. Questa circostanza, peraltro, non ha mancato di riflettersi anche sul contenuto di alcuni degli interventi svolti in Commissione, che, nella fase precedente la elaborazione dei punti chiave della riforma, risentono della obiettiva incertezza di una situazione ancora, per molti aspetti, in via di definizione. Il breve resoconto che si propone di seguito intende porre in rilievo non l'insieme degli argomenti trattati (per i quali si rinvia ai resoconti stenografici delle sedute), bensì i temi principali e gli orientamenti maggiormente condivisi, anche al fine di enucleare possibili indirizzi normativi per il futuro.

4.1. Riforma del mercato del lavoro, prospettive di occupabilità e ammortizzatori sociali.

Sul tema della riforma del mercato del lavoro e delle prospettive di occupabilità, le organizzazioni dei datori di lavoro hanno assunto posizioni

che si caratterizzano per notevoli convergenze su alcuni punti: in particolare, secondo la Confindustria, l'incremento dei tassi di occupazione deve basarsi sulla flessibilità, sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo a carico delle imprese e sull'emersione del lavoro nero, in un contesto di riduzione della spesa corrente e di contemporanea destinazione di crescenti risorse all'aumento dell'occupazione, sotto forma di incentivi fiscali. Peraltro, l'associazione degli industriali permane dell'avviso che un maggior utilizzo di lavoratori anziani comporti delle criticità in rapporto a strategie d'impresa più inclini ad un *turn over* favorevole ai lavoratori giovani: questi ultimi, per requisiti di istruzione e di addestramento, sono ritenuti più idonei ad adattarsi ai mutamenti tecnologici e di organizzazione del lavoro. Su questo punto, peraltro, convergono anche l'ABI e l'ANIA, nonché le associazioni del commercio (Confcommercio e Confesercenti), concordi nel ritenere che il differimento dell'uscita dal lavoro potrebbe produrre riflessi negativi in termine di aggravio di costi. La FEDARLINEA e la CONFITARMA sottolineano a loro volta come, con riferimento al settore marittimo, l'innalzamento dell'età pensionabile possa confliggere con l'esigenza di garantire un servizio efficiente e sicuro.

Sul versante degli strumenti di flessibilità, l'attenzione delle associazioni si è concentrata essenzialmente su due istituti contrattuali: il contratto di inserimento ed il rapporto di lavoro *part time*. Per quanto riguarda i datori di lavoro, la Confindustria ha segnalato l'esigenza di valorizzare le nuove forme contrattuali introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003; in particolare, il lavoro a tempo parziale (in funzione di un pensionamento graduale), il lavoro somministrato e il lavoro occasionale od accessorio, la cui efficacia resta però subordinata – secondo Confindustria – all'adozione di politiche fiscali e familiari capaci di incentivare l'occupazione femminile. Si sono pronunciate favorevolmente sul contratto di inserimento, oltre alla Confindustria, l'AGCI per il comparto cooperativo, la Confapi, la Confcommercio e la Confesercenti, mentre la Confartigianato, pur mostrando interesse per tale tipologia contrattuale, ha sottolineato l'importanza del lavoro a tempo parziale ed ha manifestato preoccupazione per il limitato utilizzo di esso; anche secondo la Confesercenti il *part time* può costituire un elemento importante per agevolare il prolungamento della vita lavorativa.

Con riferimento alle categorie rappresentate, la CIDA ha segnalato l'opportunità di consentire l'impiego dei dirigenti anziani con rapporto di lavoro *part time*. Per il comparto cooperativo, la Lega nazionale delle cooperative e la Confcooperative hanno ritenuto preferibile sospendere il giudizio circa l'efficacia del contratto di inserimento ai fini della ricollocazione dei lavoratori anziani, in considerazione del fatto che si tratta di un istituto troppo recente per poterne valutare appieno le potenzialità. Tale giudizio è condiviso, nella sostanza, anche dall'ANIA. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali dei lavoratori, l'UGL e la CISL ritengono che le tipologie contrattuali flessibili introdotte con il decreto legislativo n. 276 del 2003 possano effettivamente concorrere ad innalzare il tasso di occupazione dei lavoratori anziani. La CISL, in particolare, ritiene

che il contratto di inserimento accresca le tutele offerte a questa categoria di lavoratori. La CGIL pone invece l'accento sulla preferenza accordata dalle imprese, nel reinserimento dei lavoratori anziani, al contratto a tempo indeterminato, rilevando al tempo stesso il rischio che la nuova disciplina del contratto di lavoro a progetto possa indurre molti lavoratori anziani a trasformare il loro rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro autonomo ovvero in forme di associazione in partecipazione, suscettibili di accentuare gli aspetti di precarietà. Una esplicita contrarietà all'introduzione di forme di flessibilità contrattuali è stata invece affermata dai rappresentanti dei Comitati unitari di base.

Le associazioni dei dirigenti pubblici e privati e dei quadri (CIDA, Unionquadri, Confedir-Manageritalia) hanno concordemente posto in luce, tra le peculiarità del fenomeno della disoccupazione dei lavoratori anziani, il fatto che esso coinvolge in larga misura le qualifiche medio-alte, con conseguenze piuttosto vistose in termini di perdita di esperienza e di professionalità. Queste organizzazioni, peraltro, pongono l'accento più sugli interventi riguardanti l'estensione dell'ambito di applicazione e del grado di copertura degli ammortizzatori sociali e su misure specifiche di incentivazione, mirata alle categorie di riferimento, e segnalano inoltre con preoccupazione la propensione delle imprese a privilegiare l'assunzione dei più giovani, anche in relazione a forme contrattuali caratterizzate da forte flessibilità, suscettibili, secondo alcune associazioni, di risolversi in un fattore di ulteriore penalizzazione dei lavoratori ultracinquantenni. Una particolare attenzione alle misure di incentivazione delle assunzioni dei lavoratori anziani è stata manifestata anche dall'ATDAL, che ha auspicato interventi urgenti e a medio-lungo termine volti a consentire, tra l'altro, il reinserimento di ex-lavoratori anziani in attività sociali, nel pubblico impiego e nell'ambito di categorie professionali che richiedono l'iscrizione ad un albo.

4.2. *Sistema previdenziale.*

In questa materia, l'attenzione delle organizzazioni ascoltate si è soffermata in primo luogo sulle novità introdotte dalla legge n. 243 del 2004. Da notare, a questo proposito, che alcune audizioni sono state svolte prima della discussione parlamentare di tale normativa, e pertanto, i rispettivi orientamenti devono essere riconsiderati anche alla luce delle prese di posizione assunte sul merito della legge delega.

4.2.1. *Il bonus previdenziale.* – Le misure di incentivazione al prolungamento della vita lavorativa sono state oggetto di gran parte dell'audizione dell'INPS, come viene ricordato in altra parte del presente documento, e anche le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si sono soffermate ampiamente su tale questione. Come si è accennato nel precedente paragrafo, da parte delle organizzazioni datoriali, sono stati mossi alcuni rilievi alla filosofia del c.d. *bonus* previdenziale.

In sintesi, si può affermare che da parte delle maggiori organizzazioni dei datori di lavoro è stato rilevato come il prolungamento della vita lavorativa, pur rappresentando una misura di per sé apprezzabile, comporti però un maggiore onere in termini di costo del lavoro, a carico delle imprese. Dubbi sono stati altresì espressi sulla attrattività dell'incentivo, che, come ha posto in rilievo la Confindustria, rischierebbe di perdere il suo richiamo nel caso di una graduale rimozione del divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensioni⁽²⁵⁾. Secondo la Confcommercio (con la quale conviene, per questo profilo, anche la Confesercenti), l'introduzione del *bonus* contributivo per i lavoratori che abbiano scelto di prolungare la propria attività lavorativa dopo la maturazione dei requisiti per la pensione può costituire una sorta di ammortizzatore sociale i cui oneri sono posti totalmente a carico dell'impresa: il mantenimento in servizio dei lavoratori anziani produrrebbe dei riflessi anche sul costo del lavoro, considerato che un lavoratore giovane ha un costo notevolmente inferiore.

Da altre organizzazioni, e in particolare dalle Confederazioni sindacali, si è tuttavia sottolineata l'esigenza di non utilizzare il pensionamento di anzianità come un ammortizzatore sociale occulto, funzionale ad una riduzione del costo del lavoro in una prospettiva di *old out and young in*. Le organizzazioni dei quadri e dei dirigenti (CIDA; CIU), nonché la CONFISAL, hanno posto invece l'accento sull'esigenza di estendere quanto prima al lavoro pubblico la possibilità di optare per l'incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità. La CIDA, che condivide il principio dell'incentivazione all'occupazione degli anziani e al prolungamento della vita lavorativa, auspica la prosecuzione oltre il 2007 della misura della rinuncia agli accrediti contributivi, come incentivo al prolungamento della vita lavorativa.

L'UGL e la CISL hanno espresso un avviso favorevole sul sistema del *bonus* contributivo; in particolare, secondo l'UGL è necessario che la scelta per il proseguimento incentivato dell'attività lavorativa, dopo il conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità, spetti al lavoratore. Una diversa opinione è stata espressa dalla CGIL: secondo tale organizzazione, infatti, l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti anziani è un obiettivo suscettibile di essere conseguito attraverso le politiche attive del lavoro, mentre gli interventi sul sistema previdenziale, come è, appunto, quello relativo alla rinuncia agli accrediti contributivi, risultano inidonei a perseguire tale finalità.

È infine da notare che sia la CONFCOMMERCIO sia la Confcooperative e la Lega nazionale delle cooperative avrebbero preferito un meccanismo che subordinasse comunque al consenso del datore di lavoro l'attri-

(25) Nell'audizione dell'11 novembre 2003 sul disegno di legge di riforma pensionistica, con riferimento al *bonus* previdenziale, la Confindustria, dopo avere ribadito la sua perplessità sull'adeguatezza di un sistema di mera incentivazione a conseguire l'obiettivo dell'innalzamento dell'età di accesso ai trattamenti previdenziali, ha anche sostenuto che gli incentivi proposti dal Governo erano inidonei a ritardare l'uscita dal mondo del lavoro e avrebbero prodotto effetti molto limitati sulla finanza pubblica, e di difficile stima, essendo dipendenti dalle scelte di singoli lavoratori.

buzione dell'incentivo per il posticipo del pensionamento. Una forte perplessità è stata espressa dalla Confesercenti, secondo la quale la scelta del *bonus* si è basata sull'esigenza di contenere la spesa pensionistica, senza però apportare alcun beneficio effettivo alle imprese.

4.2.2. *Divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.* – Il tema del progressivo superamento del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro, incluso tra i principi di delega di cui alla legge n. 243 del 2004, è stato oggetto di numerosi interventi. In particolare, gran parte delle associazioni intervenute esplicitamente su questo argomento hanno fatto rilevare che l'attuazione di tale misura contribuirebbe a contrastare in modo più efficace il lavoro sommerso dei lavoratori anziani già pensionati, un fenomeno di dimensioni assai rilevanti, anche se difficilmente quantificabile. In tale senso si sono pronunciate soprattutto alcune organizzazioni della cooperazione (Confcooperative, AGCI e Lega nazionale delle cooperative), la Casartigianato, la Confagricoltura, la Confedir-Manageritalia e la CIDA. Nel complesso, si può affermare che una minore attenzione a questo tema è stata dedicata dalle associazioni delle imprese; in particolare, la Confindustria ha indicato nel superamento del divieto di cumulo un fattore di obiettivo ridimensionamento della convenienza, per i lavoratori privati, a fruire del *bonus* contributivo (si veda, in proposito, il documento consegnato in occasione della audizione informale dell'11 novembre 2003, sul disegno di legge di riforma del sistema pensionistico) come incentivo a prolungare la propria attività lavorativa. Sull'obiettivo del superamento graduale del divieto di cumulo sono stati espressi forti dubbi dai rappresentanti della CGIL, secondo i quali la prospettiva della completa rimozione di esso potrebbe indurre i datori di lavoro a rioccupare la manodopera già pensionata a costi nettamente inferiori, con un conseguente peggioramento delle condizioni dei soggetti interessati.

Nel corso delle rispettive audizioni, i rappresentanti dell'ABI e dell'ANIA si sono ampiamente soffermati sui Fondi di solidarietà di categoria, a base contrattuale, richiamandone le finalità ed esprimendo valutazioni sostanzialmente positive sull'esperienza finora maturata. Per quanto concerne il comparto del credito, il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito» è stato istituito dal D. M. 28 aprile 2000, n. 158, in base all'intesa intervenuta tra l'ABI e le organizzazioni sindacali di categoria. Il Fondo presenta condizioni di operatività tipiche di un ammortizzatore sociale, a condizioni privatistiche, ed è alimentato con contributi posti a carico degli istituti e, in misura più ridotta, dei lavoratori, senza oneri a carico del bilancio dello Stato; esso è gestito pariteticamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ed eroga prestazioni ordinarie e straordinarie, riguardanti sia la riqualificazione sia il sostegno del reddito, anche con finalità di accompagnamento verso il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Anche il Fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori dipendenti provenienti da imprese as-

sicurative poste in liquidazione coatta amministrativa, istituito con decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 351, opera come un ammortizzatore sociale, finalizzato al sostegno attivo del reddito e all'occupazione per il personale non dirigente delle imprese indicate. Anche in questo caso, il Fondo ha natura sostanzialmente contrattuale, è gestito pariteticamente da rappresentanti della parte datoriale e dei lavoratori, ed eroga prestazioni economiche. Esso è affiancato da un meccanismo contrattuale di ricollocazione del personale proveniente dalle imprese in liquidazione, riservato a quei lavoratori che non intendano avvalersi delle suindicate prestazioni, e basato sull'obbligo, per le imprese associate, di riservare il 10 per cento delle assunzioni al predetto personale.

Nella valutazione di tale esperienza, l'Abi ha posto in luce come essa abbia realizzato un efficace livello di tutela soprattutto per i lavoratori appartenenti alla fascia di età medio-alta. Anche il bacino dei destinatari delle iniziative formative di riqualificazione e riconversione professionale – oggetto del possibile intervento del Fondo di solidarietà – tende a coincidere con la platea relativa al personale di età e anzianità di servizio più elevate anche se, secondo l'Associazione bancaria, le aziende ricorrono in misura ancora limitata al Fondo per il finanziamento dei programmi aziendali di formazione, anche perché solo di recente l'INPS ha predisposto le procedure informatiche per le relative domande.

Anche l'ANIA sottolinea il valore dell'esperienza realizzata con il Fondo di solidarietà, in particolare per il ruolo che esso ha assunto di garanzia del diritto alla pensione per i lavoratori della fascia di età medio alta appartenenti alle aziende interessate dalle procedure concorsuali sopra richiamate.

Sulla base di tali valutazioni, le due associazioni di imprese avevano a suo tempo segnalato, nei loro interventi in Commissione, e nelle memorie consegnate, l'esigenza di fare salva, nell'ambito della riforma pensionistica poi varata nel 2004, la continuità operativa dei due Fondi di solidarietà, sulla base dei criteri operativi dettati dai rispettivi ordinamenti.

Nel corso delle audizioni, sono state affrontate altre problematiche ed avanzate varie proposte. Ad esempio, l'ATDAL ha auspicato numerosi interventi sul piano previdenziale, tra cui il riconoscimento senza vincolo di età del diritto di accesso alla pensione per disoccupati che abbiano già maturato 35 anni di contributi ed altre misure rivolte a prefigurare specifiche tutele per chi, avendo perso o lasciato il lavoro da tempo, risulti privo di qualsiasi forma di sostegno. A tale proposito, è stata posta l'esigenza di assicurare la certezza dei parametri pensionistici per i lavoratori anziani usciti dal mercato del lavoro con meccanismi diversi dalla mobilità, in particolare per coloro che sono stati ammessi alla contribuzione volontaria. La stessa ATDAL auspica poi un ripensamento della disciplina della totalizzazione contributiva, nella direzione di un'estensione della possibilità di ricongiungere a titolo gratuito ovvero totalizzare tutti i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni, tenendo conto anche della pluralità dei regimi assicurativi (dirigenti, sportivi, liberi professionisti, ecc.).

La CONFINDUSTRIA auspica altresì lo sviluppo del secondo pilastro previdenziale a capitalizzazione, e la riduzione delle aliquote contributive. Giudica inoltre più produttivo un sistema di disincentivi/incentivi per sostenere il prolungamento della vita lavorativa in luogo di un meccanismo di soli incentivi.

4.3. *Formazione permanente e riqualificazione professionale.*

Gran parte dei soggetti consultati hanno rilevato che nella fascia di età compresa tra i 50 ed i 64 anni il tasso di occupazione è strettamente legato al livello di istruzione. A titolo esemplificativo, si ricorda che il Presidente di Italia lavoro ha fornito in proposito il seguente dato: tra i sessantunenni occupati uno su due è laureato, uno su tre è diplomato e soltanto uno su sei ha conseguito esclusivamente un diploma della scuola dell'obbligo. Si può ben comprendere, pertanto, il ruolo strategico che la formazione permanente e la qualificazione e riqualificazione professionale assumono nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo. Tutti i soggetti ascoltati hanno unanimemente posto in rilievo questo elemento, che, peraltro, costituisce anche uno degli assi portanti della strategia di Lisbona e delle sue successive articolazioni. In molti interventi, inoltre, nel segnalare l'esigenza di fare fronte attraverso le attività formative ai processi di obsolescenza delle competenze, particolarmente accelerati nelle società della conoscenza e dell'informazione, si è sottolineato – facendosi in taluni casi anche un esplicito riferimento ai contenuti del disegno di legge A. S. n. 848-*bis* – lo stretto legame tra le predette attività e la fruizione dell'indennità di disoccupazione e di altre prestazioni per il sostegno del reddito: l'accesso a queste ultime, secondo alcune organizzazioni, dovrebbe essere condizionato alla partecipazione alle predette attività formative.

Su un altro versante, si è lamentato un ridotto impegno delle imprese nell'apprestamento di attività formative per i lavoratori al di sopra dei 45 anni (si veda, in particolare, l'intervento dell'UGL)⁽²⁶⁾. A tale proposito, occorre tenere presente che, secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro, sulla base dell'elaborazione dei dati ISTAT disponibili all'aprile 2003 (rilevazione delle forze di lavoro), risulta che una quota consistente, pari all'8,5 per cento degli over 45, è stata coinvolta in iniziative formative, a fronte di un dato, relativo alla classe di età 16-44, pari al 9,5 per cento. Dagli stessi dati, risulta che la possibilità di coinvolgimento nella forma-

(26) Alcuni dati forniti da Eurostat e riferiti dal direttore del Nucleo Formazione e Scuola della Confindustria, sembrerebbero confermare almeno in parte questo dato: secondo Eurostat, infatti, in Italia le imprese cosiddette formative, cioè imprese che investono per la formazione dei propri dipendenti, sono il 23,9%. La media europea è il 57%, la Germania è all'80%, la Danimarca all'81% (Cfr. Claudio Gentili, Direttore Nucleo Formazione e Scuola, Confindustria, intervento al Seminario nazionale «Il Fondo Sociale Europeo in Italia: contributo alla Strategia europea per l'occupazione: risultati e prospettive» Roma, 10-11 novembre 2003).

zione è leggermente più elevata per gli uomini rispetto alle donne (8,9 per cento degli uomini contro il 7,8 per cento delle donne). Dal punto di vista territoriale, inoltre, si registra una maggiore partecipazione del Nord, rispetto al Centro e al Mezzogiorno: rispettivamente, sempre nella fascia di età al di sopra dei 45 anni, il 9,4, il 7,9 e il 7,2 per cento. Si tratta, peraltro, di un dato aggregato, dal quale è difficile trarre indicazioni precise circa, ad esempio, la propensione delle imprese ad investire nel campo della formazione.

In parziale dissenso rispetto ad altre posizioni, l'ATDAL, pur sostenendo la necessità di un sistema di formazione continua in grado di accompagnare il lavoratore nell'intero arco temporale della sua attività, ha espresso dei dubbi sulla effettiva idoneità della formazione – ove non sostenuta da adeguate misure di reinserimento – a favorire il rientro nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani con qualifiche medio-alte, e, a questo proposito, ha avanzato la proposta di utilizzare i predetti lavoratori come formatori, per favorire il trasferimento alle generazioni più giovani dell'esperienza e delle capacità maturate nell'arco della vita lavorativa. Analoga proposta è stata avanzata, per i rispettivi comparti, dalla CIDA e dalla Confartigianato; quest'ultima ha prospettato l'ipotesi di inserire gli artigiani anziani cessati dall'attività lavorativa in una sorta di albo e di affidare loro mansioni di didattica pratica nei vari corsi di formazione e istruzione professionale e nelle scuole di ogni ordine e grado (la stessa associazione ha ricordato anche che, nella scorsa legislatura, su questo tema era stata presentata la proposta di legge A. C. n. 1381).

Numerose associazioni di categoria hanno inoltre riferito circa la costituzione dei fondi interprofessionali di settore per la formazione continua⁽²⁷⁾, esprimendo concordemente l'auspicio che siano rimossi i vincoli che impediscono a tali strumenti di dispiegare appieno le loro potenzialità.

Sempre nell'ambito della problematica afferente alla formazione per i lavoratori anziani, occorre ricordare che, nel corso della sua audizione, il Presidente di Italia lavoro ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di ripensare i meccanismi di funzionamento del sistema previsto dal Fondo sociale europeo, nel senso di accrescere la capacità di definire percorsi più attenti al fabbisogno formativo specifico di ciascun profilo professionale, in modo da renderli più funzionali al perseguimento dell'obiettivo del reinserimento sul mercato del lavoro.

(27) La legge finanziaria per il 2001 ha previsto la costituzione di Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la Formazione Continua sulla base di accordi sottoscritti dalle Parti Sociali maggiormente rappresentative a carattere nazionale per i settori economici dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e del terziario. I Fondi, alimentati principalmente da parte del gettito derivante dal contributo dello 0,30%, versato dai datori di lavoro del settore privato per la formazione dei dipendenti, finanziano Piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. L'attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa verifica della conformità alle finalità stabilite dalla legge dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento dei Fondi medesimi e della professionalità dei gestori.

5. I sopralluoghi all'estero effettuati nell'ambito dell'indagine

5.1. Spagna.

Le politiche spagnole per la reintegrazione dei lavoratori anziani ineriscono a diversi piani.

Talune misure a tutela del lavoratore anziano si incentrano su moduli di decontribuzione parziale per l'assunzione di lavoratori over 45, finalizzati a favorire la reintegrazione degli stessi nel mercato del lavoro.

In particolare, per il reinserimento dei lavoratori tra i 45 e i 55 anni è previsto uno sconto contributivo pari al 50 per cento dei contributi per i primi 12 mesi e 45 per cento per l'intera durata del contratto. Per i lavoratori rientranti nella fascia anagrafica 55-65 anni, la riduzione è pari al 55 per cento dei contributi per i primi 12 mesi e per il periodo successivo al 50 per cento. Per gli over 65 il datore è esonerato dal pagamento di qualsivoglia contributo.

La formazione del lavoratore anziano riveste un ruolo importante nel sistema delle politiche attive per il lavoro. In Spagna i centri di formazione si caratterizzano per la circostanza della concomitante offerta da parte degli stessi di attività formativa e di attività lavorativa a tempo determinato – della durata di un anno – in settori a particolare rilievo sociale (ad esempio, restauro di beni immobili del patrimonio artistico).

Inoltre, allo scopo di agevolare le assunzioni dei soggetti di età superiore a 52 anni, la normativa spagnola consente il cumulo dell'indennità di disoccupazione e della retribuzione derivante da un nuovo impiego, con una riduzione proporzionale della medesima retribuzione a beneficio dell'impresa che ha effettuato l'assunzione.

Inoltre, essendo il requisito anagrafico minimo per il pensionamento pari a 65 anni di età, l'ordinamento spagnolo prevede la possibilità di accesso anticipato al pensionamento a 60 anni, a condizione che l'azienda assuma in sostituzione del lavoratore in quiescenza un giovane (cd. contratto di sostituzione).

Il lavoratore ultra 65enne può poi continuare l'attività lavorativa (cumulando pensione e reddito da lavoro) anche dopo il pensionamento, essendo in tali ipotesi previsti anche la possibilità di instaurare un rapporto lavorativo *part-time*.

Altre misure a favore dei lavoratori anziani sono contemplate nell'ambito della disciplina previdenziale, che è volta ad escludere ovvero a disincentivare il pensionamento anticipato, cioè, prima del compimento dei 65 anni di età.

Tale profilo è stato ridefinito dal *Real Decreto* n. 16/2001, convalidato con atto parlamentare il 5 febbraio 2002, che ha dato seguito all'accordo firmato il 9 aprile 2001 tra il Governo e le parti sociali.

La possibilità di pensionamento anticipato (prima dei 65 anni di età) in favore dei lavoratori la cui anzianità contributiva decorra successivamente al 1966 è ammessa soltanto qualora essi abbiano perduto l'impiego (non volontariamente), risultino iscritti da almeno 6 mesi nelle liste di di-

soccupazione, abbiano compiuto i 61 anni di età e abbiano un'anzianità contributiva non inferiore a 30 anni. Il trattamento anticipato (conseguito in base a tali requisiti) è ridotto mediante l'applicazione di alcuni coefficienti, la misura dei quali varia a seconda dell'anzianità contributiva dell'iscritto, anzianità che, in ogni caso, come detto, deve essere pari ad almeno 30 anni, ai fini della stessa maturazione del diritto al pensionamento anticipato.

Riguardo ai lavoratori la cui anzianità contributiva decorra antecedentemente al 1967, la disciplina sul pensionamento anticipato è in parte analoga a quella sopra menzionata; una delle differenze più rilevanti è costituita dall'assenza, per questi ultimi, dei requisiti della perdita involontaria del lavoro e dell'iscrizione da almeno 6 mesi nelle liste di disoccupazione.

Per i soggetti che continuano a lavorare oltre i 65 anni è previsto, invece, un aumento della misura della pensione – in particolare, viene attribuito, per ogni anno di attività successivo, un coefficiente di rendimento aggiuntivo pari a 2 punti percentuali, da applicare sulla base di calcolo del trattamento (cioè, sulla retribuzione pensionabile). Inoltre, la recente riforma fiscale ha previsto speciali riduzioni dell'imposta sul reddito in favore dei soggetti che continuano a lavorare oltre il suddetto limite.

Tra il 1997 e il 2003, si è registrata in Spagna una crescita del tasso di attività dei lavoratori di età compresa fra i 55 e i 64 anni pari a 5 punti percentuali (con il conseguimento di un tasso complessivo pari al 43,3%). L'incremento ha riguardato entrambi i sessi. Per gli uomini, esso è stato superiore (6 punti). Il tasso per le donne è aumentato quasi di 5 punti, anche se continua ad essere inferiore a quello degli uomini. Tale dato sembra dipendere dalla circostanza che la maggior parte delle donne spagnole rientranti nella suddetta fascia d'età non è mai stata inserita nel mercato del lavoro. Nei prossimi anni, considerato che le donne nate nella seconda metà del ventesimo secolo sono state più attive nel mercato del lavoro, dovrebbe verificarsi una crescita di partecipazione delle ultracinquantenni.

In generale, nonostante il rapido incremento degli ultimi anni, il tasso di attività in Spagna continua a restare al di sotto degli obiettivi comunitari.

5.2. Olanda.

Il problema dell'aumento dell'aspettativa di vita e in generale dell'invecchiamento della popolazione si è manifestato anche in Olanda, sia pure con modalità diverse rispetto alla situazione italiana, atteso il tasso di natalità riscontrabile nei Paesi Bassi risulta superiore a quello sussistente in Italia.

Molti lavoratori olandesi abbandonano il lavoro prima dei 65 e anche dei 60 anni. L'istituto statistico centrale olandese indica che nel 2001 lavorava soltanto il 71% dei cinquantacinquenni, il 38% dei sessantenni e

soltanto il 7% dei sessantacinquenni. Ciò deriva in parte dalla possibilità di optare per forme di pensionamento anticipato. Il Governo olandese, in linea con le politiche di altri Governi europei e della Commissione europea, sta tentando di contrastare questa tendenza.

Recentemente si è verificato un mutamento della prospettiva di fondo sottesa alle politiche sociali a favore dei lavoratori anziani. In particolare, gli interventi per la tutela dei lavoratori anziani, incentrati negli ultimi venti anni essenzialmente sulla promozione di forme di accompagnamento al pensionamento anticipato, hanno subito in Olanda un netto cambiamento nell'ultimo periodo, che ha orientato le strategie politiche a favore di tale categoria di lavoratori svantaggiati in una prospettiva diversa, volta a consentire condizioni favorevoli per la permanenza in attività dei soggetti di età avanzata. Sono ancora in fase di studio alcune misure destinate a disincentivare la possibilità di accedere a sistemi di pensionamento anticipato.

Inoltre va evidenziato che in passato veniva riconosciuto al lavoratore over 57 espulso dal mercato del lavoro per situazioni di crisi aziendale un diritto a percepire un sussidio, a fronte del quale tuttavia non veniva configurato alcun obbligo di attivarsi per la ricerca di un lavoro, una volta superata tale soglia anagrafica. Nel 2004 l'obbligo di attivarsi per la ricerca di lavoro (come condizione per poter fruire del sussidio di disoccupazione) è stato esteso anche ai soggetti che hanno superato il sopracitato limite anagrafico, con la conseguenza che l'erogazione del sussidio di disoccupazione per gli over 57 non è più effettuata secondo moduli automatici, essendo al contrario preceduta da accurati accertamenti circa l'effettivo adempimento di tale onere da parte dei soggetti interessati.

Nel giugno 2001, il Ministero per gli Affari sociali e l'occupazione ha istituito una *Task Force* per i lavoratori anziani (*TOA*). Il 16 dicembre 2003, la *Task Force* ha pubblicato una relazione finale con talune raccomandazioni, che prospettano, tra l'altro, l'esigenza di introdurre nuove forme di pensioni e di sviluppare nuove politiche in favore dei lavoratori anziani, le quali ultime prevedano altresì l'incremento degli incentivi fiscali e contributivi in favore dei datori che assumano tali soggetti.

È stata poi adottata la legge sul divieto di discriminazione sulla base dell'età (approvata il 17 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 1° maggio 2004). Tale legge vieta qualsiasi discriminazione fondata sull'età in tutti i settori del lavoro (occupazione, libere professioni, formazione professionale, appartenenza ad organizzazioni sindacali o professionali).

Relativamente alle politiche attive per la reintegrazione dei lavoratori anziani, si osserva che un ruolo centrale rivestono le attività formative, svolte principalmente dai datori di lavoro. Infatti dagli incontri effettuati è emerso che il basso livello formativo costituisce in Olanda un ostacolo di rilievo alla reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori anziani. L'intervento pubblico riguardo a tale aspetto si incentra principalmente sulla concessione di sussidi ai datori, in relazione alle attività formative promosse da costoro.

Quanto alle misure incentivanti, si rileva che in Olanda è stato soppresso l'obbligo a carico dei datori di pagare la contribuzione relativa all'assicurazione per l'invalidità per i lavoratori ultracinquantacinquenni (tale limite minimo di età viene ridotto a 50 anni per il caso in cui il datore assuma nuovo personale).

Nel corso degli ultimi anni si è registrato, nei Paesi Bassi, un aumento considerevole del tasso di partecipazione dei lavoratori anziani (55-64 anni) al mercato del lavoro, tasso che nel 2002 ha raggiunto il 37% (valore basato su lavori di almeno 12 ore a settimana). L'obiettivo sotteso alle strategie politiche a favore dei lavoratori anziani è quello di conseguire un tasso di partecipazione di tale categoria pari al 50% entro il 2020.

6. Le proposte e le prospettive

Al di là delle differenze, anche rilevanti, che si possono riscontrare nel merito delle analisi e delle proposte emerse nel corso dell'indagine, un punto ampiamente condiviso riguarda la comune consapevolezza della specificità della problematica dei lavoratori anziani in Italia e nel contesto europeo. Tale specificità viene accentuata dai processi strutturali di trasformazione del sistema produttivo – ai quali hanno fatto riferimento alcuni dei soggetti intervenuti (sia organizzazioni sindacali dei lavoratori sia associazioni di impresa) – poiché le ristrutturazioni aziendali, i trasferimenti e gli accorpamenti di imprese, la delocalizzazione di attività produttive, oltre ai mutamenti indotti nei processi produttivi dall'automazione e dall'innovazione tecnologica, richiedono una rinnovata capacità di fronteggiare le crisi occupazionali, soprattutto sul versante dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Inoltre, i processi di ristrutturazione aziendale che comportano la gestione di esuberi di personale, si concludono sovente con l'espulsione dei soggetti con più elevata anzianità, in contrasto con la normativa vigente in materia di mobilità, che prevede invece un ordine di precedenza per l'accesso ai trattamenti nel quale vengono per primi i lavoratori più giovani. In altri termini, si può affermare che nel nostro paese, la questione dei lavoratori anziani si pone accanto alle altre gravi criticità del mercato del lavoro, riguardanti l'occupazione femminile e giovanile e il Mezzogiorno, e reclama pertanto misure specificamente volte a definire, nell'ambito dei processi di riforma dello Stato sociale, una politica organica per l'invecchiamento attivo, i cui tratti essenziali sono stati delineati in ambito comunitario, ma che richiede ulteriori articolazioni e specificazioni, non circoscritti alla materia pensionistica o al tema di flessibilità dell'offerta di lavoro, ma orientati a produrre un insieme più ampio di misure, volte a realizzare un contesto ambientale, sociale e lavorativo, favorevole ad una scelta soggettiva di prolungamento della vita lavorativa, in grado di gratificare e non di penalizzare il soggetto che la compie e il suo contesto familiare.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, che, in quanto tale, coinvolge vari profili: dalla formazione professionale durante l'intero arco della vita lavorativa, con possibili periodi di sospensione dell'attività finalizzati alla formazione, alla riqualificazione e alla riconversione professionale, da connettere, ove si verifichi questa eventualità, alla fruizione di misure di sostegno del reddito; alla garanzia di un ambiente di lavoro salubre dal punto di vista fisico e psicologico, in grado di recepire e promuovere i valori di esperienza e professionalità di cui sono naturalmente portatori i lavoratori più anziani; alla messa a punto di meccanismi efficaci di incentivazione all'assunzione di lavoratori anziani ovvero alla promozione dell'autoimpiego; alla costruzione di un sistema di ammortizzatori sociali a carattere realmente universalistico; alla riqualificazione dei servizi pubblici per l'impiego, fino a politiche di sostegno alle famiglie che consentano scelte di pensionamento non condizionate, soprattutto per le lavoratrici, da esigenze non altrimenti fronteggiabili di cura di minori e di persone non autosufficienti.

6.1. *Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito.*

Numerose organizzazioni sindacali hanno posto in rilievo come, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, ove si disponga degli ammortizzatori sociali, si applicano le misure di mobilità ai più anziani, forzando lo spirito e la lettera della normativa vigente, in funzione di accompagnamento alla pensione. Alcune organizzazioni (si veda in particolare l'audizione dei Comitati unitari di base, del 2 novembre 2004, e dell'UGL, il 6 ottobre 2004) segnalano dunque un uso improprio ed eccessivo della mobilità, che opera, per le aziende che ne possano fruire, come una forma di prepensionamento che, d'altra parte, tende ad assecondare la propensione delle imprese a privilegiare l'assunzione di personale giovane⁽²⁸⁾. Tale tendenza sembra essersi aggravata negli ultimi anni, nel senso dell'accentuarsi delle spinte all'espulsione di manodopera anziana dal mercato del lavoro, richiamate anche nell'audizione del rappresentante del Governo che ha segnalato come, sul fronte vertenziale, le soluzioni individuate per le sofferenze occupazionali risultino sempre meno collegate a processi di ristrutturazione aziendale e tendano invece a caratterizzarsi per la cessazione di attività ovvero per la delocalizzazione delle stesse in aree geografiche a più basso costo della mano d'opera. Detto fenomeno – ha affermato lo stesso rappresentante del Governo – vede prioritariamente coinvolti i soggetti più anziani, inquadrabili in una fascia d'età compresa tra i 55 e i 64 anni.

Occorre, a questo proposito, sottolineare come in passato sia le difficoltà lavorative della persona anziana sia le crisi aziendali nel cui contesto

(28) Il Presidente dell'INPS, nell'audizione dell'8 febbraio 2005, ha evidenziato che nelle fasce di lavoratori tra i 50 e i 54 anni e tra i 55 e i 59 anni vi è il numero più alto di indennità di mobilità.

esse si sono verificate sono state affrontate e risolte con i pensionamenti anticipati, al di fuori di un progetto di riordino complessivo degli ammortizzatori sociali: un tale progetto è oggi essenziale ove si intenda fare fronte alle crisi occupazionali con interventi strutturali, non caratterizzati dalla logica dell'emergenza. In tale quadro, congiuntamente con il riordino degli strumenti di sostegno del reddito, la formazione e la riqualificazione professionale dovrebbero facilitare anche la mobilità del lavoratore all'interno dell'assetto produttivo nel suo complesso.

A tal fine, un intervento riformatore deve proporsi l'introduzione di misure di sostegno al reddito idonee a garantire una più ampia copertura e, al tempo stesso, un'estensione dei soggetti destinatari dei benefici. Attualmente, infatti, il sistema degli ammortizzatori sociali esclude intere categorie (soprattutto quelle rientranti nelle qualifiche medio-alte) che invece sono particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione in età avanzata. Per alcuni settori e per alcune categorie di lavoratori (in tal senso si sono espresse le organizzazioni dei dirigenti e dei quadri) si potrebbe pensare a forme di integrazione del reddito su base mutualistica, con accantonamenti obbligatori a carico delle aziende e dei lavoratori, secondo il modello già sperimentato nel settore del credito e nel comparto assicurativo, per garantire al lavoratore espulso dal mercato del lavoro in età matura la sussistenza economica per un limitato periodo di tempo, in funzione di accompagnamento al pensionamento. Inoltre, molte associazioni sindacali (CIDA, Confedir-Manageritalia, Confesercenti) hanno posto in rilievo l'esigenza di introdurre forme di integrazione del reddito collegate con un sistema di tutela attiva, che sostenga anche il reinserimento del lavoratore, incentivando lo svolgimento di attività formative e condizionando alla partecipazione a queste ultime la fruizione dei benefici economici. Da parte della Confartigianato, ad esempio, si propone di collegare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione all'obbligo di frequentare corsi di formazione o di riqualificazione. Sempre nell'ottica di una revisione in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali, le organizzazioni sindacali dei dirigenti, poi, hanno segnalato l'esigenza di estendere l'indennità di disoccupazione alle qualifiche più elevate (compresi i dirigenti) adeguando i trattamenti rispetto ai livelli massimi attuali e prevedendo eventualmente l'erogazione di una quota integrativa collegata allo svolgimento di attività formative.

6.2. Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.

Nel corso delle audizioni, è stata autorevolmente segnalata (in particolare nel documento consegnato da Italia lavoro) l'assenza, nell'ordinamento, di norme che consentano di superare lo svantaggio legato all'età del lavoratore e che aumentino la convenienza per le imprese ad impiegare o reimpiegare lavoratori anziani. Anche le esperienze di altri paesi membri dell'Unione europea (si vedano in proposito i resoconti dei sopralluoghi in Spagna ed Olanda, nonché le più recenti esperienze della Ger-

mania) dimostrano che è comunque necessario disporre di strumenti anche finanziari di promozione dell'occupazione per soggetti con caratteristiche di minore competitività sul mercato. L'incentivazione al reimpiego o all'autoimpiego di lavoratori anziani può concorrere in modo determinante ad invertire la tendenza, segnalata dalle organizzazioni sindacali, ma anche da altri soggetti ascoltati, consistente in un orientamento delle imprese, che ad oggi sembra tuttora prevalente, a privilegiare l'assunzione di lavoratori giovani, soprattutto nelle qualifiche medio-basse. L'incentivazione stessa può assumere diverse forme, che ricomprendono gli sgravi contributivi, i finanziamenti agevolati, i crediti d'imposta, le forme di imposizione negativa sul reddito, le prestazioni di garanzia per l'accesso al credito ovvero le deduzioni dal reddito imponibile. Incentivi ulteriori potrebbero poi essere previsti per la promozione dell'autoimpiego, estendendo, ad esempio, alle cooperative ed alle società di persone, costituite da lavoratori anziani, le disposizioni previste per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, ovvero ammettendo ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di incentivi all'autoimpiego le società o le cooperative di produzione e lavoro composte esclusivamente o prevalentemente dai soggetti predetti. Né si dovrebbe trascurare un'attenta verifica circa le possibilità di reimpiego nella pubblica amministrazione, in attività manageriali, eventualmente con rapporti di lavoro a termine che consentano alle amministrazioni di utilizzare profili ed esperienze professionali di qualità e ai lavoratori di essere impiegati proficuamente nel periodo di tempo che li separa dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Specifiche proposte sono state inoltre avanzate dalle organizzazioni dei quadri e dei dirigenti: in particolare la Confedir-Manageritalia ha chiesto di disporre un abbattimento della contribuzione per un triennio per i lavoratori riassunti, in particolare per i dirigenti riassunti da piccole e medie imprese o da consorzi di imprese, soprattutto nel Mezzogiorno. La stessa organizzazione ha chiesto un'estensione dell'applicazione dal punto di vista quantitativo dell'articolo 20 della legge n. 266 del 1997 (tale articolo reca incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale).

6.3 Incontro tra domanda e offerta di lavoro e assistenza al collocamento dei lavoratori più anziani.

Intervenendo in Commissione, il Presidente di Italia lavoro ha affrontato, tra l'altro, il tema delle difficoltà riguardanti il rientro sul mercato del lavoro dei lavoratori anziani che ne siano stati espulsi, individuando, tra le cause di esse, anche la sensazione dell'inutilità di provare ad entrare nel mercato del lavoro, a causa delle ridotte possibilità che il tentativo riesca. Sempre ad avviso del Presidente di Italia lavoro, l'intervento necessario rispetto a questo fattore di demotivazione concerne la materia dei servizi per l'impiego in senso ampio, cioè comprensivo delle azioni formative, e gli interventi di sostegno per l'inserimento ed il reinserimento,

sui quali già ci si è soffermati in precedenza. Occorre tuttavia osservare che, in altri interventi, è stata rivolta una specifica attenzione ai centri pubblici per l'impiego. Secondo alcune organizzazioni, questi servizi dovrebbero puntare ad una maggiore specializzazione delle loro funzioni, personalizzando gli interventi a misura delle specifiche esigenze e professionalità dei lavoratori più anziani (si veda, in tal senso, l'audizione dell'UGL). Alcuni dati forniti dai rappresentanti della CGIL (che hanno richiamato le rilevazioni compiute dall'ISTAT e dall'EURISPES) possono offrire ulteriori spunti di riflessione in tal senso, poiché in un contesto di incremento tendenziale dell'occupazione dei lavoratori compresi nella fascia di età 55-64 anni, protrattosi dal 1998 al quarto trimestre del 2003, e anche con riferimento alle prime due rilevazioni trimestrali ISTAT per il 2004, si riscontrano un'incidenza molto forte di nuova occupazione della fascia di lavoratori compresi fra i 55 e i 64 anni e il predominio della funzione di inserimento e reinserimento al lavoro (come indicato dall'EURISPES) dei centri pubblici per l'impiego. Sul totale dei lavoratori che hanno trovato occupazione, la media di collocamento dei predetti centri, infatti, risulta essere nel complesso pari al 4,8 per cento circa; per i lavoratori compresi nella fascia di età sopra ricordata, il valore si attesta, invece, intorno al 12,5 per cento circa: più del doppio della media dei collocati. Dalle stesse rilevazioni si evince che tali assunzioni, in gran parte, rispondono ad esigenze aziendali di *vacancies*, cioè vuoti creati negli organigrammi aziendali; ciò avviene in gran parte su segnalazione di programmi pubblici regionali (l'Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto, in particolare, sono le tre Regioni con esperienza più avanzata da questo punto di vista).

Pertanto, senza sottovalutare l'apporto che in questo campo può pervenire dall'iniziativa privata, ed in particolare dalle iniziative adottate sulla base di intese contrattuali, sembrano sussistere le condizioni per una specializzazione dei servizi pubblici per l'impiego rivolta ai lavoratori più anziani, eventualmente mediante l'apertura di sportelli specificamente dedicati alle lavoratrici e ai lavoratori di età superiore ai 45 anni, anche al fine di concorrere alla realizzazione di percorsi di adeguamento delle competenze mediante formazione non generale, ma finalizzata, *ad personam*, legata ad uno specifico obiettivo di reingresso sul mercato del lavoro (si veda, in proposito, il documento consegnato da Italia lavoro).

6.4. *Creazione di un ambiente di lavoro e di un contesto sociale favorevole al prolungamento della vita lavorativa.*

Si tratta di questioni che occupano un notevole spazio nelle proposte avanzate dall'Unione europea nell'ambito della messa a punto di una strategia per l'invecchiamento attivo: si ricorderà come il Consiglio europeo del dicembre 2003 abbia indicato, tra i capisaldi di tale politica, l'introduzione di condizioni di lavoro tali da assecondare la permanenza al lavoro grazie a una maggiore considerazione dei temi della salute e della sicu-

rezza del lavoro. Si tratta di un problema che è stato affrontato in alcune audizioni: ad esempio, si ricorderà come la Confindustria abbia espresso l'auspicio della diffusione di fondi sanitari integrativi da affiancare al sistema sanitario pubblico per sostenere l'impatto derivante dal tendenziale invecchiamento della popolazione. Dal canto suo, la CONFAPI ha fatto presente che la decisione politica finalizzata al prolungamento dell'attività lavorativa, come indicato dalla Commissione europea, deve anche tener conto della posizione dell'azienda e delle reali possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa stessa. In questo senso ha richiamato l'attenzione sulla necessità di specifiche politiche sanitarie e di prevenzione, oltre a quelle di carattere formativo. Sembra tuttavia evidente che in una politica di prevenzione e sicurezza esplicitamente finalizzata a favorire il prolungamento della vita lavorativa, un particolare rilievo viene assunto dai possibili danni alla salute fisica e psichica del lavoratore anziano derivanti da innovazioni tecnologiche e modelli di organizzazione del lavoro suscettibili di favorirne l'emarginazione e di creare le condizioni psicologiche per la fuoriuscita, solo apparentemente volontaria, dal mercato del lavoro. Non a caso, da talune associazioni è stato posto in evidenza come il fenomeno del *mobbing* investa con particolare intensità le fasce d'età più elevate e le qualifiche medio-alte: l'ATDAL parla esplicitamente di pratiche di *mobbing*, di isolamento e di progressiva dequalificazione professionale utilizzate per indurre il lavoratore a sottoscrivere le cosiddette dimissioni consensuali, la CONFEDIR, nel documento consegnato agli atti della Commissione, ha sottolineato l'esigenza di contrastare il *mobbing* quale causa di disoccupazione forzata e la CIU, anch'essa nel documento consegnato alla Commissione, ha auspicato l'introduzione di una normativa anti-*mobbing*, per contrastare la politica di sollecitazione all'autolicensing dei lavoratori ultraquarantenni. Queste segnalazioni confortano dunque la Commissione a proseguire nella strada, già intrapresa, di elaborazione di un testo normativo che porti ad unificazione i numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati in materia di prevenzione e contrasto della persecuzione e della violenza psicologica sul lavoro. Occorre altresì un ulteriore impegno per la piena applicazione di tutte le normative che vietano la discriminazione in base all'età nell'offerta di lavoro, dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in base alla quale la partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta a limiti di età, fatte salve le deroghe derivanti dalla natura del servizio o da necessità oggettive, al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2000/78/CE in materia di parità di trattamento nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro. Sono ad esempio in contrasto con tale disciplina, tutti gli annunci per ricerca di lavoro pubblicati da datori di lavoro che pongano limiti di età non giustificati da ragioni obiettive connesse alla natura della attività o della prestazione.

Tra le altre questioni che sono state affrontate nel corso dell'indagine appare poi meritevole di attenzione una particolare attenzione alle problematiche delle lavoratrici anziane. Si è visto, infatti, come le lavoratrici delle fasce di età più elevate abbiano beneficiato in misura ridotta del ten-

denziale incremento dell'occupazione nella stessa fascia di età, ed abbiano fruito in misura minore degli uomini delle opportunità offerte ad esempio sul piano formativo. Per tutti questi motivi, occorre sottolineare come le politiche di invecchiamento attivo siano indissolubilmente collegate alle politiche di parità tra i sessi sul lavoro e di rimozione degli ostacoli che impediscono alle donne di partecipare a pieno titolo al mercato del lavoro e alle opportunità che si presentano in termini di formazione e ri-qualificazione professionale.

Nel corso di alcune audizioni è stato posto in rilievo come una delle cause di abbandono del lavoro da parte dei soggetti anziani sia riconducibile alle necessità di assolvere impegni di carattere familiare, necessità che, a causa delle lacune del sistema dei servizi per le famiglie, investe attualmente molti nonni, che assumono funzioni sostitutive della figura dei genitori. In particolare, il presidente di Italia lavoro ha riferito circa l'esito di una ricerca commissionata al CENSIS, dalla quale risulta che il 18,4 per cento degli intervistati ha riferito espressamente che la sua decisione di abbandonare o di non entrare nel mercato del lavoro dipende dalla voglia di dedicarsi ai bisogni familiari. Se questo dato fosse confermato, darebbe un risultato che vede la situazione italiana fortemente anomala rispetto al resto dell'Unione europea, perché nessun altro ordinamento comparabile raggiunge questo livello. In altri Paesi, il tasso di persone che abbandonano il lavoro per dedicarsi alla famiglia si attesta intorno al 10-12 per cento. Ne derivano conseguenze molto rilevanti, circa l'esigenza di rafforzare i servizi alle famiglie, per l'assistenza ai minori ed agli anziani non autosufficienti, nell'ambito di politiche di parità che consentano alle donne di fruire degli stessi vantaggi e delle stesse opportunità offerte agli uomini, e per evitare che, nelle fasce di età più elevate, la componente femminile si trovi a dover fronteggiare in posizione di debolezza ulteriori fattori di discriminazione e di emarginazione dal mercato del lavoro.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

281^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Di Virgilio.**La seduta inizia alle ore 15,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale**

Ha la parola la senatrice BIANCONI (FI), relatrice sull'indagine conoscitiva in titolo, la quale procede ad illustrare le possibili modalità di svolgimento della procedura informativa. In primo luogo, rileva come l'endometriosi sia una patologia cronica che provoca dolore pelvico e infertilità: di quest'ultima conseguenza soffre tra il 30 ed il 40 per cento delle donne colpite. Essa è inoltre debilitante ed influenza in senso negativo la qualità di vita della donna in età fertile. La patologia è riscontrabile nella popolazione interessata in quote variabili tra il 6 ed il 10 per cento. La relatrice prosegue osservando che l'eziopatogenesi dell'endometriosi è tuttora incerta, potendo tuttavia essere definita come un disordine genetico poligenico multifattoriale. Sottolinea quindi la precocità dell'insorgenza della patologia, caratterizzata oltretutto da una estrema lunghezza dei tempi di diagnosi. Rileva inoltre la varietà di manifestazioni cliniche dell'endometriosi, che è anche causa di complicanze anatomico-patologiche riguardanti non solo l'apparato riproduttivo, ma anche gli apparati digerente ed urinario, con la conseguenza di richiedere talvolta trattamenti chirurgici di notevole complessità, in quanto di natura necessariamente multidisciplinare. Dopo avere rilevato l'alto tasso di complicanze e di recidive, la senatrice si sofferma sugli alti costi sociali cagionati dall'endometriosi, sottolineando come nell'Unione europea, dove il numero di donne colpite è stimato intorno ai 14 milioni, il valore dei congedi dal lavoro supera i 30 milioni di euro. Per quanto riguarda più specificamente il Servizio sanita-

rio nazionale, mette in evidenza l'attuale sottostima del DRG relativamente al trattamento dell'endometriosi.

Nel trattare il tema delle strategie utili ad affrontare la patologia, pone in evidenza l'importanza di adottare misure atte a diffondere conoscenza e consapevolezza, nonché di incoraggiare la diffusione di associazioni di pazienti, di stimolare le autorità sanitarie a mettere a punto percorsi di diagnosi e terapia mirati, di includere l'endometriosi tra le malattie di interesse sociale e, infine, di promuovere una «giornata nazionale» dedicata alla paziente affetta da endometriosi.

Dopo avere ricordato la dichiarazione in merito alla lotta all'endometriosi approvata dal Parlamento europeo il 19 aprile 2004, si sofferma sulle linee secondo cui ritiene opportuno articolare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, che dovrebbe contemplare una serie di audizioni di società scientifiche e associazioni di pazienti, nonché dei Ministri della salute, dell'ambiente, del Dipartimento per le pari opportunità e degli assessorati alla sanità. Ritiene inoltre che alle audizioni debbano aggiungersi sopralluoghi in centri d'eccellenza europei. Quale consulente della Commissione per l'indagine conoscitiva in titolo, propone infine la professoressa Maria Elisabetta Coccia, in ragione di un alto livello di competenze della materia, attestato da un ricco *curriculum* che mette a disposizione dei commissari.

Il presidente TOMASSINI pone in evidenza l'importanza degli aspetti psicologici connessi all'endometriosi, dovuti alla natura cronica dei dolori provocati dalla patologia, nonché, in fase di terapia medica, all'insorgere di manifestazioni paragonabili a quelle caratterizzanti la menopausa, in quanto le cure farmacologiche dell'endometriosi prevedono l'impiego di antiestrogeni. Ritiene pertanto che debbano essere auditi soggetti esperti nell'assistenza psicologica alle pazienti.

Invita infine i Gruppi a formulare proposte utili ad integrare il programma esposto dalla relatrice Bianconi.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

434^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sulla emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po**

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, su proposta del senatore Chincarini, ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nell'area del lago di Garda e nel bacino del Po. Per quanto riguarda in particolare il bacino del Po, si è tenuto conto dell'esigenza di approfondire le problematiche attinenti l'emergenza idrica in quell'area, tenendo conto delle sollecitazioni avanzate dal senatore Giovanelli insieme alla senatrice Soliani.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) richiama l'attenzione dei componenti della Commissione sulla particolare situazione ambientale del bacino del Po, ove si registra una situazione di emergenza non solo idrica, ma anche energetica. Il più grande fiume d'Italia, del resto, negli ultimi anni ha visto accentuato il suo carattere torrentizio e, quando è in piena e in occasione delle sempre più frequenti alluvioni, in certi punti raggiunge una larghezza di ben 2 km. Oltretutto, dal 1994 ad oggi, si sono verificate ben tre alluvioni mentre, per altro verso, sono sempre più marcati i periodi di magra.

L'indagine conoscitiva potrà essere pertanto utile, specie per affrontare il problema della *governance* del bacino del Po.

Il presidente NOVI avverte che le funzioni di relatore saranno svolte dal senatore Chincarini.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in oggetto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (n. 498)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente NOVI, non essendovi iscritti a parlare, dà la parola al relatore.

Il relatore MONCADA (*UDC*), nel prendere atto delle segnalazioni pervenute da alcuni senatori fra cui il senatore Chincarini, delle osservazioni favorevoli espresse dalle Commissioni 1^a, 2^a, 12^a e 14^a, nonché del parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome il 30 giugno scorso, parere trasmesso stamattina, ribadisce la sua intenzione di redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate nella relazione svolta nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea con soddisfazione come lo schema di decreto legislativo in titolo, nel recepire la direttiva 2002/49/CE, faccia salva la legge n. 447 del 1995, che garantisce, per certi versi, una tutela ancor più rigorosa. A tale ultimo proposito, peraltro, andrebbero approfondite le ragioni per cui la legge n. 447 è rimasta largamente inattuata. Quanto allo schema di decreto legislativo, è auspicabile che venga chiarito che deve esservi la possibilità di deroghe per rendere possibile lo svolgimento di eventi eccezionali come, ad esempio, concerti o gare automobilistiche.

Il relatore MONCADA (*UDC*) fa presente al senatore Giovanelli che vi è certamente la possibilità di adottare deroghe.

Il senatore CHINCARINI (*LP*) esprime apprezzamento per la relazione del senatore Moncada e sottolinea l'esigenza di riflettere sulle responsabilità alla base della mancata piena attuazione della legge n. 447 del 1995.

Il senatore MULAS (*AN*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale e ringrazia il relatore per la puntuale relazione svolta.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce al relatore Moncada mandato a redigere un parere favorevole con le osservazioni indicate nella relazione svolta nella seduta di ieri.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 488)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dello schema in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PONZO (*FI*) fa presente che la Conferenza unificata, riunitasi il 30 giugno scorso, ha espresso un parere negativo sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Tenendo conto anche delle osservazioni espresse dalle altre Commissioni permanenti, nonché degli spunti offerti dai soggetti e dagli enti interessati, fa presente che è sua intenzione redigere un parere favorevole, con alcune osservazioni relative, in particolare: all'esigenza che il Governo tenga conto dei comuni virtuosi con premialità e sanzioni; all'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, lettera m), le parole: «nel territorio nazionale» con le altre: «in uno Stato membro della UE», nonché di specificare, all'articolo 6, comma 1, lettera b), che il ritiro presso il punto vendita è un obbligo, mentre presso il domicilio è una facoltà a discrezione del distributore; alla necessità di esplicitare all'articolo 16, comma 1, che l'apparecchiatura ritirata non comporta per il distributore obblighi di natura amministrativa contabile e fiscale; all'esigenza di precisare, all'articolo 9, comma 5, che l'informativa va estesa anche ai recuperatori, nonché, all'articolo 15, comma 4, che sia assicurata la presenza di rappresentanti dei distributori, produttori e recuperatori nel comitato di indirizzo; all'opportunità, da ultimo, all'articolo 20, commi 1 e 2, di adeguare i tempi.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce al senatore Ponzo mandato ad esprimere parere favorevole con le osservazioni testé indicate.

La seduta termina alle ore 16,10.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCLEDÌ 6 LUGLIO 2005

107^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per le politiche comunitarie La Malfa.**La seduta inizia alle ore 8,40.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRECO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta, ove la Commissione convenga.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie, rese nella seduta del 22 giugno 2005, sulle linee programmatiche del suo dicastero**

Il presidente GRECO ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso si erano svolte le dichiarazioni programmatiche rese dal ministro La Malfa. Passa quindi brevemente in rassegna i temi trattati nelle suddette comunicazioni, esprimendo apprezzamento in particolare per il richiamo al forte impegno per la Strategia di Lisbona, per le indicazioni sulla prossima organizzazione del CIACE, nonché per il dichiarato intendimento di intensificare i rapporti Stato-Regioni per dare corpo alla fase ascendente del processo normativo comunitario, nello spirito della legge n. 11 del 2005.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) ritiene in primo luogo doveroso esprimere una forte riprovazione per quanto accaduto ieri a Strasburgo in occasione del discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica, episodio definito «gazzarra» o addirittura «agguato» da alcuni organi di stampa. Rimarca altresì che l'argomento «euro» viene trattato come tema di natura non esclusivamente economica, ma anche di forte valenza politica. A tale proposito sottolinea che il gruppo DS-U intende difendere il progetto europeo cui il presidente Ciampi stesso si ispira e si associa quindi alle apprezzabili attestazioni di solidarietà espresse da taluni esponenti della maggioranza, fra i quali in particolare il Presidente della Camera.

Per quanto riguarda le dichiarazioni programmatiche, il senatore Manzella sottolinea che il disegno procedurale inerente la Strategia di Lisbona, che è stato illustrato dal ministro La Malfa, appare condivisibile ed in linea con quanto già anticipato da questa stessa Commissione nell'incontro interparlamentare su tale tema tenutosi a Bruxelles nei giorni 16 e 17 marzo 2005. Ritiene importante la definizione dei vincoli procedurali con una tempistica certa – aspetto questo che ha avuto fino adesso un positivo riscontro anche nelle indicazioni del Ministro – ma occorrerà passare dalle procedure ai contenuti e soprattutto definire, e quindi conoscere, il fulcro dell'azione che il Governo italiano intende adottare in proposito. La recente audizione del ministro Siniscalco in questa stessa sede ha evidenziato l'importanza del decreto sulla competitività e a tale proposito sarebbe opportuno che il Ministro fornisse ulteriori chiarimenti in merito al Comitato omonimo cui si è accennato nel corso delle precedenti audizioni.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) richiama l'attenzione sul piano della crescita economica e dell'occupazione che, a suo avviso, costituisce l'aspetto più debole dell'azione di Governo. Rispetto ad altri Paesi europei, in Italia la fascia dei lavoratori fra 45 e 65 anni è quella più debole, e l'uscita dall'attività lavorativa, anche di qualificati manager, si presenta come un fenomeno grave poiché vi sono notevoli difficoltà di reinserimento, con una pesante perdita di professionalità e di risorse umane ancora attive. Chiede quindi di conoscere quali iniziative il Governo intende intraprendere su questo specifico tema, richiamando altresì l'attenzione sul fatto che interventi per sostenere gli investimenti per la ricerca, la formazione e lo sviluppo economico, non sono di per sé sufficienti a garantire la crescita dell'occupazione, problematica questa che richiede una riflessione *ad hoc*, e non di carattere emergenziale. Al di là quindi del giudizio negativo che la sua parte politica esprime sulla legge n. 30 del 2003, occorre, a suo avviso, un approccio totalmente nuovo ai temi del lavoro e dell'occupazione in considerazione dell'attuale congiuntura economica del Paese.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) condivide le preoccupazioni testé espresse dal senatore Pizzinato con riferimento al mercato del lavoro e al-

l'occupazione, richiamando a sua volta l'attenzione sull'attuale grave crisi delle aziende italiane soprattutto nei settori calzaturiero e tessile. La cosiddetta invasione dei prodotti provenienti dalla Cina, associata alla perdita di competitività delle aziende italiane ha determinato la richiesta presso i competenti organismi comunitari di adozione di misure *antidumping*: tuttavia, sottolinea l'oratore, è emersa una certa disattenzione, se non indifferenza a queste problematiche ed è per questo che occorre un intervento incisivo del Governo affinché possa essere salvaguardata la ricchezza indotta dalle nostre aziende, specie del *made in Italy*.

A tale proposito il presidente GRECO interviene brevemente per raccomandare a sua volta il Governo affinché adotti misure di salvaguardia per le aziende del Mezzogiorno che versano in analoga situazione di crisi, non solo nei settori calzaturiero e tessile, ma anche in quello della produzione dei mobili.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) preliminarmente si associa alle considerazioni di forte riprovazione e condanna per il comportamento tenuto dagli europarlamentari leghisti in occasione del discorso del Presidente della Repubblica tenuto ieri a Strasburgo. Richiama altresì le preoccupazioni emerse con riferimento alla produzione calzaturiera, tessile e del mobile, che versano in una situazione di grave crisi. Osserva quindi che la perdita di quote di mercato estero da parte delle aziende italiane è dovuta all'alto costo del lavoro, assolutamente penalizzante per il comparto del *made in Italy*. A suo avviso, le misure di rilancio della Strategia di Lisbona dovrebbero essere in grado di risolvere questi aspetti problematici da tutti richiamati. Anche se tardivi, interventi di attuazione della Strategia di Lisbona sono stati senz'altro posti in essere e questo pone l'Italia all'avanguardia su tale tematica, anche se gli sforzi dovranno essere ovviamente intensificati. Chiede quindi chiarimenti al Ministro circa le riforme microeconomiche della Strategia di Lisbona cui egli ha accennato nelle sue comunicazioni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito ed invita il Ministro a svolgere la sua replica.

Il ministro LA MALFA desidera ribadire preliminarmente la dichiarazione di piena solidarietà personale e a nome del Governo al Presidente della Repubblica che già ieri aveva espresso immediatamente dopo il grave episodio della contestazione da parte degli europarlamentari della Lega Nord. Conferma pertanto la fermissima riprovazione per quanto accaduto, che trova riscontro nella presa di posizione immediatamente espressa anche dal Presidente del Consiglio. Spiace tuttavia dover rilevare che tale episodio sia accaduto proprio in un'occasione particolarmente so-

lenne, in cui l'Italia, uno dei Paesi fondatori della Comunità europea, si presentava nella migliore veste, dando voce al perseguimento del processo di integrazione.

Per quanto riguarda la questione dell'adozione dell'euro, il Ministro esprime l'avviso che occorre rendersi conto che l'Italia ha fatto quanto era necessario nell'interesse nazionale, per risolvere i gravi rischi di una profonda crisi finanziaria che ha caratterizzato gli anni '80. L'ingresso nell'euro costituiva non solo un passo avanti nel processo di integrazione europea, ma, d'altro canto, costituiva anche una necessità, uno scudo, per fronteggiare la concreta svalutazione della moneta. Tale scudo ha funzionato in questi anni di grandi e gravi avvenimenti che vanno dall'11 settembre 2001 fino ai recenti scandali finanziari della Cirio e della Parmalat. Ciò premesso, la classe politica italiana – espressione senz'altro generica, ma diretta a comprendere indistintamente gli schieramenti di destra e di sinistra – non ha saputo trarre, a suo avviso, le conseguenze e le implicazioni della partecipazione alla moneta unica, cosicché i problemi dell'occupazione e dello sviluppo economico non sono stati affrontati decisamente con azioni concrete per ridurre il costo del lavoro, aumentare la produttività, favorire i consumi e gli investimenti, anziché ricorrere alla facile soluzione del debito pubblico che ha solo tamponato ma non risolto le congiunture critiche dell'economia. Entrare nell'euro voleva significare quindi presa d'atto dei problemi reali dell'economia del Paese (forte svalutazione monetaria e alto debito pubblico), con assunzione di decisioni chiare e concrete. La perdita di quote consistenti del mercato estero può essere fatta risalire al periodo 1996-2000 e senza alcuna nota polemica per i precedenti Governi, si tratta di rendersi conto – sostiene il Ministro – che gli attuali problemi dell'economia italiana scontano il fallimento della politica di programmazione. L'euro costituisce il vincolo insuperabile che costringe i governi ad una disciplina finanziaria: poiché questo ruolo e queste implicazioni dell'euro non sono state efficacemente perseguite, i problemi, risalenti nel tempo, sono oggi più che mai stringenti. Il Ministro ribadisce quindi che la Strategia di Lisbona assume un ruolo centrale ed occorre che il Governo della prossima legislatura – qualunque esso sia – assuma come sua priorità lo sviluppo dell'economia. La questione della Cina è solo il sintomo di un aggravamento che comunque si sarebbe verificato perché già le condizioni delle aziende italiane si presentavano gravemente compromesse. Ribadisce quindi al senatore Manzella che la scelta dell'euro è irreversibile e il suo completo successo dipende dalla ripresa dello sviluppo.

Per quanto riguarda l'esito del referendum francese sul nuovo Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Ministro osserva che può essere considerato un voto non contro il «testo» ma contro il «contesto», cioè una pronuncia dalla quale emerge una forte preoccupazione ed una particolare sensibilità per il problema della disoccupazione, tematica questa di cui si fa portavoce anche l'Inghilterra.

In merito alla richiesta di chiarimenti del senatore Ciccanti sulle riforme microeconomiche, il Ministro fa presente che il Trattato di Maastricht ha definito delle regole rigide per le politiche di stabilità, regole che tendono a vincolare il quadro macroeconomico. Ma gli interventi in ambito microeconomico, cioè nei contesti nazionali, non hanno certamente portata minimale, tutt'altro, perché operano direttamente sugli investimenti, sugli imprenditori, sul mondo del lavoro, dove è di tutta evidenza che gli effetti saranno diversi a seconda della modulazione degli incentivi. Proprio per quanto riguarda la definizione degli interventi microeconomici, il programma di sorveglianza comunitaria che è stato attivato prevede la definizione di linee-guida della Commissione europea (che sono state accolte dal recente Consiglio europeo di giugno) e la predisposizione di piani nazionali triennali entro il 15 ottobre. Poiché occorrerà stabilire una scala di priorità e anche una riduzione dei 24 obiettivi delle linee-guida, verrà avviata entro il mese di luglio una concertazione con le parti sociali, alla quale si affiancherà anche la consultazione di economisti di spicco. A tale proposito rende noto di aver diramato un questionario a 120 economisti di chiara fama affinché vengano segnalate le priorità in base alle quali operare scelte ragionate ed i risultati di questo test potrebbero essere noti entro l'autunno. Poiché qualche intervento di attuazione della Strategia di Lisbona senz'altro è stato intrapreso, ciò sarà oggetto di una valutazione che però, a suo avviso, potrebbe non essere totalmente positiva. Esprime quindi l'avviso che ad interventi di carattere orizzontale consistenti nell'incentivazione delle tecnologie e nella razionalizzazione del mercato del lavoro vadano affiancati progetti specifici di dimensione verticale.

Dichiara quindi di accogliere senz'altro le sollecitazioni dei senatori Magnalbo', Ciccanti e dello stesso Presidente sulla necessità di tutelare il *made in Italy*, anche se non si può nascondere l'esistenza di difficoltà oggettive per risolvere la crisi delle aziende italiane.

Concludendo la propria replica, ringrazia la Commissione per l'attenzione e la sensibilità mostrate ai temi trattati, ribadendo nuovamente l'importanza che assume la Strategia di Lisbona quale occasione da non perdere per il rilancio dell'economia italiana.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, invitandolo a mettere a disposizione della stessa, non appena possibile, i risultati della consultazione con le parti sociali e con gli economisti sulle priorità dell'Agenda Lisbona, in modo da poter utilizzare tali informazioni per la redazione del documento conclusivo dell'indagine in tema. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(3500) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo con una osservazione; in parte favorevole, in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era iniziata la discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di interventi, il presidente GRECO chiude la discussione generale e dà quindi la parola al Relatore.

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione sul testo ed una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione Finanze e Tesoro del seguente tenore:

«La Commissione, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il decreto-legge in conversione reca disposizioni in materia di entrate, relative ai versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ad un premio di concentrazione delle microimprese nella forma di un credito d'imposta, e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge in conversione ha introdotto, con i commi 1, 2 e 3, alcune disposizioni dirette a neutralizzare i possibili effetti negativi sull'autotassazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che potrebbero derivare dallo stato di incertezza della norma tributaria, recata dalle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 marzo 2005, relative alla causa n. C-475/03, sollevata in via pregiudiziale innanzi alla Corte, sulla compatibilità dell'IRAP con il divieto comunitario di imposte sulle cifre d'affari diverse dall'IVA;

ricordato che, secondo le predette conclusioni dell'Avvocato generale, l'IRAP presenta tutte le caratteristiche essenziali proprie dell'IVA, in quanto si applica in modo generale alle cessioni di beni o di servizi; è proporzionale al prezzo di tali beni o servizi, qualunque sia il numero di operazioni intervenute; si applica ad ogni fase del processo di produzione e di distribuzione; e grava sul valore aggiunto ai beni e ai servizi di cui trattasi; e che la sostanziale assimilazione all'IVA renderebbe l'IRAP incompatibile con l'articolo 33, paragrafo 1, della «sesta direttiva IVA» (la direttiva 77/388/CEE), che vieta agli Stati membri di introdurre o mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d'affari, al fine di preservare il sistema comune dell'IVA introdotto dalla direttiva in questione, evitando che vengano introdotte imposte, sostanzial-

mente analoghe all'IVA, che sfuggano all'armonizzazione ritenuta necessaria per il funzionamento del mercato interno;

ricordato inoltre che, secondo l'Avvocato generale, i contribuenti avrebbero, in linea di principio, il diritto ad ottenere il rimborso dei tributi nazionali riscossi in violazione del diritto comunitario, anche se esisterebbero una serie di ragioni per limitare gli effetti nel tempo dell'eventuale declaratoria di incompatibilità dell'IRAP con il diritto comunitario;

valutato positivamente il comma 4 dell'articolo 1, che contempla la possibilità di un riordino dell'IRAP entro il 2005, presumibilmente in vista della futura sentenza della Corte di giustizia sulla causa C-476/03 sopra ricordata, e prevede la possibilità di compensare quanto versato in eccesso a titolo di acconto per l'anno 2005 rispetto a quanto dovuto sulla base delle future nuove norme;

considerato l'articolo 2 del decreto-legge in conversione che prevede la concessione di un «premio di concentrazione» ai soggetti societari risultanti da un processo di concentrazione o aggregazione che abbia coinvolto, in partenza, esclusivamente due o più microimprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, a condizione che queste abbiano ultimato il processo di concentrazione o aggregazione nei 24 mesi successivi all'emanazione del parere favorevole da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE (sugli aiuti di Stato), che esse abbiano esercitato attività omogenee nei due anni precedenti l'avvenuta concentrazione, e che tale concentrazione o aggregazione permanga tale per almeno il triennio successivo;

considerato che il predetto premio consiste in un credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 10 per cento dell'importo risultante dalla differenza tra il valore totale della produzione netta di tutte le imprese che partecipano alla concentrazione e il maggiore tra i valori di produzione netta di ciascuna delle imprese;

ricordato che, secondo la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, a partire dal 1° gennaio 2005, la categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) è quella costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e che in tale ambito si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

ricordato inoltre che la predetta raccomandazione distingue fra impresa autonoma, impresa associata e impresa collegata, considerando – ai fini della valutazione complessiva del numero dei dipendenti e del volume d'affari della PMI – anche i dipendenti e il volume d'affari delle rispettive imprese associate o collegate, al fine di escludere dalla definizione di PMI quelle le imprese che godano del potere economico dei grandi gruppi;

considerato il regolamento (CE) n. 69/2001 sugli aiuti di importanza minore (cosiddetti «*de minimis*»), che stabilisce una deroga al divieto di aiuti di Stato alle imprese, a condizione che tali aiuti non superino l'ammontare di 100.000 euro per una singola impresa per un periodo di tre anni;

considerato il regolamento (CE) n. 70/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, che prevede la possibilità per lo Stato di concedere autonomamente aiuti alle imprese, entro determinati limiti, finalizzati per esempio ad investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, a determinate consulenze, ad attività di ricerca e sviluppo, o all'acquisizione di brevetti;

formula sul disegno di legge, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si rileva che, in vista anche dell'urgenza di dare attuazione alle indicazioni derivanti dalla Strategia di Lisbona, sarebbe opportuno sfruttare maggiormente gli spazi che la normativa comunitaria vigente prevede per la concessione di aiuti pubblici alle imprese, al fine di accrescerne la competitività.

Quindi la Commissione formula parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.8, parere contrario sugli emendamenti 1.27 e 2.0.1, e parere non ostativo sui restanti emendamenti di competenza, riferiti agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in conversione».

A nome dei rispettivi Gruppi, i senatori FALOMI (*Misto-Cant*) e PIZZINATO (*DS-U*) dichiarano voto contrario motivato dalla netta avversità all'intero provvedimento, che contrasta con gli obiettivi dichiarati nello stesso.

Accertata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere del relatore sul testo del disegno di legge n. 3500 e sui relativi emendamenti. La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRECO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi, mercoledì 6 luglio alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

210^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, comunica che, secondo le notizie attualmente disponibili, l'intento dell'azionista della RAI sarebbe quello, ove non sia in grado di formulare oggi stesso la designazione del Presidente, di non chiudere l'Assemblea dei soci riunita oggi in seconda convocazione.

Egli ricorda che nella seduta di ieri era stata formulata la proposta di convocare il ministro Siniscalco in audizione se oggi non sarà fatta la designazione; chiede quindi ai colleghi se ritengono di confermare tale orientamento.

Il deputato BUTTI, nel manifestare la disponibilità di Alleanza Nazionale alla predetta audizione, chiede di sapere quali siano le previsioni per l'audizione del dottor Cattaneo.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che – anche in relazione a talune notizie circa malumori che si erano manifestati in seno al Consiglio di amministrazione per la decisione della Commissione di ieri di non audire il Consiglio stesso insieme al Direttore generale – egli ha inviato ai Consiglieri di amministrazione una lettera, che mette a disposizione dei colleghi, nella quale argomenta la legittimità di tale scelta e le ragioni che l'hanno determinata.

Il deputato BUTTI, nel ringraziare il Presidente, osserva che i malumori di taluni Consiglieri di amministrazione contro la decisione della Commissione, che non ha nulla di personale nei loro confronti, appaiono tanto più ingiustificati se si considera che molti di loro dovrebbero avere diretta dimestichezza con le prerogative di una Commissione parlamentare.

Il deputato GIORDANO, a nome anche degli altri Gruppi di opposizione, chiede al Presidente che, ove il Presidente della RAI non sia designato nell'Assemblea di oggi, la convocazione del Direttore generale e tutte le altre attività della Commissione siano posposte all'audizione del ministro Siniscalco.

Il deputato CARRA concorda ritenendo necessario che la Commissione sia informata sulle modalità con le quali si sta perseguendo la designazione del Presidente.

Poiché non vi sono obiezioni, la proposta del deputato Giordano è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato CAPARINI chiede al Presidente di sottoporre quanto prima all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la proposta di audizione del dottor Stanislao Argenti e dell'avvocato Gianluigi Rocchetti, responsabili della RAI per il settore degli abbonamenti radiotelevisivi, in relazione agli esposti, anche all'Autorità giudiziaria, formulati da numerosi cittadini circa le modalità con cui la RAI procede alla riscossione del canone, e che contrastano con le assicurazioni che pure il dottor Argenti aveva fornito alla Commissione in una precedente audizione.

Il deputato GIORDANO segnala che nel Giornale Radio di questa mattina è stato trasmesso un servizio sull'uccisione del sindacalista della CGIL di Catanzaro, Michele Presta, nell'ambito del quale, commentando la probabile natura passionale del delitto, sono state formulate espressioni omofobe francamente stupefacenti.

Egli si chiede se siano concepibili simili espressioni di intolleranza e pregiudizio all'interno del servizio pubblico.

Si associa il deputato GIULIETTI, il quale fa presente come anche nell'edizione di questa mattina del TG1 le circostanze del delitto siano state commentate con una terminologia tipica del giornalismo più gretto e provinciale degli anni Cinquanta.

Si tratta di un problema culturale sul quale bisogna fare una approfondita riflessione, anche alla luce della segnalazione del deputato Grillini circa il fatto che in tutti i servizi e i dibattiti trasmessi dalla RAI sulla recente legge spagnola che istituisce il matrimonio fra persone dello stesso sesso, e sui suoi riflessi sul dibattito politico italiano, si sia sentito il bi-

sogno di ascoltare tutte le voci, tranne quella delle associazioni omosessuali.

Il deputato Giulietti segnala quindi che, secondo una notizia pubblicata dal quotidiano «Il Riformista» sarebbe stata recentemente siglata una assunzione speciale, direttamente alla qualifica immediatamente precedente a quella di dirigente, di un collaboratore che è figlio della segretaria di Licio Gelli. Egli sottolinea di non voler in alcun modo lanciare aprioristicamente e senza alcun elemento di prova accuse di irregolarità o nepotismo, ma data la delicatezza della notizia ritiene opportuno che la Commissione sia informata con puntualità circa le procedure seguite per tale assunzione.

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda in primo luogo, su sollecitazione del deputato Caparini, che il problema, da questi a suo tempo segnalato, della riduzione dei tempi dei Telegiornali Regionali è stato felicemente risolto.

Assicura poi che si farà interprete delle richieste che sono state formulate, sottolineando in particolare la necessità che il servizio pubblico radiotelevisivo si faccia strumento di una cultura del rispetto dei diritti e della dignità di tutti i cittadini, senza distinzione di orientamento sessuale.

La seduta termina alle ore 15,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 20,35.

Audizione dei rappresentanti sindacali di Caltanissetta

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando gli auditi della disponibilità accordata.

Svolgono la propria relazione il signor Giovanni *FERRO*, Segretario Generale CGIL, il signor Giuseppe *GROTTADAURA*, Segretario Generale CISL, il ragioniere Salvatore *PASQUALETTO*, Segretario Generale UIL, il signor Emanuele *SCICOLONE*, componente segreteria Provinciale CGIL e segretario della sezione di Gela, il signor Antonino *TOSCANO*, componente segreteria Provinciale CISL e segretario della sezione di Gela e il signor Salvatore *LICATA*, componente segreteria Provinciale UIL e segretario della sezione di Gela.

Pongono domande e svolgono considerazioni gli onorevoli Angela NAPOLI, FALLICA, LUMIA, MISURACA, DIANA, SANTULLI, CEREMIGNA e il PRESIDENTE.

Rispondono alle domande e forniscono chiarimenti gli auditi.

Svolgono la propria relazione il dottor Michele *PILATO*, Segretario UGL zona nord, e il signor Francesco *TILARO*, Segretario UGL zona sud.

Svolge alcune considerazioni il PRESIDENTE.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli Industriali e del CONFIDI di Caltanissetta

Svolgono la propria relazione il dottor Antonello *MONTANTE*, Presidente Assindustria Caltanissetta, il dottor Marco *VENTURI*, Presidente Piccola Industria Caltanissetta, il dottor Giovanni *CRESCENTE*, Direttore

Assindustria Caltanissetta e il dottor Massimo *ROMANO*, Presidente Confidi Caltanissetta.

Pongono domande e svolgono considerazioni gli onorevoli Angela NAPOLI, FALLICA, LUMIA, MISURACA e il PRESIDENTE.

Rispondono alle domande e forniscono chiarimenti gli auditi.

La seduta termina alle ore 0,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

75ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Giovanni MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MONGIELLO avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MONGIELLO informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Comunica quindi che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha valutato positivamente la proposta di trasformare la collaborazione del tenente colonnello Francesco Capone da tempo parziale a tempo pieno. Ha altresì accolto la proposta di designare come collaboratore a tempo parziale il dottor Nello Boni, in sostituzione del dottor Vincenzo Parisi. Ha inoltre convenuto di estendere l'incarico già attribuito al collaboratore Gianni Cipriani, conferendogli altresì il compito di effettuare ricerche documentali presso le Questure dell'Emilia Romagna e della Toscana, nonché presso la Questura di Genova, sull'attentato al Sommo Pontefice, sulla strage della stazione di Bologna e sulla strage del treno rapido 904 Napoli-Milano del 23 dicembre 1984.

Il presidente MONGIELLO informa infine che, con nota del Ministero della giustizia pervenuta in data 20 giugno 2005, è stata trasmessa copia di una richiesta di precisazioni da parte della Repubblica federale

di Germania in merito alle richieste di assistenza giudiziaria indirizzate dalla Commissione alle competenti Autorità di quel Paese. In tale richiesta si chiede di chiarire se e fino a che punto le risultanze eventualmente disponibili in Germania riguardano il mandato della Commissione, nonché di indicare con maggiore chiarezza quali atti concreti d'istruzione ovvero di assistenza giudiziaria vengono domandati in tal senso.

In relazione a tale richiesta è stata predisposta una bozza di risposta che è stata sottoposta ai componenti dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi perché possano far pervenire eventuali osservazioni o proposte di modifica.

Audizione del dottor Carlo Palermo

La Commissione procede all'audizione del dottor Carlo Palermo.

Il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Palermo per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Prendono la parola per svolgere considerazioni e porre domande i deputati FRAGALÀ e QUARTIANI, il senatore ANDREOTTI nonché il presidente MONGIELLO.

Il dottor PALERMO risponde ai quesiti formulati e deposita alcuni documenti che sono acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Dopo un intervento del deputato BIELLI, il presidente MONGIELLO ringrazia il dottor Palermo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Rinvia il seguito dell'inchiesta ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato:

– Audizione del Presidente dell'Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti, ragioniere Massimo Lusuriello; del Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati, avvocato Mario Papa; del Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti, dottor Marco Piemonte

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il ragioniere Massimo LUSURIELLO, *Presidente dell'Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Marco PIEMONTE, *Presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Sergio RUSSO, *Vicepresidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

L'avvocato Mario PAPA, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, svolge alcune considerazioni integrative sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e domande i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U), Tiziano TREU (Mar-DL-U) ed il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l'avvocato Mario PAPA, *Presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*, e l'avvocato Sergio RUSSO, *Vicepresidente dell'Associazione italiana giovani avvocati*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

indi del Vicepresidente
Pietro PELLICINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.

Audizione del dottor Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(Svolgimento e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del dottor Giuseppe Silveri, Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Presidente Silveri è accompagnato dal dottor Mauro Valeri, supplente del Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Svolge un'ampia relazione il dottor Giuseppe SILVERI, *Presidente del Comitato per i minori stranieri istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) chiede di formulare le proprie osservazioni in seduta segreta.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, propone che la Commissione prosegua in seduta segreta.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Piero PELLICINI, *presidente*, alle quali rispondono il dottor Giuseppe SILVERI e il dottor Mauro VALERI.

Piero PELLICINI, *presidente*, ringrazia il dottor Silveri e il dottor Valeri e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione di Antonio Mariotti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio MARIOTTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Egidio BANTI (*MARGH-U*) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica Antonio MARIOTTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Mariotti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Alberto Lina, amministratore delegato di Impregilo

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Alberto LINA, *amministratore delegato di Impregilo*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano a più riprese Alberto LINA, *amministratore delegato di Impregilo*, e Armando CATTANEO, *amministratore delegato di Fibe*.

Tommaso SODANO (*Misto*) avanza la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono quindi il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano a più riprese Alberto LINA, *amministratore delegato di Impregilo*, Armando CATTANEO, *amministratore delegato di Fibe*, e Roberto FERRARIS, *amministratore delegato di Fisia Italimpianti*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Alberto Lina, il dottor Armando Cattaneo, il dottor Roberto Ferraris, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

30ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Cosimo IZZO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente di Napoli ha trasmesso, in data 20 giugno 2005, una nota relativa a controlli effettuati a partire dal 2003.

A nome di tutti i componenti della Commissione, formula quindi i migliori auguri di pronto ristabilimento al senatore Roberto Manzione.

Audizione del Prefetto *pro tempore* di Napoli, dottor Carlo Ferrigno

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Ferrigno per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Il dottor FERRIGNO riferisce sull'attività da lui svolta, in qualità di Prefetto *pro tempore* di Napoli, con riferimento all'emergenza del bacino del fiume Sarno e consegna copia di una relazione da lui trasmessa, in data 15 maggio 2003, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Intervengono quindi ripetutamente, per formulare domande e svolgere considerazioni anche sui lavori della Commissione, il PRESIDENTE e il senatore FLAMMIA.

Il dottor FERRIGNO risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ringrazia il dottor Ferrigno per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

242^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 16,25.

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(Parere su emendamenti alle Commissioni 6^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore SCARABOSIO (FI) dà conto del complesso degli emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42 del disegno di legge in titolo. Propone di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti 27.4, 40.0.3, 41.0.2 e 41.0.3, invitando tuttavia a una loro riformulazione che definisca i principi e criteri direttivi delle deleghe così conferite, in conformità all'articolo 76 della Costituzione. Propone, infine, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul complesso dei restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 42.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2005, concernente il programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi (n. 515)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il presidente FALCIER (*FI*), relatore, riferisce sul contenuto dello schema di decreto in esame, rilevando come esso sia finalizzato, oltre che a consentire un mutamento di destinazione di alcune unità delle Forze Armate, a dare seguito a rilievi contenuti nel parere che la Commissione difesa ha reso al Governo accogliendo quelli a suo tempo formulati dalla Sottocommissione sull'atto del Governo n. 474 nella seduta del 19 aprile scorso. Osserva che non tutti i rilievi hanno però trovato accoglimento: propone pertanto di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di ribadire l'esigenza di specificare all'articolo 2, comma 2, che le modifiche al programma siano comunicate alle Camere con le stesse modalità e gli stessi effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 128 del 2001 e di inserire nel comma 1 della medesima disposizione il riferimento a esigenze eccezionali e imprevedibili.

La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

158^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(710) MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(1138) BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre

(3172) ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre: parere di nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

486^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'Articolo III, primo paragrafo, lettera *a*) dell'Accordo oggetto del presente provvedimento (che prevede l'invio di missioni tecniche in Kirghizistan) ed all'Articolo VII (relativo allo svolgimento di riunioni bilaterali), che la relazione tecnica prevede una sola missione all'estero (e quindi un unico onere) per lo svolgimento di entrambe le attività di cui ai citati articoli, sebbene sembrerebbe trattarsi di fattispecie distinte. Rileva pertanto la necessità di ottenere chiarimenti in merito, verificando che le attività in questione non comportino lo svolgimento di ulteriori missioni all'estero oltre a quella prevista dalla relazione tecnica, nonché l'esigenza di acquisire conferma, al fine di garantire la corrispondenza temporale fra la manifestazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che la prima delle riunioni bilaterali di cui all'Articolo VII dell'Accordo avrà luogo in Kirghizistan nel 2005 come indicato nella relazione tecnica, posto che l'Accordo non specifica nulla al riguardo. Relativamente all'Articolo III, primo paragrafo, lettera *c*) dell'Accordo, che prevede attività per favorire lo stabilimento

di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, premesso che la suddetta norma non è considerata nella relazione tecnica, ritiene necessario verificare se la stessa abbia carattere meramente programmatico ovvero se, in alternativa, dalla stessa possano derivare obblighi diretti per le amministrazioni competenti in merito all'istituzione dei suddetti uffici, nel qual caso occorre altresì acquisire chiarimenti sulle modalità con cui far fronte ai relativi oneri.

Il sottosegretario MOLGORA, in replica alle osservazioni del relatore, chiarisce che le attività che comporteranno missioni da effettuare nel Kirghizistan sono solo quelle relative all'articolo III, lettera *a*), primo paragrafo dell'Accordo, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, menzionate all'articolo VII, sono del tutto eventuali. Conferma che la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica. Per quanto riguarda infine lo stabilimento di uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all'articolo III, lettera *c*) dell'Accordo, fa presente che lo stesso è meramente programmatico e, ove se ne dovesse prevedere l'attuazione, si provvederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle precisazioni offerte dal Governo, in base alle quali:

– le attività che comporteranno missioni in Kirghizistan sono solo quelle di cui all'articolo III, lettera *a*), primo paragrafo dell'Accordo oggetto del disegno di legge in esame, così come quantificate nella relazione tecnica, mentre le attività che potranno comportare riunioni bilaterali, ai sensi dell'articolo VII dello stesso Accordo, sono meramente eventuali;

– la prima riunione fra le parti avrà luogo in Kirghizistan nel 2005, come indicato nella relazione tecnica;

– lo stabilimento degli uffici di rappresentanza turistica nei due Paesi, menzionati all'articolo III, lettera *a*), dell'Accordo è meramente programmatico e, ove dovesse essere attuato, si procederà con un apposito provvedimento legislativo che indicherà gli oneri e la relativa copertura finanziaria;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.».

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, e che modifica la direttiva 2001/83/CE (n. 501)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (*FI*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che lo stesso (sprovvisto di relazione tecnica) introduce il riordino della normativa in materia di qualità e di sicurezza del trattamento del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla trasfusione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che, come affermato nella relazione illustrativa, tale riordino possa effettivamente avvenire nell'ambito delle competenze e delle procedure già previste dalla legislazione vigente, al fine di valutare la compatibilità delle disposizioni dello schema con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 32. In particolare, in relazione alla persona responsabile del servizio trasfusionale di cui all'articolo 8, posto che si tratta di un incarico di posizione dirigenziale, rileva l'esigenza di verificare se, ai sensi del comma 3, i requisiti di accesso ivi previsti siano effettivamente corrispondenti alla normativa vigente, nonché se la possibilità, prevista dal comma 4, di attribuire le relative funzioni ad altro personale addetto al servizio trasfusionale possa determinare un'estensione della qualifica dirigenziale anche ad altre figure non contemplate dall'attuale disciplina. Analogamente, in merito all'articolo 9, ritiene necessario acquisire conferma che la formazione professionale periodica del personale che interviene nel trattamento del sangue umano e degli emocomponenti rientri tra le attività già previste dalla legislazione vigente.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di replicare in altra seduta alle osservazioni del relatore.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali

(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale

(958) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica amministrazione

(2385) MONCADA. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale

(Parere alla 13^a Commissione sul nuovo testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), dopo aver segnalato che si tratta del nuovo testo unificato, predisposto dal comitato ristretto della Commissione

di merito, e, per quanto di competenza, che sulla precedente formulazione del testo in esame è stata presentata dal Governo alla Commissione bilancio una nota tecnica, lo scorso 26 ottobre 2004, che esprimeva avviso contrario all'ulteriore corso del provvedimento, rileva che con il nuovo testo unificato in esame taluni dei rilievi segnalati nella suddetta nota tecnica sembrano superati. In particolare, fa presente che risulta riformulato il comma 2 dell'articolo 1 in conformità con la suddetta nota tecnica, che le disposizioni sulla sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale di cui all'articolo 2, nonché quelle sull'istituzione, per un triennio, della Commissione per la contabilità ambientale di cui all'articolo 3, sembrano formulate a tetto di spesa, mentre al momento risultano sussistere le risorse richiamate ai fini della copertura all'articolo 5. In proposito, ritiene che occorre tuttavia valutare l'opportunità di riformulare ulteriormente i commi 1 e 3 dell'articolo 2, al fine di assicurare il raccordo della cadenza temporale delle disposizioni sulla sperimentazione in materia di contabilità ambientale locale e regionale ivi indicate con quella della copertura di cui al citato articolo 5. Osserva che occorre altresì acquisire conferma della congruità della formulazione a tetto di spesa, nei limiti ivi indicati, delle disposizioni sulla Commissione per la contabilità ambientale dell'articolo 3, valutando l'opportunità di precisare, al penultimo periodo del comma 1, che la Commissione, nominata per un periodo massimo di dodici mesi, può essere rinnovata fino al termine del triennio di cui al primo periodo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che, sulla base dell'esposizione del relatore, sembrano sussistere le condizioni per esprimere un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

Essendosi il sottosegretario MOLGORA riservato di replicare in altra seduta alle richieste di chiarimenti del relatore, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,35.

487ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,25.

(732) *BERGAMO ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari*

(1407) *BASSO. – Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado*

(Parere alle Commissioni 9^a e 13^a riunite sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) sottolinea l'esigenza di rendere tempestivamente il parere sul provvedimento in titolo alla Commissione di merito al fine di consentire alla stessa di procedere nell'*iter*.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute dedicate alla trattazione del disegno di legge in esame il relatore ne ha svolto l'illustrazione non riscontrando profili meritevoli di rilievi in ordine al testo, mentre invece ha richiesto elementi di chiarimento al Governo in merito agli effetti finanziari dei relativi emendamenti. Chiede pertanto al sottosegretario Molgora se i suddetti elementi di chiarimento siano disponibili.

Il sottosegretario MOLGORA chiede di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i suddetti chiarimenti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

(1300) *CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, volto a trasferire la sede del tribunale di sorveglianza dalla città di Macerata a quella di Ascoli Piceno, trasferendo in tal modo l'Ufficio al più vicino istituto di pena, non contiene alcuna previsione in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari eventualmente associati al trasferimento in questione. Osserva che occorre pertanto valutare l'opportunità di richiedere la relazione tecnica, o in alternativa la possibilità di individuare meccanismi di garanzia dell'invarianza di oneri per il bilancio dello Stato.

Ricorda, altresì, che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo nella scorsa legislatura su un provvedimento di identica portata (atto Senato n. 4757).

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di replicare alle osservazioni del relatore in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 2^a e 13^a riunite:

(3511) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 1^a Commissione:

(3523) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione: parere favorevole;

alla 4^a Commissione:

(3340) LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti: parere favorevole;

(3475) Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(3438) Disciplina dell'agriturismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE **(2^a - Giustizia)** **(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 7 luglio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (3337) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

- FASSONE ed altri. – Deroche allo spostamento della competenza nei procedimenti riguardanti magistrati (3326).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di semplificazione delle comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali (n. 506).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate (3500).
- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (3511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari (3497) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TESSITORE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (604).
 - COMPAGNA. – Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università (692).
 - EUFEMI ed altri. – Disposizioni urgenti sulla docenza universitaria (850).
 - ASCIUTTI ed altri. – Nuovi doveri e nuovi diritti dei professori universitari (946).
 - GABURRO ed altri. – Norme in materia di concorsi per professori universitari (1091).
 - BUCCIERO. – Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137).
 - Tommaso SODANO ed altri. – Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150).
 - FRAU. – Modifica all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di riconoscimento ai tecnici laureati vincitori di concorso della qualifica di ricercatore universitario confermato (1163).
 - TESSITORE ed altri. – Norme sullo stato giuridico della docenza universitaria (1416).
 - CUTRUFO. – Inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo di professore associato di seconda fascia (1764).
 - VALDITARA ed altri. – Disposizioni recanti modificazioni allo stato giuridico dei professori, trasformazione del ruolo dei ricercatori universitari e istituzione del ricercatore universitario a contratto (1920).
 - TATÒ e DANZI. – Norme in materia di idoneità a professore associato (2827).
 - BUCCIERO e SPECCHIA. – Norme interpretative dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

- n. 503, in materia di ulteriore permanenza in servizio nel ruolo di professore universitario (2856).
- TATÒ. – Norme in materia di idoneità e inquadramento nel ruolo di professore associato (3127).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè ed altri; Spini ed altri; Butti; Cosentino e Perrotta; Perrotta ed altri*).
 - Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni per la trasformazione della Galleria del costume di Palazzo Pitti in Firenze in Museo della moda e del costume (2812).
 - e della petizione n. 723 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame congiunto del disegno di legge:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - e del documento:
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Replica del Ministro per i beni e le attività culturali a conclusione del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 31 maggio 2005, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta (3518) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lion; Duca ed altri; Iannuccilli ed altri; Gibelli; Rosato ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (3523).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa alla istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione (n. 499).
- Nuovo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 505).
- Schema di decreto ministeriale recante individuazione degli interventi infrastrutturali ammessi alla fruizione dei contributi a valere sul Fondo per la viabilità (n. 511).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (n. 516).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Disciplina dell'agriturismo (3438) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi*).
- RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo (2801).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/89/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (n. 496).

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per la salute Corsi, sui problemi e le prospettive in materia di identificazione del patrimonio zootecnico.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 7 luglio 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2004 (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- DATO ed altri. – Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché nuove norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (2778).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato BORNACIN. – Norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3424) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi (3417).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 7 luglio 2005, ore 14

Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre:

- Audizioni del professor Nicola Tranfaglia e del professor Giuseppe Casarrubea.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 7 luglio 2005, ore 13,30

Audizione del Segretario Generale del CESIS.

Comunicazioni del Presidente.
